



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Compartimento Marittimo di Cagliari

**Ufficio Circondariale Marittimo**  
**P o r t o s c u s o**

***Regolamento***  
***del Porto Commerciale***  
***di Portovesme***

Edizione Luglio 2008



*Ministero Infrastrutture e Trasporti*

**Compartimento Marittimo di Cagliari**

**Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso**

Località Porto Vesme - snc - (CI) tel/fax 0781/ 509114

## **ORDINANZA N° 27/08**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto di Portovesme :

**CONSIDERATO:** Il fatto che, dal marzo 2006 l'approdo di Portovesme ha assunto autonomia giuridica e territoriale rispetto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, in ragione della contestuale elevazione al medesimo rango circondariale dell'allora Locamare Portoscuso.

**VISTE:** Le Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale di Sant'Antico, allora competente per territorio:

- a) N. 306 in data 14 giugno 1973 – “fondali ex pontile ALSAR”.
- b) N. 6 in data 20 marzo 1975 – “manovre motocisterne trasportanti olio combustibile”.
- c) N. 9 in data 16 marzo 1976 - “manovre motonavi trasportanti merci pericolose”.
- d) N. 33 in data 15 novembre 1976 – “ormeggio accosto n. 3 banchina commerciale – franchia di mt. 6 dallo spigolo”.
- e) N. 26 in data 31 luglio 1979 – “divieto di carico e scarico esplosivi e munizioni”.
- f) N. 1 in data 04 gennaio 1980 – “fondali banchina commerciale”.
- g) N. 10 in data 05 febbraio 1981 – “manovre con chiatte”.
- h) N. 35 in data 17 giugno 1981 – “ormeggio alla banchina EURALLUMINA – riserva”.
- i) N. 15 in data 24 marzo 1982 – “precedenza mototraghetti”.
- j) N. 38 in data 19 ottobre 1983 – “interdizione ormeggio/disormeggio ore notturne alle banchine ex SAMIM – ex ALLUMINIO ITALIA – EURALLUMINA”.
- k) N. 9 in data 12 aprile 1985 – “imbarco e sbarco esplosivi”.
- l) N. 20 in data 26 giugno 1992 – “regolamento del porto”.
- m) N. 32 in data 17 agosto 1994 – “limiti ormeggio pontile ENEL”.
- n) N. 3 in data 03 febbraio 1997 – “zone e punti di fonda”.
- o) N. 87 in data 20 ottobre 2000 – “controlli alle navi in rada”.
- p) N. 48 in data 10 luglio 2004 – “security” (limitatamente alla presentazione della documentazione.
- q) N. 56 in data 28 luglio 2004 – “rifiuti”.

**VISTE:** Le Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale di Portoscuso:

- a) N. 5 in data 09 maggio 2006 – “Art. 68 Codice della Navigazione”.
- b) N. 18 in data 01 agosto 2006 – “Arresto – sosta – fermata”.
- c) N. 25 in data 04 ottobre 2006 – “Traghetti”.
- d) N. 28 in data 29 novembre 2006 – “Accosti”.
- e) N. 2 in data 20 gennaio 2007 – “AIS”.
- f) N. 6 in data 01 marzo 2007 – “Bunkeraggio”.
- g) N. 11 in data 12 aprile 2007 – “Interdizione archeologica”.
- h) N. 13 in data 20 aprile 2007 – “Security”.
- i) N. 27 in data 20 giugno 2007 – “Modifica alla 28/06”.
- j) N. 29 in data 19 luglio 2007 – “Rifiuti”.
- k) N. 30 in data 13 agosto 2007 – “Uso fiamma”.
- l) N. 39 in data 27 settembre 2007 – “Modifica alla 28/06”.
- m) N. 1 in data 08 gennaio 2008 – “Modifica alla 06/07”.
- n) N. 2 in data 23 gennaio 2008 – “Rinfuse”.
- o) N. 4 in data 07 aprile 2008 – “Regolamento di ormeggio”.
- p) N. 8 in data 20 aprile 2008 – “Pet coke e Biomasse”.
- q) N. 13 in data 23 aprile 2008 – “Circolazione veicolare”.

**TENUTO CONTO:** Dei lavori preparatori alle Ordinanze citate, nonché dei riferimenti normativi nazionali, europei ed internazionali consultati, facilmente accessibili dalla lettura stesse; nonché dei lavori preparatori sottostanti al presente Regolamento, consultabili dagli atti in possesso della scrivente.

**CONSIDERATA:** La necessità, rilevatasi ormai improcrastinabile, di collazionare in un unico provvedimento amministrativo usi e consuetudini in vigore e di razionalizzare Ordinanze e Regolamenti in essere, facendo opera di abrogazione degli stessi qualora desueti, non rispondenti all'attuale realtà od in palese contrasto con la presente Ordinanza.

**VISTE:** Le Leggi, Decreti e Regolamenti nazionali e comunitari vigenti in materia di prevenzione della vita umana in mare, antinquinamento e trasporto di rifiuti, sia solidi che liquidi, tanto classificati pericolosi che non. Con particolare riferimento alla tematica della “sicurezza sul lavoro”.

**VISTI:** I Regolamenti dei Servizi Portuali, nella fattispecie: Regolamento di Pilotaggio, Regolamento di Rimorchio e Regolamento di Ormeggio in servizio presso il porto di Portovesme.

**VISTO:** Il dettato degli Articoli del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327; e di quelli del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328.:

**ORDINA**

## **Articolo 1 (Oggetto)**

È approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del Porto di Portovesme".

## **Articolo 2 (Entrata in vigore)**

Il Regolamento in parola entra in vigore in data **11 agosto 2008**, in pari data sono abrogate tutte le norme dettate dai precedenti atti ordinativi, salvo quelli che dispiegano la loro efficacia anche su ambiti diversi dal porto di Portovesme.

## **Articolo 3 (Sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di quanto riportato al CAPO XI° dell'allegato Regolamento, rubricato "SANZIONI".

## **Articolo 4 (Pubblicazione)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio – ex Art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione – e l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

**Portoscuso, lì 26 luglio 2008**

**IL COMANDANTE  
Tenente di Vascello (CP)  
Federico MAZZA**

## METODO DI CONSULTAZIONE

Il presente **Regolamento**, avente ad oggetto il **Porto commerciale di Portovesme**, nasce dall'esigenza di raccogliere in un unico corpus la serie di Ordinanze emesse nel tempo dall'**Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso**.

Ai fini di una pratica ed agevole consultazione dello stesso, il Regolamento è diviso in **CAPI**, aventi le seguenti titolazioni:

- |                      |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1) <b>CAPO I°</b>    | <b>INDIVIDUAZIONE DEL PORTO E DELLA RADA DI PORTOVESME<br/>- ACCOSTI</b> |
| 2) <b>CAPO II°</b>   | <b>TRATTAMENTO MERCI ALLA RINFUSA E NON, LIQUIDE E<br/>SOLIDE</b>        |
| 3) <b>CAPO III°</b>  | <b>TRAGHETTI</b>                                                         |
| 4) <b>CAPO IV°</b>   | <b>BUNKERAGGIO</b>                                                       |
| 5) <b>CAPO V°</b>    | <b>USO FIAMMA</b>                                                        |
| 6) <b>CAPO VI°</b>   | <b>TRATTAMENTO RIFIUTI DI BORDO</b>                                      |
| 7) <b>CAPO VII°</b>  | <b>UTILIZZO AIS</b>                                                      |
| 8) <b>CAPO VIII°</b> | <b>SECURITY</b>                                                          |
| 9) <b>CAPO IX°</b>   | <b>CIRCOLAZIONE A TERRA</b>                                              |
| 10) <b>CAPO X°</b>   | <b>MISCELLANEA</b>                                                       |
| 11) <b>CAPO XI°</b>  | <b>SANZIONI</b>                                                          |

Per completezza, l'elaborato è preceduto da due stralci planimetrici, l'uno individuante i punti di fonda ed il canale di accesso al porto, l'altro le strutture portuali.

Infine, vengono allegati tre **APPENDICI** riportati rispettivamente:

- 1) **APPENDICE A – REGOLAMENTO DI PILOTAGGIO**
- 2) **APPENDICE B – REGOLAMENTO DI RIMORCHIO**
- 3) **APPENDICE C – REGOLAMENTO DI ORMEGGIO**

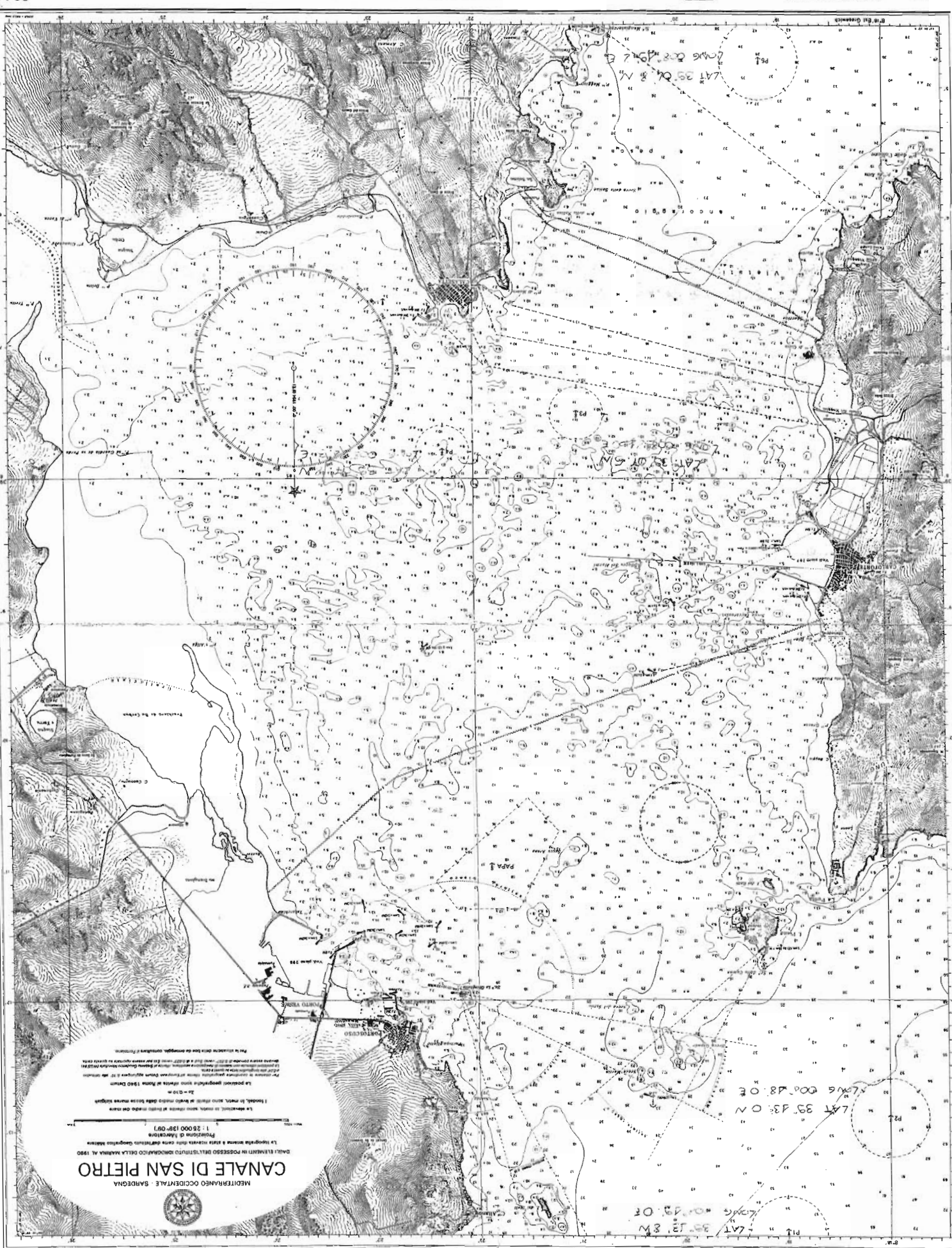
I Capi costituivi l'elaborato, vedono eliminati, in epigrafe, i riferimenti normativi (peraltro facilmente consultabili negli atti preparatori e nelle Ordinanze preordinate al presente Regolamento), in calce, l'impianto sanzionatorio (caducato al fine di non rendere obsoleto l'impianto a breve termine), il quale comunque trova spazio nell'Ordinanza di approvazione.

Di contro, vengono mantenuti, in coda ad ogni singolo Capo, gli eventuali allegati/stampati, eventualmente necessari all'ottenimento di nulla osta e/o autorizzazioni.

In ultimo, si fa presente che, i Capi di maggior pregnanza mantengono, nell'Articolo di apertura, una serie di definizioni apposte per una precisa comprensione dello stesso; dette definizioni hanno valore per il solo Capo in parola, essendo possibile che, data la disparità di materie trattate, il significato sottostante al medesimo termine, vari da Capo a Capo, e questo in virtù del diverso impianto normativo da cui traggono origine.

**IL COMANDANTE**  
**Tenente di Vascello (CP)**  
**Federico MAZZA**

MANTENETE PULITO IL VOSTRO MARE



## PORTO DI PORTOVESME

Lat. 39° 11',50 Nord  
Long. 008° 23',30 Est

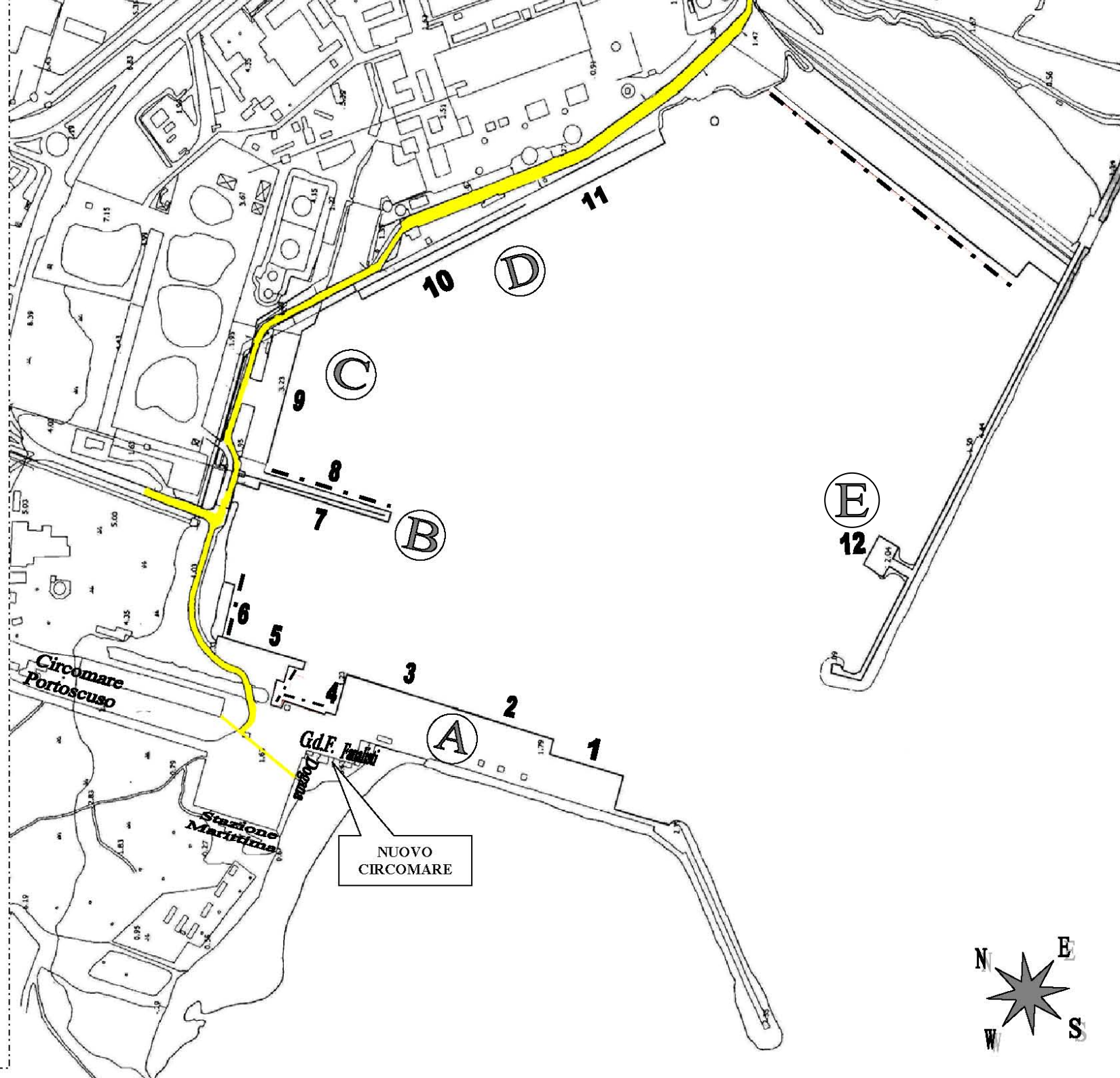
Id. Code: **I T P V E**

- A** Banchina COMMERCIALE
- B** Pontile ENEL
- C** RIVA EST
- D** Banchina EURALLUMINA
- E** ACIDOTTO

N.B. gli accosti sono indicati  
numericamente

 Strada Periportuale

 Banchine inagibili



# CAPO I°

## INDIVIDUAZIONE DEL PORTO E DELLA RADA DI PORTOVESME

### - ACCOSTI -

#### ARTICOLO 1

#### (Individuazione del porto e della Rada di Portovesme)

L'ambito portuale di Portovesme è delimitato:

- 1) **a mare**, dal molo di sopraflutto (lato ovest) e dal molo di sottoflutto (lato est) e includenti le seguenti banchine/pontili:
    - a) Banchina commerciale – accosto n. 1.
    - b) Banchina commerciale – accosto n. 2.
    - c) Banchina commerciale - accosto n. 3.
    - d) Banchina traghetti – accosto n. 4.
    - e) Banchina ex traghetti – senza numero
    - f) Banchina ormeggiatori – senza numero.
    - g) Banchina traghetti – accosto n. 5 NON OPERATIVA
    - h) Banchina traghetti – accosto n. 6 NON OPERATIVA
    - i) Pontile ENEL – lato ovest – accosto n. 7
    - j) Pontile ENEL – lato est – accosto n. 8 NON OPERATIVA
    - k) Banchina ENEL - CARBONIERE– accosto n. 9 (detta anche “RIVA EST”)
    - l) Banchina EURALLUMINA – accosto n. 10.
    - m) Banchina EURALLUMINA – accosto n. 11.
    - n) Nuova Banchina commerciale – senza numero NON OPERATIVA
    - o) Banchina Acidotto PORTOVESME – accosto n. 12.
  - 2) **a terra**, dalle facciate delle costruzioni e dai muri di cinta che dividono l'ambito portuale dall'arenile denominato di Portovesme (lato ovest) per proseguire con la linea di demarcazione demaniale congiungente lo spigolo ovest dell'edificio denominato “casello doganale” e lo spigolo est del capannone minerario Portovesme (lato nord-ovest), proseguire sulla strada periportuale (lato nord) e terminare con la rete di recinzione che delimita ad est la strada di accesso al pontile Acidotto (lato est).
- entro tali confini, la zona è considerata “AREA OPERATIVA”, con la conseguente applicazione del Codice della Navigazione, tranne quanto concerne la circolazione stradale sulla strada periportuale, definita “AREA NON OPERATIVA” e con conseguente applicazione del Codice della Strada.**
- 3) **In rada**, funzionali al porto risultano, a norma dell'Ordinanza n. 03/97, emanata in data 03 febbraio 1997 da Circomare Sant'Antioco (allora competente per territorio):
    - a) **Punto di fonda PAPA 1** : zona circolare avente centro in Lat. 39° 13'.8 N – Long. 008° 19'.0 E – Raggio 0,3 miglia.
    - b) **Punto di fonda PAPA 2**: zona circolare avente centro in Lat. 39° 12'.9 N – Long. 008° 18'.0 E – Raggio 0,3 miglia.

- c) **Punto di fonda PAPA 3:** zona circolare avente centro in Lat. 39° 07'.5 N - Long. 008° 21'.0 E – Raggio 0,2 miglia.  
per navi aventi pescaggio all'arrivo non superiore a 5,2 (cinque virgola due) metri FONDA INTERDETTA A NAVI PETROLIERE E CHIMICHIERE - SALVO UNITA' CHIMICHIERE IN ZAVORRA;
- d) **Punto di fonda PAPA 4:** zona circolare avente centro in Lat. 39° 07'.8 N – Long. 008° 22'.3 E – Raggio 0,2 miglia.  
per navi aventi pescaggio all'arrivo non superiore a 5,2 (cinque virgola due) metri FONDA INTERDETTA A NAVI PETROLIERE E CHIMICHIERE – SALVO UNITA' CHIMICHIERE IN ZAVORRA;
- e) **Punto di fonda PAPA 5:** zona circolare avente centro in Lat. 39° 04'.8 N – Long. 008° 19'.2 E – Raggio 0,3 miglia.
- f) **Zona di fonda PAPA:** zona pentagonale avente i vertici in:
- 1) Lat. 39° 11'.1 N – Long. 008° 22'.4 E
  - 2) Lat. 39° 11'.3 N – Long. 008° 22'.2 E
  - 3) Lat. 39° 11'.3 N – Long. 008° 21'.6 E
  - 4) Lat. 39° 10'.7 N – Long. 008° 21'.2 E
  - 5) Lat. 39° 10'.45 N – Long. 008° 21'.5 E.
- per navi aventi pescaggio all'arrivo inferiore a 9 (nove) metri – FONDA INTERDETTA A NAVI PETROLIERE E CHIMICHIERE – SALVO UNITA' CHIMICHIERE IN ZAVORRA;
- g) **Canale di accesso:** delimitato da n. 6 (sei) mede luminose rosse e verdi (individuate nell'Elenco Fari e Fanali e nel Piano Nautico I.I.M.M. n. 295).

Non è consentita, in nessun punto PAPA e nella zona PAPA, la sosta di unità che trasportino merci pericolose in colli (così come definite alla voce “merce pericolosa in colli” dell'Art. 2 “definizioni”).

La fonda di unità petroliere o chimichiere con carico nei punti PAPA 3 e 4 e nella zona PAPA, potrà eccezionalmente essere consentita per esigenze connesse con l'operatività portuale, comunque limitatamente alle ore diurne e condizioni meteomarine assicurate.

Rimangono in vigore i divieti temporanei e quant'altro stabilito dalla predetta Ordinanza.

## ARTICOLO 2

## **(Definizioni)**

### **Ambito portuale:**

L'area inclusa entro i confini evidenziati nell'Articolo 1

### **Aree destinate ad attività portuali:**

Tutti gli spazi compresi nell' "Ambito Portuale".

### **Lunghezza fuori tutto:**

La lunghezza massima dell'unità, incluse le appendici dello scafo e del bulbo, senza riferimento ad un galleggiamento specifico.

### **Tonnellaggio di Stazza Lorda (GT):**

La volumetria interna totale della nave, misurata in Tonnellate di Stazza, così come riportato nella Convenzione Internazionale "Tonnage 69" e riportata sul Certificato di Stazza Internazionale.

### **Peso Complessivo:**

Massa complessiva dell'unità, determinata dalla somma delle masse della nave in assetto di navigazione (comprensivo quindi di bunker, oli e acqua, tanto di servizio che di lavanda, provviste, ecc...ecc..) e la massa del carico trasportato. Il tutto espresso in tonnellate massa.

### **Nave da passeggeri:**

Qualsiasi unità adibita al trasporto di più di 12 (dodici) passeggeri.

### **Nave da carico:**

Qualsiasi unità che non trasporti, al massimo, 12 (dodici) passeggeri.

### **Nave Petroliera:**

Qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di olio alla rinfusa.

### **Nave Chimichiera:**

Qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di liquide nocive alla rinfusa.

### **Olio:**

Petrolio in ogni sua forma, incluso crude oil, fuel oil, sludge e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio (benzina, gasolio, ecc..ecc...)

### **Sostanze liquide nocive:**

Qualsiasi sostanza liquida (che abbia quindi una tensione di vapore non superiore a 2,8 kp/cm<sup>2</sup> alla temperatura di 37,8 C°) inclusa nell'Annesso II della Convenzione MARPOL 73/78 e suddivisi in categorie.

### **Merce Pericolosa in colli:**

Qualsiasi sostanza, trasportata in "unità di carico" (containers, pallets, fusti, ecc..ecc..), inclusa in una della Classi, da 1 a 9, previste dall' "International Maritime Dangerous Goods" – IMDG.

### **Merce alla rinfusa:**

Qualsiasi sostanza solida trasportata alla rinfusa, ovvero non in “unità di carico”, inclusa nelle Appendici A – B – C del D.M. 22 luglio 1991.

**Servizi Portuali:**

1. I Piloti del Porto e i dipendenti della relativa corporazione;
2. Gli ormeggiatori appartenente al gruppo ormeggiatori dei porti di Sant’Antioco, Portoscuso e Calasetta;
3. Il servizio di Rimorchio
4. I titolari e dipendenti delle Agenzie Marittime operanti nel porto di Portovesme;
5. I soggetti iscritti nel Registro Sommozzatori e Palombari in servizio locale;
6. I Consulenti Chimici di porto.
7. Gli addetti alla messa in opera e rimozione delle panne galleggianti, titolari di concessione.
8. Gli addetti al ritiro dei rifiuti prodotti dalle navi, titolari di concessione.
9. I dipendenti delle ditte di campionatura, drafting, analisi chimiche.

**Ore diurne:**

Periodo compreso tra il momento in cui il lembo inferiore del sole diventa visibile sopra l'orizzonte (alba) ed il momento in cui il lembo superiore del sole scompare sotto l'orizzonte (tramonto).

**Disormeggio:**

Insieme di azioni che hanno inizio nel momento in cui tutti i cavi dell'unità risultano mollati e terminano quando l'unità si trova al traverso delle ostruzioni.

**Ormeggio:**

Insieme di azioni che hanno inizio nel momento in cui l'unità si trova al traverso delle ostruzioni e terminano quando tutti i cavi dell'unità vengono intestati sui punti di ormeggio, e la stessa venga giudicata “in sicurezza” dal Comando di bordo.

**Manovra infraportuale:**

Insieme di azioni che hanno inizio al momento in cui tutti i cavi dell'unità vengono mollati al momento in cui tutti i cavi dell'unità vengono nuovamente intestati sui punti di ormeggio del nuovo posto assegnato e la stessa venga giudicata “in sicurezza” dal Comando di bordo; tale manovra si qualifica infraportuale se avviene tra accosti del bacino portuale senza riguardo al fatto che ciò avvenga con o senza l'ausilio delle macchine di bordo, con o senza l'ausilio di rimorchiatori.

**ARTICOLO 3**  
**(Campo di applicazione)**

Il presente Capo si applica nell'ambito portuale del porto di Portovesme, nel suo canale di accesso, nei punti PAPA e nella zona PAPA di ormeggio.

**ARTICOLO 4**  
**(Domanda di accosto)**

L'accosto delle navi (che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere) alle calate ed alle banchine per il compimento di operazioni commerciali, è regolato da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Per ora di arrivo, si intende l'ora di fonda, in una delle zone indicate autorizzate, sulla base della comunicazione VHF – canale 12, fatta alla locale Corporazione Piloti od alla scrivente (limitatamente alle ore comprese tra le 08.00 e le ore 20.00 local time).

Per le navi che abbiano impedimenti sanitari, per ora di arrivo si intende quella di ammissione a libera pratica sanitaria.

Il Comandante della nave o la Società armatrice, ovvero per loro conto gli Agenti Marittimi raccomandatari, devono informare, per iscritto, questo Circomare del previsto arrivo di una nave, utilizzando l'apposito modulo già in uso, in bollo, debitamente compilato e corredato di tutta la modulistica dichiarativa discendente da altre fonti legislative (in materia di certificazione, security, garbage stocks, crew list, cargo manifest, dangerous goods cargo manifest, ecc..ecc..).

Particolare importanza riveste l'obbligo del Comando di bordo di rilasciare dichiarazione per:

- a) Efficienza delle elichette di manovra di prua e di poppa (se esistenti).
- b) Efficienza dei verricelli salpa ancore e manovra cavi.
- c) Presenza a bordo di cavi di ormeggio, in uso e di rispetto in perfetto stato.

La predetta comunicazione deve pervenire entro le ore 12.00 dei giorni feriali, almeno 24 (ventiquattro) ore prima del presunto arrivo della nave al punto di fonda.

L'Autorità Marittima si riserva di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine fissato.

## **ARTICOLO 5**

### **(Informazioni aggiuntive per navi petroliere e chimichiere)**

Informazioni aggiuntive per navi petroliere e chimichiere

Oltre alla Domanda di accosto, qualora si tratti di nave petroliera o chimichiera, deve essere presentata comunicazione da cui si evinca:

- tipologia del carico da imbarcare o sbarcare,
- condizione delle cisterne vuote o parzialmente vuote.

Tale comunicazione deve essere corredata di certificato di "gas free" e/o "inertizzazione", rilasciati dal competente Consulente Chimico di porto, da produrre PRIMA dell'ingresso in porto ovvero l'unità deve risultare in gas free.

## **ARTICOLO 6**

### **(informazioni aggiuntive per navi con carichi alla rinfusa)**

Oltre alla Domanda di accosto, qualora si tratti di nave destinata al trasporto di carichi alla rinfusa, deve essere presentata comunicazione da cui si evinca:

- tipologia del carico da imbarcare o sbarcare
- tipologia di carico precedentemente trasportata (in caso di caricazione)

Tale comunicazione deve essere corredata di certificazione, rilasciata dal competente Consulente Chimico di porto, da produrre PRIMA dell'inizio delle operazioni commerciali, da cui si evinca:

- grado di umidità,
- indice di scorrevolezza,
- eventuali pericoli chimici del materiale (sviluppo di gas, sensibilità alla pioggia, produzione di arsine, incompatibilità con altri tipi di merce, ecc..ecc..)

**N.B.: La puntuale individuazione della documentazione e della certificazione necessaria per le navi che trasportino merci alla rinfusa, è riportata nel successivo CAPO II°**

## **ARTICOLO 7 (Precedenze)**

Le precedenze di ormeggio si regolano:

in ordine cronologico, determinato dall'ora di fonda.

Eventuali precedenze potranno essere accordate in ordine a:

- a) caratteristiche tecnico-nautiche delle unità;
- b) necessità, in relazione alla tipologia di carico o modalità di caricazione/scaricazione della merce;
- c) su richiesta congiunta e consenziente tra due o più unità, in cui verrà chiaramente indicata la parte che si assume eventuali spese inerenti stallie, controstallie, manovre, ecc.. ecc..;
- d) per causa di forza maggiore.

Eventuali precedenze tra unità destinate alle banchine assentite al medesimo concessionario, verranno attribuite a semplice richiesta.

La precedenza acquisita, viene automaticamente perduta, senza diritto a risarcimento per:

- a) navi che non siano state segnalate secondo le modalità di cui al presente Articolo;
- b) i cui Comandanti rifiutino l'accosto;
- c) i cui Comandanti non eseguano le manovre nei tempi stabiliti;
- d) navi che ritardino le manovre per avaria o ad altra causa ad esse imputabili;

Eventuali impossibilità ad eseguire le manovre previste per avverse condizioni meteo, saranno valutate caso per caso.

## **ARTICOLO 8**

## **(Movimenti infraportuali)**

Le unità già in porto, che abbiano necessità di mutare posto di ormeggio, devono comunicarlo secondo le modalità previste per la domanda di accosto e assumeranno normale turno di attesa, essendo il giorno e l'ora di presentazione all'Autorità Marittima, considerata "ora di fonda".

Dette unità:

- a) possono rimanere al punto di ormeggio, qualora si tratti di accosti in banchine assentite in concessione, a giudizio del concessionario,
- b) possono rimanere al punto di ormeggio, qualora si tratti di accosti alla banchina "Commerciale" e non vi siano altre unità aventi diritto e precedenza per il medesimo accosto,
- c) devono disormeggiare ed attendere in un punto o zona di fonda, qualora ormeggiati alla banchina "Commerciale" ad un accosto per il quale attende alla fonda un'unità avente diritto e precedenza,
- d) possono disormeggiare da una qualsiasi banchina assentita in autonomia funzionale ed ormeggiare alla banchina "Commerciale", qualora non vi siano navi alla fonda aventi diritto e precedenza per il medesimo accosto,
- e) devono disormeggiare ed attendere il turno in un punto di fonda, qualora si tratti di nave carboniera ormeggiata al Pontile ENEL – lato ovest – accosto n. 7, al fine di facilitare le manovre dei mototraghetti impegnati all'accosto n. 5,

## **ARTICOLO 9 (Operatività)**

Operatività delle navi in ormeggio

- a) la sosta delle unità in banchina assentita in concessione, è regolata dal concessionario, secondo le sue esigenze;
- b) la sosta delle unità in banchina non assentita in concessione, è regolata come segue, fatto salvo accordo, scritto, tra le parti interessate:
  - nave in arrivo all'ormeggio: obbligo di iniziare le operazioni commerciali, appena ricevuta la necessaria documentazione autorizzativa e doganale;
  - nave in partenza dopo aver terminato le operazioni commerciali: obbligo di lasciare l'ormeggio appena ricevuta la necessaria autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima e dalle altre Autorità aventi interesse.

## **ARTICOLO 10 (Obblighi e Divieti direttamente connessi con le operazioni di ormeggio, disormeggio e manovra infraportuale)**

## **a) DIVIETI**

- 1) Sono vietate le manovre di ormeggio, disormeggio e manovra infraportuale (così come individuate alle voci “ ormeggio” – “ disormeggio” – “manovra infraportuale”) durante le ore notturne ( durante cioè le ore che non vengono definite “ore diurne” ); al fine di dirimere ogni dubbio:
  - tutte le azioni inerenti le operazioni di ormeggio, disormeggio e manovra infraportuale, devono iniziare e/o terminare durante l'arco del giorno definito “ore diurne”.
- 2) È vietato impegnare il canale di accesso con due o più unità contemporaneamente, tanto in uscita che in entrata.
- 3) È vietato l'ancoraggio:
  - a) nello specchio acqueo del porto, a qualsiasi unità;
  - b) nel canale di accesso, a qualsiasi unità;
  - c) nella zona PAPA e nei punti PAPA, a qualsiasi unità non destinata al successivo ingresso nel porto di Portovesme.
- 4) È vietato l'uso delle ancore per le manovre di ormeggio, disormeggio, manovre infraportuali e durante tutta la loro sosta a banchina:
  - a) sempre per le navi petroliere, salvo causa di forza maggiore
  - b) sempre per le altre tipologie di navi, salvo nel caso in cui l'utilizzo della stessa risulti necessario ad una più sicura manovra di ormeggio, disormeggio o movimento infraportuale, ad esclusivo giudizio del Pilota impegnato in tali operazioni.
- 5) È vietato transitare e stazionare in modo da intralciare le manovre delle altre unità e/o impedirne l'operatività commerciale.
- 6) È vietato alle unità di accostarsi alle navi in movimento o con eliche in moto, salvo a quelle addette ai servizi portuali.

## **b) OBBLIGHI**

- 1) È fatto obbligo ai Comandati di unità, tanto nazionali che estere, di eseguire prontamente gli ordini dell'Autorità Marittima, senza addebito alcuno alla stessa; ivi compresi:
  - a) rinforzo ormeggi;
  - b) taglio degli ormeggi;
  - c) ormeggio, disormeggio, spostamento e qualsiasi altra manovra portuale;
  - d) utilizzo delle unità per operazioni di soccorso;
  - e) ogni altro ordine impartito.
- 2) È fatto obbligo alle unità che impegnino tanto il canale di accesso che il bacino portuale, di procedere alla velocità minima di sicurezza, compatibile con la tipologia della nave, la capacità evolutiva, le dimensioni, l'effetto squadr

(sovraimmersione dell'unità determinata dalla velocità e dal battente di acqua sottochiglia) e le condizioni meteomarine in essere, sempre procedendo però in maniera da non creare onde di risacca che possano danneggiare altre unità.

- 3) È fatto obbligo alle unità di utilizzare per le manovre di ormeggio, disormeggio e tonneggio, i soli punti preposti quali bitte, anelli, ganci e quant'altro specificatamente installato e collaudato per questi scopi.
- 4) È fatto obbligo, limitatamente alle unità ormeggiate al Pontile ENEL ed alla Banchina Commerciale di ormeggiare, per quanto compatibile con la struttura della nave, di affiancarsi in modo da rivolgere la prua verso l'imboccatura, al fine di velocizzare le operazioni di uscita di emergenza (Pontile ENEL) e di minimizzare gli effetti della risacca.
- 5) **È fatto obbligo a tutte le unità in ingresso di dare precedenza alle unità in uscita**, salvo si tratti dei mototraghetti passeggeri impegnati sulla linea Portovesme – Carloforte i quali mantengono sempre diritto di precedenza. Nello specifico, il diritto di precedenza parte dai seguenti momenti:
  - a) in uscita: al momento in cui tutti i cavi di ormeggio dell'unità risultano mollati;
  - b) in entrata: al momento in cui l'unità si trovi al traverso delle ostruzioni.
- 6) È fatto obbligo, per l'avvicinamento al porto dai punti PAPA o dalla zona PAPA, per l'ormeggio, disormeggio, manovra infraportuale, rinforzo e alleggerimento cavi, disincaglio ancore, sbroglio cime, recupero oggetti galleggianti, e quant'altro specificatamente connesso con tali operazioni, di utilizzare in via esclusiva i servizi tecnico nautici autorizzati ad operare in porto; ovvero la Corporazione Piloti dei porti di Oristano, Portovesme e Sant'Antioco, il Gruppo Ormeggiatori di Portovesme, Sant'Antioco, Calasetta e Rada del Golfo di Palmas e la Società Moby p.a., concessionaria del servizio di rimorchio. Salvo le unità escluse da tali obblighi dai regolamenti pertinenti.
- 7) È fatto obbligo di informare, in forma scritta, i servizi tecnico nautici interessati:
  - a) in caso di ormeggio: almeno 24 (ventiquattro) ore prima;
  - b) in caso di disormeggio o manovra infraportuale: almeno 1 (una) ora prima.
- 8) È fatto obbligo, durante le manovre di ormeggio, disormeggio e manovra infraportuale, di tenere sgombera la banchina interessata da materiali, grues e mezzi meccanici in genere. Nello specifico, tutti i bracci di sorbone o grues a banchina, devono essere allontanate o qualora fisse, tenute con il braccio in posizione verticale.
- 9) È fatto obbligo alle Società operanti in regime di concessione, nello specifico, So. ENEL, Soc. EURALLUMINA e Soc. PORTOVESME, di mantenere gli arredi portuali di competenza (illuminazione, bitte e punti di ancoraggio in genere, parabordi, scalette di accesso alla banchina e quant'altro connesso con il sicuro utilizzo degli accosti di competenza), in perfetto stato di manutenzione ed

operatività, provvedendo immediatamente al ripristino delle strutture eventualmente danneggiate.

## **ARTICOLO 11**

### **(Accosti)**

Gli accosti del porto di Portovesme, così come individuati nell'Art. 1, soggiacciono alle seguenti limitazioni ed obblighi:

- 1) **ACCOSTO N. 1 (UNO)** – Banchina “Commerciale” – Lunghezza metri 100 (cento).

Limiti unità in ormeggio:

- a) LFT massima metri 100 (cento) **con eccedenza massima pari al 5% della lunghezza fuori tutto.**

- 2) **ACCOSTI NN. 2 (DUE) e 3 (TRE)** – Banchina “Commerciale” – Lunghezza metri 284 (duecentottantaquattro)

Limiti unità in ormeggio per l'Accosto n. 2:

- a) l'unità non può sporgere dallo spigolo tra gli accosti nn. 1/2 oltre il 25% della propria LFT.

Limiti unità in ormeggio per l'Accosto n. 3:

- a) l'unità deve lasciare libero un tratto di banchina, tra lo spigolo 3 / 4 e lo propria poppa/prua, non minore della propria larghezza massima.

Limiti unità in ormeggio agli Accosti nn. 2 e 3:

- a) TSL maggiore od uguale a 25.000 (venticinquemila) o LFT maggiore od uguale a metri 200 (duecento) – obbligo secondo Rimorchiatore in ormeggio.
- b) TSL maggiore od uguale a 30.000 (trentamila), ormeggio interdetto dal 15 ottobre compreso al 1 aprile compreso.

N.B.: l'accosto alla banchina “Commerciale” di unità petroliere o chimichiere è costantemente interdetto.

- 3) **ACCOSTO N: 4 (QUATTRO)** – Banchina “Traghetti” – Lunghezza metri 50 (cinquanta).

Limiti unità in ormeggio:

- a) LFT massima metri 70 (settanta) – ormeggio riservato ai mototraghetti passeggeri in servizio da e per Carloforte.

- 4) **ACCOSTO N. -----** - Banchina “ex Traghetti” – INAGIBILE, causa crollo rampa.

- 5) **ACCOSTO N. -----** - Banchina “Ormeggiatori” – riservata mezzi minori.
- 6) **ACCOSTO N. 5 (CINQUE)** – Nuova Banchina “Traghetti” – riservata Rimorchiatori e mezzi minori in transito.
- 7) **ACCOSTO N: 6 (SEI)** – Nuova Banchina “Traghetti” – INOPERATIVO causa bassi fondali.
- 8) **ACCOSTO N. 7 (SETTE)** – “ Pontile ENEL – Lato Ovest” – Lunghezza metri 180 (centottanta).

Limiti unità in ormeggio:

- a) LFT minore di metri 200 (duecento);
  - b) Peso complessivo a pieno carico, minore di 32.500 (trentadueemilacinquecento) tonnellate massa;
  - c) LFT maggiore od uguale a metri 180 (centottanta) o TSL maggiore od uguale a 20.000 (ventimila), obbligo secondo rimorchiatore in ormeggio (rimorchiatore ad elevata manovrabilità);
  - d) LFT minore od uguale a metri 200 (duecento) TSL minore od uguale a 25.000 (venticinquemila) e unità dotata di elichetta di manovra di prua e di poppa, obbligo di un solo rimorchiatore in ormeggio (rimorchiatore ad elevata manovrabilità);
  - e) Le petroliere, hanno l'obbligo di ormeggiare con la poppa a radice, pronte a mollare, senza utilizzo di ancore.
- 9) **ACCOSTO N. 8** – “Pontile ENEL – Lato Est” – INOPERATIVO.
- 10) **ACCOSTO N. 9** - “Banchina ENEL Carboniere” – Lunghezza metri 160 (centosessanta).

Limiti unità in ormeggio:

- a) accosto riservato ad unità autoscaricanti con sorbona a sbraccio di lunghezza operativa maggiore od uguale a metri 32 (trentadue),
- b) LFT minore di metri 135 (centotrentacinque),
- c) LFT minore di metri 125 (centoventicinque) ed unità dotata sia di elichetta di manovra di prua che di elichetta di manovra di poppa: nessun obbligo di rimorchiatore,
- d) LFT minore od uguale a metri 125 (centoventicinque) ed unità dotata solamente di elichetta di manovra di prua o solamente di elichetta di manovra di poppa: 1) obbligo di rimorchiatore in ormeggio, qualora l'elica di propulsione sia di tipo “destrorso” – 2) obbligo di rimorchiatore in disormeggio, qualora l'elica di propulsione sia di tipo “sinistrorso”,
- e) LFT maggiore od uguale a metri 125 (centoventicinque) e minore di metri 135 (centotrentacinque), a prescindere dalla presenza o meno di elichetta di manovra di prua e/o di poppa: 1) obbligo di rimorchiatore in ormeggio, qualora l'elica di propulsione sia di tipo “destrorso” – 2) obbligo di rimorchiatore in disormeggio, qualora l'elica di propulsione sia di tipo “sinistrorso”.

**N.B.:** L' accosto rimane costantemente interdetto ad altre tipologie di navi in quanto il collaudo del piano banchina risulta limitato a 2 (due) tonnellate metro quadro, realtà che impedisce di fatto la movimentazione di mezzi e carico direttamente su detto piano di banchina.

**11) ACCOSTI NN. 10 (DIECI) ed 11 (UNDICI) – “Banchina EURALLUMINA” –** Lunghezza metri 437 (quattrocentotrentasette).

Limiti unità:

- a) LFT maggiore od uguale di metri 200 (duecento) o TSL maggiore od uguale di 25.000 (venticinquemila), obbligo di secondo rimorchiatore in ormeggio.
- b) Le navi chimichiere, qualora TSL maggiore od uguale a 3.000 (tremila), obbligo di rimorchiatore in ormeggio, a prescindere dall'età di costruzione e dalla tecnologia di costruzione.
- c) Le navi cisterna, qualora TSL maggiore od uguale a 3.000 (tremila) ed età superiore ad anni 15 (quindici) e non costruite con tecnologia “doppio scafo”, obbligo di rimorchiatore anche in disormeggio.

**12) ACCOSTO N. 12 (DODICI) “ACIDOTTO PORTOVESME” –** Lunghezza metri 40 (quaranta).

Limiti unità: (esclusivamente navi chimichiere)

- a) LFT minore di metri 130 (centotrenta).
- b) LFT maggiore od uguale a metri 120 (centoventi), obbligo di elichetta di manovra di prua.
- c) TSL maggiore od uguale a 3.000 (tremila), obbligo di rimorchiatore in ormeggio, a prescindere dall'età di costruzione e dalla tecnologia di costruzione.
- d) TSL maggiore od uguale a 3.000 (tremila) ed età superiore ad anni 15 (quindici) e non costruite con tecnologia “doppio scafo”, obbligo di rimorchiatore anche in disormeggio.

Gli obblighi inerenti l'uso di rimorchiatore in ormeggio per navi petroliere o chimichiere, superiori a 3.000 (tremila) TSL ed in disormeggio se superiori a 3.000 (tremila) TSL ed età superiore ad anni 15 (quindici) e non costruire con tecnologia “doppio scafo”, valgono per tutti gli accosti del bacino portuale.

**N.B.:** Ferme restando le altre disposizioni vigenti per gli accosti nn. 10 ed 11 della Banchina EURALLUMINA e n. 12 del pontile ACIDOTTO, è interdetto l'accosto a navi chimichiere le quali:

- 1) trasportino, anche in una sola cisterna ed indipendentemente dal quantitativo, merci liquide aventi punto di infiammabilità inferiore a 60° Celsius verificati con il sistema definito “a vaso chiuso”, ed a prescindere dallo strumento normativo ove vengono riportate (MARPOL, IISGOT, IMDG, normativa nazionale e comunitaria),
- 2) qualora abbiano trasportato una merce di cui al punto 1), la o le cisterne interessate dovranno essere ventilate in rada (esclusivamente nei punti PAPA 1 – 2 – 5) e sottoposte a successiva verifica a cura del Consulente Chimico di porto il quale dovrà rilasciare apposito certificato di GAS FREE e/o Non Pericolosità,

- 3) qualora, dai controlli del Consulente Chimico del porto, risultino elementi di pericolosità per l'uomo o per l'ambiente, la nave interessata verrà immediatamente fatta uscire dal porto a cura e spese degli interessati.

## **ARTICOLO 12**

### **(Interdizione degli accosti)**

L' Autorità Marittima ha facoltà di chiudere il porto ed interrompere le attività commerciali, in ogni caso in cui le condizioni meteomarine od altri eventi possano mettere a repentaglio la salvaguardia della vita umana, l'integrità delle unità e degli arredi portuali o causare inquinamenti marini, terrestri od aerei che possano creare nocumento all'ambiente.

## **CAPO II°**

### **TRATTAMENTO DELLE MERCI ALLA RINFUSA E NON,** **SOLIDE E LIQUIDE**

#### **ARTICOLO 13**

##### **(Definizioni – Campo di applicazione)**

Il presente Capo regola il trattamento di merci alla rinfusa e non, solide e liquide, nel porto di Portovesme.

**Carico solido alla rinfusa:** qualsiasi materia, che non sia un liquido od un gas, costituita da una combinazione di particelle, granuli od altra pezzatura più grande, generalmente omogenea come composizione, caricata/scaricata direttamente entro/da spazi della nave destinati al carico senza nessuna forma intermedia di contenimento.

**Nave portarinfuse:** una nave costruita, in generale, ad un ponte, con cisterne laterali superiori ed inferiori negli spazi destinati al carico ed adibita prevalentemente al trasporto alla rinfusa di carichi solidi secchi e comprende tipi di navi quali le navi per il trasporto di minerali e le navi miste petroliere – portarinfuse (Reg. 1 SOLAS Cap. IX). Tali caratteristiche devono essere certificate, a seconda del caso, dallo Stato di bandiera, da un Organismo Tecnico o da un Ente di Classifica che rilascia idonea documentazione.

**Gruppo A:**

merci alla rinfusa che possono divenire fluidi se trasportati con contenuto di umidità superiore all'umidità limite di trasporto (TML) – inclusi nell'Appendice A del citato Decreto.

**Gruppo B:**

merci che presentano un rischio chimico tale da poter originare situazioni di pericolo a bordo della nave – inclusi nell'Appendice B del citato Decreto.

**Gruppo C:**

merci che non possono divenire fluidi né possiedono rischi chimici – inclusi nell'Appendice C del citato Decreto.

**Coke di petrolio calcinato e non calcinato:**

residuo del petrolio in forma di polvere e scorie di piccola pezzatura, di colore nero e finemente suddiviso.

**Legno in trucioli:**

legno naturale ridotto meccanicamente in trucioli delle dimensioni approssimative di una carta di credito.

**Legno in pellets:**

prodotti derivanti dall'unione di segatura, corteccia, trucioli ed altri rifiuti della lavorazione del legno, privi di additivi o leganti salvo che non venga dichiarato.

**Materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa (MHB):**

merci che possono presentare rischi chimici quando vengano trasportati alla rinfusa, ma che non sono classificati come merci pericolose dall'IMDG Code.

**Concentrati:**

materiali che si ottengono da un minerale allo stato naturale per depurazione a mezzo di separazione fisica o chimica e rimozione di componenti di scarto.

**Merce Pericolosa in colli:**

qualsiasi sostanza, trasportata in "unità di carico" (containers, pallets, fusti, ecc..ecc.), inclusa in una della Classi, da 1 a 9, previste dall' "International Maritime Dangerous Goods" – IMDG.

**Nave Petroliera:**

qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di olio alla rinfusa

**Nave Chimichiera:**

qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di liquide nocive alla rinfusa.

**Olio:**

petrolio in ogni sua forma, incluso crude oil, fuel oil, sludge e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio (benzina, gasolio, ecc..ecc...)

**Pece:**

Prodotto del catrame che si forma durante la cottura del carbone. È di colore nero ed ha un odore caratteristico

**Fumi di acciaieria:**

“Electric Arc Fornace” (EAF) Dust – residui derivanti dalla lavorazione in altiforni elettrici per la fabbricazione di acciaio, formata, di norma, da una mistura di: ossido di calcio, ossido di ferro, ossido di piombo, ossido di magnesio, ossido di manganese, ossido di zinco, ossido di alluminio, zolfo, ossido di cromo. Può contenere, comunque in percentuali inferiori allo 0,1% anche: arsenico, ossido di arsenico, berillio, ossido di berillio, cobalto, ossido di cobalto.

**Sostanze liquide nocive:**

qualsiasi sostanza liquida (che abbia quindi una tensione di vapore non superiore a 2,8 kp/cm<sup>2</sup> alla temperatura di 37,8 C°) inclusa nell'Annesso II della Convenzione MARPOL 73/78 e suddivisi in categorie.

**Caricatore/Scaricatore:**

qualsiasi soggetto dal quale o nel cui nome o per conto del quale è stato concluso con il vettore un contratto di trasporto di merci via mare, o qualsiasi soggetto dal quale o nel cui nome o per conto del quale le merci sono effettivamente consegnate al vettore.

**Amministrazione:**

il Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

**Autorità Marittima:**

l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

## **ARTICOLO 14**

### **(Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto)**

I carichi solidi ammessi al trasporto marittimo sono quelli elencati nell'Appendice 1 del D.D. 1077/2007.

L'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi non elencati nella citata Appendice 1, può essere effettuato dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Per le navi estere il nulla osta allo sbarco di carichi solidi alla rinfusa non elencati in Appendice 1, da parte dell'Autorità Marittima, è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione del porto di imbarco o, in assenza, alla comunicazione di

idonee informazioni sulla natura fisica e chimica dei carichi da sbarcare da parte del Comando di bordo e sottoposto a verifica da parte del Consulente Chimico di porto.

**N.B.:** PER ALTRE TIPOLOGIE DI CARICO NON AMMESSE, (ESEMPIO ESPLOSIVI), VEDI IL CAPO X°

## **ARTICOLO 15**

### **(Requisiti di idoneità delle navi)**

Per il trasporto delle merci di cui all'Appendice 1 del D.D. 1007/2007, le navi devono essere in possesso della pertinente documentazione/certificazione così come riportato al Capitolo "Disposizione Amministrative" del citato Decreto Dirigenziale, punti 3 e 4.

## **ARTICOLO 16**

### **(Divieti)**

Il trasporto alla rinfusa di carichi solidi non può essere effettuato su navi passeggeri (navi che, a norma SOLAS, trasportino più di 12 passeggeri).

## **ARTICOLO 17**

### **(Autorizzazione all'imbarco – solo merci solide alla rinfusa)**

L'armatore od il raccomandatario marittimo della nave deve presentare all'Autorità Marittima, con **almeno 24 ore di anticipo** rispetto al previsto arrivo della nave:

- 1) **Istanza di Autorizzazione all'imbarco** , due copie, entrambe in bollo (**Allegato n. 1**)
- 2) **Scheda di caricazione**, due copie (**Allegato n. 2**)
- 3) **Scheda informazioni sul carico**, due copie (**Allegato n. 3**)
- 4) **Certificato di abilitazione** della nave al trasporto di carichi solidi alla rinfusa (secondo le categorie previste nel D.D. 1007/2007). Tale certificato deve essere depositato presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso al primo approdo della nave.
- 5) **Certificato**, rilasciato dal Consulente Chimico di porto riportante: il contenuto di umidità e l'umidità limite per il trasporto (**Gruppi A – B – C**).
- 6) **Certificato**, rilasciato dal Consulente chimico del porto, di non pericolosità chimica (**Gruppo B**)
- 7) **Informazioni aggiuntive**: a) bulk cargo shipping name (BCSN) della merce, b) classe IMO per i carichi pericolosi inseriti nel Gruppo B , eccetto i carichi MHB, c) numero ONU, preceduto dalla lettere UN, per i carichi pericolosi del Gruppo B, d) quantità totale della merce, e) fattore di stivaggio, f) procedure sul fattore di stivaggio, g) caratteristiche di scorrevolezza e angolo di riposo, h) possibilità di formazione di una base liquida durante il trasporto, i) gas tossici od infiammabili che possano essere generati dal carico, h) infiammabilità, esplosività, corrosività e tendenza del carico a provocare impoverimento di ossigeno, l) proprietà di autoriscaldamento del carico ed accorgimenti per la distribuzione dello stesso carico.
- 8) **Dichiarazioni aggiuntive** prescritte dalle tabelle relative ad ogni prodotto (Gruppi A – B – C).

- 9) **Scheda MFGA** per il prodotto da caricare (Gruppi A – B – C) (Medical first aid guide for use in accidents involving dangerous goods).
- 10) **Dichiarazione** di cui alla Regola 10.2 SOLAS Cap. XII (Dichiarazione di “massa volumica”), rilasciata da un Ente collaudatore accreditato dall'Amministrazione di produzione del prodotto o da un laboratorio della Pubblica Amministrazione od, in caso di giustificata urgenza, dal Consulente Chimico di porto.
- 11) **Piano di Caricazione**, in duplice copia , di cui alla Reg. 7.3 SOLAS Cap. VI (**Allegato n. 4**).
- 12) **Check-List di sicurezza terra – nave** per la caricazione, in duplice copia, di cui alla Ris. A.862(20). (**Allegato n. 5**).
- 13) **Manifesto speciale o piano di carico**, in duplice copia, di cui alla Reg. 7-2.2 parte A-1 SOLAS Cap. VII, in caso di imbarco di merci pericolose di cui alla Reg. 7 parte A-1 SOLAS Cap. VII.

## ARTICOLO 18

### (Nulla osta allo sbarco – solo merci solide alla rinfusa)

L'armatore od il raccomandatario marittimo della nave deve presentare all'Autorità Marittima, con **almeno 24 ore di anticipo** rispetto al previsto arrivo della nave:

- 1) **Istanza di Nulla osta allo sbarco** , due copie, entrambe in bollo (**Allegato n. 1**)
- 2) **Scheda di scaricazione**, due copie (**Allegato n. 2**)
- 3) **Scheda informazioni sul carico**, due copie (**Allegato n. 3**)
- 4) **Certificato di abilitazione** della nave al trasporto di carichi solidi alla rinfusa (secondo le categorie previste nel D.D. 1007/2007). Tale certificato deve essere depositato presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso al primo approdo della nave.
- 5) **Scheda Tecnica di sicurezza**, rilasciata dal Consulente Chimico di porto riportante tutte le caratteristiche chimico fisiche, eventuali pericoli e conseguenti procedure di manipolazione e di emergenza, comprensivi di presidi medici o di prevenzione necessari.
- 6) **Informazioni aggiuntive**: a) bulk cargo shipping name (BCSN) della merce, b) classe IMO per i carichi pericolosi inseriti nel Gruppo B , eccetto i carichi MHB, c) numero ONU, preceduto dalla lettere UN, per i carichi pericolosi del Gruppo B, d) quantità totale della merce, e) fattore di stivaggio, f) procedure sul fattore di stivaggio, g) caratteristiche di scorrevolezza e angolo di riposo, h) possibilità di formazione di una base liquida durante il trasporto, i) gas tossici od infiammabili che possano essere generati dal carico, h) infiammabilità, esplosività, corrosività e tendenza del carico a provocare impoverimento di ossigeno, l) proprietà di autoriscaldamento del carico ed accorgimenti per la distribuzione dello stesso carico.
- 7) **Dichiarazioni aggiuntive** prescritte dalle tabelle relative ad ogni prodotto (Gruppi A – B – C).
- 8) **Scheda MFGA** per il prodotto da caricare (Gruppi A – B – C) (Medical first aid guide for use in accidents involving dangerous goods).
- 9) **Dichiarazione** di cui alla Regola 10.2 SOLAS Cap. XII (Dichiarazione di “massa volumica”), rilasciata da un Ente collaudatore accreditato dall'Amministrazione di produzione del prodotto o da un laboratorio della Pubblica Amministrazione od, in caso di giustificata urgenza, dal Consulente Chimico di porto.

- 10) **Piano di Scaricazione**, in duplice copia , di cui alla Reg. 7.3 SOLAS Cap. VI (Allegato n. 4).
- 11) **Check-List di sicurezza terra – nave** per la scaricazione, in duplice copia, di cui alla Ris. A.862(20). (Allegato n. 5).
- 12) **Manifesto speciale o piano di scarico**, in duplice copia, di cui alla Reg. 7-2.2 parte A-1 SOLAS Cap. VII, in caso di sbarco di merci pericolose di cui alla Reg. 7 parte A-1 SOLAS Cap. VII.

## **ARTICOLO 19**

### **(Validità dei Certificati Chimici – Scheda Tecnica di Sicurezza)**

- 1) **CERTIFICATO** per “**umidità limite di trasporto**” e “**contenuto di umidità**” : a) ogni **4 (quattro) mesi** – inoltre b) in data non antecedente a **7 (sette) giorni** dall'imbarco (qualora, in detto lasso di tempo si verificano piogge o nevicate ed il prodotto non sia stoccato al coperto, il certificato di cui al presente punto b), deve essere ripresentato nell'immediatezza dell'imbarco).
- 2) **CERTIFICATO** di “**non pericolosità chimica**”: a) ogni **4 (quattro) mesi** – inoltre b) in data non antecedente a **7 (sette) giorni** dall' imbarco.
- 3) **SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA: sempre valida.**

**N.B.:** LA SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA, RISULTA SEMPRE VALIDA E PRESENTATA UNA TANTUM, QUALORA PERO' SI RICHIEDA IL NULLA OSTA ALLO SBARCO PER UN PRODOTTO PRIVO DI TALE SCHEDA (PERCHÈ MAI TRATTATO), SI RENDE NECESSARIO UN CERTIFICATO CHIMICO AD HOC OD UN'APPOSITA SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA.

- 4) **CERTIFICATO** di “**non pericolosità per carboniere** “ (**GAS FREE**): solo per l'apertura stive .
- 5) **CERTIFICATO** di “**non pericolosità per il “pet coke”** (**GAS FREE**): solo per l'apertura stive.
- 6) **CERTIFICATO** di “**non pericolosità per le “biomasse”** (**GAS FREE**): solo per l'apertura stive.
- 7) **CERTIFICATO** di “**non pericolosità per petroliere (OCD) e chimichiere (GAS FREE)**”: secondo i limiti temporali ivi indicati.

## **ARTICOLO 20**

### **(Coke di petrolio calcinato e non calcinato – Certificazione)**

- 1) Materiale la cui temperatura, al momento dell'imbarco sia pari o superiore a 55 ° Celsius:
  - obbligo di certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico di Porto prima di accedere agli spazi chiusi od alle stive.
- 2) Materiale la cui temperatura, al momento dell'imbarco sia inferiore a 55° Celsius:
  - obbligo, da parte della nave di produrre un certificato che attesti l'avvenuta caricazione di materiale avente temperatura all'imbarco inferiore a 55° Celsius

ed obbligo di monitorare – a cura del bordo - , rilevazioni sul contenuto di ossigeno e sulla produzione di monossido di carbonio e/o anidride carbonica prima di accedere agli spazi chiusi od alle stive.

In assenza di tale certificazione:

- obbligo di certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico di Porto prima di accedere agli spazi chiusi od alle stive.

## **ARTICOLO 21**

### **(Legno in trucioli e legno in pellets – BIOMASSE - Certificazione)**

Obbligo di certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico di Porto prima di accedere agli spazi chiusi od alle stive.

## **ARTICOLO 22**

### **(Carboniere)**

In caso di sbarco di carbone minerale, di qualsiasi tipologia e pezzatura, è reso obbligatorio il Certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico di Porto.

## **ARTICOLO 23**

### **(Merci in colli – Nulla osta allo sbarco - FUMI DI ACCIAIERIA - PECE)**

#### **1) FUMI DI ACCIAIERIA**

Limitatamente allo sbarco di merci in colli denominate “FUMI DI ACCIAIERIA”, è fatto obbligo di utilizzare permanentemente, durante le operazioni, idoneo automezzo dotato di sistema di aspirazione e ritenuta fumi. Le “BIG BAGS” ove viene contenuto il materiale devono essere in buono stato di manutenzione ed idonee a non disperdere la merce nell'ambiente.

Risulta parimenti obbligatorio l'utilizzo da parte degli operatori degli idonei DPI.

Essendo lo stesso prodotto, classificato pericoloso IMDG - Code, è reso obbligatorio il Nulla Osta per lo sbarco di “Merci Pericolose in Colli”. (Allegato n. 7).

- Prescrizioni aggiuntive per i FUMI DI ACCIAIERIA

- a) Qualora, a seguito di controlli a cura delle pertinenti Autorità Sanitarie (ASL – ARPAS), si riscontrino valori di radiazioni ionizzanti superiori ai limiti contemplati dal Dlgs. 230/95, (modificato dai DDlgs. 241/2000 e 257/2001) – **pari a 1msv di dose efficace** - , la scarica verrà immediatamente sospesa.
- b) È vietato il passaggio diretto delle big bags nave/automezzo in orario notturno (dal tramonto all'alba)

#### **2) PECE**

Limitatamente allo sbarco di merci in colli denominate “PECE”, è fatto obbligo di utilizzare permanentemente, durante le operazioni, idoneo automezzo dotato di sistema di aspirazione

e ritenuta polveri. Le "BIG BAGS", ove viene contenuto il materiale devono essere in buono stato di manutenzione ed idonee a non disperdere la merce nell'ambiente.

Risulta parimenti obbligatorio l'utilizzo da parte degli operatori degli idonei DPI, con particolare riferimento ad indumenti protettivi della cute e degli occhi.

- Prescrizioni aggiuntive per la PECE

- a) Per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre compresi, è fatto divieto di scaricare la merce definita "PECE" in orario diurno (ovvero dall'alba al tramonto).
- b) Durante il periodo di cui al precedente punto a), le "BIG BAGS" dovranno essere momentaneamente stoccate a terra e successivamente imbarcate sugli automezzi in orario diurno, con esclusione del periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 17.00.  
**N.B.: la merce sbarcata durante il periodo notturno, dovrà in ogni caso essere avviata fuori dall'area portuale entro le successive ore diurne, risultando proibito lo stoccaggio della stessa per il periodo notturno successivo.**
- c) Per il periodo dal 15 settembre al 15 giugno, le operazioni di sbarco della merce definita "PECE", non soggiace ai limiti temporali di cui ai precedenti punti a) e b), significando che, la stessa potrà essere sbarcata ad ogni ora del giorno ed immediatamente depositata sugli automezzi in orario diurno (rimane proibito l'immediato trasbordo nave/automezzo in orario notturno per l'intrinseca insicurezza della manovra in orario notturno).
- d) Lo sbarco della merce definita "PECE" è limitata ai soli Accosti n. 1/2 della Banchina Commerciale, risultando di contro proibita la scaricazione della stessa in tutti gli altri accosti del Porto.
- e) È fatto obbligo, durante tutta la durata delle operazioni di sbarco e stoccaggio della merce definita "PECE", di predisporre idonea doccia – dotata di lava occhi - , nelle immediate vicinanze della nave.
- f) È fatto obbligo, durante tutta la durata dello stoccaggio a terra della merce definita "PECE", di predisporre un automezzo destinato a bagnare la superficie adiacente alle BIG BAGS al fine di ridurre i rischi derivanti dal surriscaldamento della stessa.

Essendo entrambi i prodotti, classificati pericolosi IMDG - Code, è reso obbligatorio:

- 1) L'areazione delle stive prima dello sbarco.
- 2) L'ottenimento del Nulla Osta per lo sbarco di "Merci Pericolose in Colli".  
(Allegati nn. 7 – 8 - 9).

**N.B.: è comunque proibito lo sbarco delle merci definite "FUMI DI ACCIAIERIA" e "PECE", con modalità "alla rinfusa".**

**N.B.: è proibito sostare sul cassone dell'automezzo durante la caricazione dei sacconi ovvero, gli operatori portuali dovranno sostare a terra – a distanza di sicurezza (raggio grues) – e salire solamente dopo che i sacconi hanno toccato il pianale. La salita e la discesa dall'automezzo dovrà avvenire a mezzo scala di sicurezza o piattaforma mobile dotata di sponde di sicurezza.**

## ARTICOLO 24

## **(Merci liquide alla rinfusa – Autorizzazione all'imbarco – Nulla Osta allo sbarco - Certificazione – ACIDO SOLFORICO – SODA CAUSTICA - OCD)**

È fatto obbligo, prima di ottenere l'autorizzazione alla carica od alla scarica di sostanze liquide nocive alla rinfusa (così come definite alla voce "sostanze liquide nocive" dell'Art. 2 "definizioni" e pertinenti all'Annesso II MAR.POL.), di produrre il pertinente certificato del Consulente Chimico di porto.

**N.B.: il certificato chimico non è obbligatorio per lo sbarco di SODA CAUSTICA, salvo i casi di seguito elencati.**

È fatto obbligo, prima di ottenere l'autorizzazione alla scarica di merci alla rinfusa di olio (così come definito alla voce "Olio" dell'Art. 2 "definizioni" e pertinente all'Annesso I MAR.POL.), di produrre i pertinenti certificati di Gas Free e inertizzazione, a cura del Consulente Chimico di porto fermo restando che, il tenore di ossigeno presente non dovrà mai superare il 5% e che:

- a) dal 5% all'8%, la scarica non verrà autorizzata.
- b) oltre l'8%, la nave verrà immediatamente fatta uscire dal porto, a spese della stessa.

Fermo restando le altre disposizioni vigenti per gli accosti nn. 10 ed 11 della Banchina EURALLUMINA e n. 12 del pontile ACIDOTTO, è interdetto l'accosto a navi chimichiere le quali:

1. trasportino, anche in una sola cisterna ed indipendentemente dal quantitativo, merci liquide aventi punto di infiammabilità inferiore a 60° Celsius verificati con il sistema definito "a vaso chiuso", ed a prescindere dallo strumento normativo ove vengono riportate (MARPOL, IISGOT, IMDG, normativa nazionale e comunitaria).
2. Qualora abbiano trasportato una merce di cui al punto 1), la o le cisterne interessate dovranno essere ventilate in rada (esclusivamente nei punti PAPA 1 – 2 – 5) e sottoposte a successiva verifica a cura del Consulente Chimico di porto il quale dovrà rilasciare apposito certificato di GAS FREE e/o Non Pericolosità,
3. Qualora, dai controlli del Consulente Chimico del porto, risultino elementi di pericolosità per l'uomo o per l'ambiente, la nave interessata verrà immediatamente fatta uscire dal porto a cura e spese degli interessati.

La carica e la scarica di merci liquide pericolose alla rinfusa (escluso l'OCD) è sottoposta al rilascio di Autorizzazione all'imbarco e Nulla osta allo sbarco (allegati nn. 10 – 11 – 12).

## **ARTICOLO 25 (Obbligo panne )**

La carica, scarica o trasbordo di "Olio Combustibile denso" (OCD), di qualsiasi altra merce liquida caricata alla rinfusa ed inclusa all'Annesso I° della Convenzione MARPOL 73/78. Nonché di "Coke di Petrolio" – calcinato e non calcinato – di qualsiasi pezzatura (PET

COKE), deve obbligatoriamente prevedere la totale circuizione della nave a mezzo panne galleggianti le quali, devono rimanere in opera da prima l'inizio delle operazioni a dopo la fine delle stesse; compreso il tempo eventualmente necessario per bonificare la zona di mare compresa tra lo scafo, la banchina e le stesse panne, qualora si sia verificata una caduta di prodotto.

## **ARTICOLO 26** **(Divieto interrimento fondali )**

Tanto che la merce trattata sia classificata inquinante marino che non, è' fatto obbligo, agli operatori portuali, sia che agiscano su banchine pubbliche che in concessione, di evitare il getto di materiali in acqua, rimuovere eventuali oggetti sommersi dovuti alla propria attività e porre in essere tutto quanto risulti necessario ad evitare l'interrimento dei fondali e l'intorbidamento delle acque portuali – dal presente articolo discende l'obbligo di munire i punti di transito delle benne, tra nave e banchina, nel tragitto bordo nave e viceversa, di idonea telatura o scivoli.

## **ARTICOLO 27** **(Sospensione)**

L'Autorità Marittima, in qualunque caso venga messa a rischio la salute pubblica e/o l'ambiente marino e costiero, a causa dell'eccessiva polverosità delle operazioni, ha facoltà di interrompere le stesse sino al momento in cui le cause scatenanti vengano a cessare.

## **ARTICOLO 28** **(Dispositivi di sicurezza – Individuali e collettivi)**

Fermo restando il fatto che, tutte le operazioni ed i servizi portuali in essere, devono essere svolti secondo le procedure previste dal Piano di Sicurezza elaborato da ogni singolo operatore, che i soggetti stessi debbono essere dotati dei DPI previsti e che debbono essere assicurati i livelli di illuminazione, pulizia, facilità di accesso e fuga previsti, e che ogni caricatore/scaricatore interessato a qualsiasi titolo nelle operazioni di carica/scarica di merci – **siano esse solide, liquide, alla rinfusa e non** - , deve rispettare il contenuto scaturente dai Dlgs nn. 271 e 272 del 1999, dal Dlgs 626/94, comprese modificazioni ed integrazioni; nonché il contenuto delle norme internazionali in materia (BLUE CODE – SOLAS) e le specifiche norme sotto riportate:

- 1) DPR 27/04/1955, N. 547 – NORME GENERALI DI PREVENZIONI INFORTUNI
- 2) DPR 19/03/1956, N. 302 – PREVENZIONE INFORTUNI
- 3) DPR 19/03/1956, N. 303 - NORME DI IGIENE DEL LAVORO
- 4) DLGS 15/08/1991, N. 277 – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI
- 5) DLGS 04/12/1992, N. 475 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 6) DLGS 17/03/1995, N. 230 – (MODIFICATO EX DDLGS 26/05/2000, N. 241 E 09/05/2001, N. 257) – PROTEZIONE DA RADIAZIONI IONIZZANTI
- 7) DLGS 19/03/1996, N. 242 – MIGLIORAMENTI SULLA SICUREZZA DEL LAVORO
- 8) DPR 24/07/1996, N. 459 – DIRETTIVA MACCHINE DA LAVORO
- 9) DLGS 14/08/1996, N. 493 – SEGNALETICA DI SICUREZZA

- 10) DLGS 04/08/1999, N. 359 – INTEGRAZIONE ALLA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE
- 11) DLGS 25/02/2000, N. 66 – PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI CANCEROGENI
- 12) DLGS 02/02/2002, N. 25 – PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI CHIMICI
- 13) DLGS 12/06/2003, N. 233 – SICUREZZA IN ATMOSFERE ESPLOSIVE
- 14) DPR 03/07/2003, N. 222 – CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA
- 15) DLGS 08/07/2003, N. 235 – INTEGRAZIONE ALLA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE
- 16) DI 15/07/2003, N. 388 – PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
- 17) DLGS 19/08/2005, N. 187 – ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE
- 18) DLGS 10/04/2006, N. 195 – ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI (RUMORE)
- 19) DLGS 25/07/2006, N. 257 – ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO
- 20) L. 123/2007 – NORME DI PRINCIPIO E DELEGA AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO.
- 21) **DLGS 09/04/2008, N. 81 – ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.**

**si fa obbligo di dotarsi delle seguenti dotazioni aggiuntive e di adottare le seguenti modalità operative:**

- 1) **BARELLA A CANOA** – (COMPENSIVA DI IMBRAGATURA): almeno 1 (una), disposta sul ponte nave.
- 2) **CAVO DI SICUREZZA** IGNIFUGO CON IMBRAGATURA: in numero appropriato al numero degli operatori, da utilizzare in caso di discesa/risalita stive.
- 3) **RESPIRATORE A CICLO CHIUSO**: almeno 1 (uno), disposto sul ponte nave.
- 4) **E.B.D.D.** (RESPIRATORE DI EMERGENZA): 1 (uno) per ogni operatore in stiva o locale ad essa contiguo, a tracolla.
- 5) **RILEVATORE DI OSSIGENO**: almeno 1 (uno), da utilizzarsi all'apertura di ogni singola stiva e ad intervalli di massimo un'ora in caso di operatori in stiva. **Qualora il tenore di ossigeno risulti inferiore a 20,8 % è proibito scendere in stiva fino a nuova areazione e nuova misurazione positiva.**
- 6) **RILEVATORE** DI CO<sub>2</sub> – CO – ANIDRIDE SOLFOROSA: almeno 1(uno), a lettura continua, da utilizzarsi in caso di mezzo meccanico a combustione interna in stiva.
- 7) **MASCHERE ANTIGAS**: in numero e tipo appropriato al numero degli operatori ed al tipo di carico, disposte sul ponte nave.
- 8) **CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO**: almeno 1 (una), disposta sul ponte nave.
- 9) **MASCHERINE, OCCHIALI e TUTE** Antipolvere: in numero appropriato al numero degli operatori, sempre indossati in caso di merce ad elevata polverosità.
- 10) **MARMITTA AD ACQUA – RETE PARASCINTILLE**: ogni mezzo meccanico destinato a lavorare in stiva dovrà essere dotato di detti accorgimenti.

**N.B.:** I SINGOLI OPERATORI (IL “CARICATORE/SCARICATORE” DELLE DEFINIZIONI), DOVRÀ ELABORARE APPOSITE PROCEDURE PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE DEI MATERIALI SOPRA ELENCATI, ADDESTRARE ED INDIVIDUARE IL PERSONALE PREPOSTO, TENERE APPOSITO REGISTRO SU CUI SEGNARE LE RILEVAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 5) E 6).

## **ARTICOLO 29**

## (Omologazione)

Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature ed i dispositivi di protezione individuale, dovranno essere di tipo antistatico, conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica di sicurezza vigente. Anche le restanti attrezzature, individuali o di squadra, non direttamente riconducibili alla categoria "abbigliamento", dovranno essere di tipo antistatico, antideflagrante, ignifugo e conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica di sicurezza vigente.

### ALLEGATO NR. 1

**All'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIACOSTIERA di PORTOSCUSO**  
To the Harbour Master Office Coast Guard of PORTOSCUSO

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Il sottoscritto _____                              | con sede in _____                                 |
| The undersigned _____                              | Address _____                                     |
| Tel _____                                          | fax _____                                         |
| Phone number _____                                 | Fax number _____                                  |
| armatore/raccomandataro marittimo della nave _____ | n. IMO _____                                      |
| Owner / ship's agent of the ship _____             | IMO no _____                                      |
| bandiera _____                                     | TSL (GT) _____ data di impostazione chiglia _____ |
| Flag _____                                         | G.T. _____ Year of built _____                    |
| Abilitata a navigazione _____                      | E.T.A. _____ ormeggio _____                       |
| Navigation _____                                   | E.T.A. _____ Berth _____                          |

### **CHIEDE REQUIRES**

L'autorizzazione all'imbarco e trasporto / il nulla osta allo sbarco sulla / dalla nave predetta dei carichi di cui all'unita scheda di caricazione (allegato 3);  
the authorization to load and transport / to unload the cargoes reported in the loading form (annex 3) on / from the mentioned ship;

### **DICHIARA: DECLARES:**

che sulla base delle dichiarazioni ricevute lo stivaggio del carico a bordo sarà effettuato, a cura del comando di bordo, tenendo conto:

that aboard the stowage of the cargo will be made, by the master, considering:

1. della certificazione della nave;

- the ship's certification;
2. della presenza di altro carico a bordo (merci pericolose e/o derrate alimentari);  
the dangerous goods and/or foodstuffs aboard the ship
  3. dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal D.M. 22 luglio 1991 e, solo per navi in navigazione internazionale, delle norme di sicurezza di cui al cap. VI della SOLAS;  
the methods of segregation and stowage established by D.M. 22 July 1991 and by safety regulations of SOLAS VI
  4. delle condizioni riportate nel libretto di carico di cui alla regola 7.2 del cap. VI della SOLAS o nel fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall'organismo tecnico;  
the booklet according to SOLAS VI/7.2;
  5. del piano di caricazione/scaricazione, concordato tra comandante e rappresentante del terminale di cui alla regola 7.3 del cap. VI della SOLAS (allegato 5).  
the loading / unloading plan, agreed by master and terminal, according to SOLAS VI/7. (annex 5)

**ALLEGA  
ENCLOSES**

Data \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_

(Nome, cognome e firma)  
(Name, surname and signature)

**ALLEGATO NR. 2**



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Strada Provinciale n .2 s.n.c. – Tel. 0781/5090114

HARBOUR MASTER OFFICE  
COAST GUARD

VISTA:

REGARDING:

- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;  
the mentioned application and the enclosed documents;
- la normative vigente in materia di trasporto di carichi solidi alla rinfusa.  
the regulations in force about carriage of dangerous goods in bulk.

**SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO**  
LOADING AND TRANSPORT IS AUTHORIZED

**NULLA OSTA ALLO SBARCO**  
UNLOADING IS AUTHORIZED

dei carichi indicati nella scheda di caricazione allegata (tranne quelli cancellati) alle seguenti condizioni:

of the cargoes reported in the enclosed loading form (except those are deleted) observing the following prescription:

1. le operazioni di imbarco/sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;

loading/unloading operations shall be controlled by the master and by an officer whom he can rely on, following the safety regulations, provided for by regulations in force, and shall be done without any hazards for people or things;

2. il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;  
the master shall follow what provided for by the above mentioned regulations and certifications;
3. la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico – sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia (vale solo per l'imbarco e trasporto);  
the ship must be equipped with the prescribed individual protective equipments and medical-health aids (only for loading and shipping);
4. devono essere osservati i criteri di stivaggio previsti dalla normativa applicabile;  
the stowage methods, prescribed by regulations in force, must be observed;
5. le operazioni devono svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza di cui alla check-list di sicurezza terra-nave concordata tra il Comandante della nave e il rappresentante del terminale.  
Operations must follow the safety regulations mentioned in the ship-shore check-list, agreed by master and terminal.

Data \_\_\_\_\_

Date

(Timbro e firma)  
(Seal and signature)

**ALLEGATO NR. 3**

|                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                           |                                                   |                                                             |                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|
| All'Autorità Marittima di<br>To the Harbour Master Office of<br><b>PORTOSCUSO</b>                                                                                  |                                       | SCHEDA DI CARICAZIONE/SCARICAZIONE/TRANSITO DI CARICHI<br>SOLIDI ALLA RINFUSA<br>FORM FOR LOADING/UNLOADING/TRANSIT OF SOLID BULK CARGOES |                                                   |                                                             |                 |  |  |
| NAVE:<br>SHIP'S NAME:                                                                                                                                              | Stazza lorda:<br>Gross tonnage:       | N° iscrizione:<br>Official number:                                                                                                        | Viaggio da:<br>Voyage from:                       | Eventuale scalo in porto italiano:<br>Italian port of call: |                 |  |  |
| Nazionalità:<br>Nationality:                                                                                                                                       | Uff. Iscrizione:<br>Port of Registry: |                                                                                                                                           | a:<br>to:                                         |                                                             |                 |  |  |
| NOME TECNICO DELLA MERCE<br>TECHICAL NAME OF THE GOODS                                                                                                             | GRUPPO<br>GROUP                       | QUANTITÀ<br>QUANTITY                                                                                                                      | N° ONU<br>UN No.                                  | CLASSE<br>CLASS                                             | N° BC<br>BC No. |  |  |
|                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                           |                                                   |                                                             |                 |  |  |
| DOCUMENTI ALLEGATI<br>DOCUMENTS TO BE ENCLOSED<br><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |                                       |                                                                                                                                           | IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO<br>THE SHIP'S AGENT  |                                                             |                 |  |  |
|                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                           | L'AUTORITÀ MARITTIMA<br>THE HARBOUR MASTER OFFICE |                                                             |                 |  |  |

**ALLEGATO NR. 4**

**SCHEDA INFORMAZIONI SUL CARICO  
FORM FOR CARGO INFORMATION**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Caricatore<br>Shipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numero(i) di riferimento<br>Reference number(s)       |
| Destinatario<br>Consignee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vettore<br>Carrier                                    |
| Nome/mezzo di trasporto<br>Name/means of transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istruzioni o altro<br>Instructions or other matters   |
| Luogo-porto di partenza<br>port-place of departure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| Luogo-porto di destinazione<br>Port-place of destination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Massa lorda (kg-tonnellate)<br>Gross mass (kg-tonnes) |
| Descrizione generale del carico<br>(Tipo di materiale e pezzatura)<br>General description of the cargo<br>(type of material, particle size)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| <p>Specifiche del carico:<br/>Specification of the cargo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fattore di stivaggio<br/>Stowage factor</li><li>- Angolo di riposo<br/>Angle of repose</li><li>- Istruzioni per il livellamento<br/>Trimming procedures</li><li>- Proprietà chimiche * se presenti pericoli potenziali<br/>Chemical properties * if potential hazard</li></ul> <p>* come classe IMO, n°UN o BC e n°EmS<br/>* e.g. IMO class, UN No. or BC No and EmS No.</p> |                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciali proprietà del carico<br>Relevant special properties of the cargo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificati addizionali *<br>Additional certificate(s) *<br><br><input type="checkbox"/> Certificato del contenuto di umidità e del valore di umidità limite per il trasporto<br>Certificate of moisture content and transportable moisture limit<br><input type="checkbox"/> Certificato attestante l'esposizione all'ambiente<br>Weathering certificate<br><input type="checkbox"/> Certificato di esenzione<br>Exemption certificate<br><input type="checkbox"/> Altro (specificare)<br>Other (specify)<br><br>*se richiesti<br>*if required |
| DICHIARAZIONE<br>DECLARATION<br>Con la presente dichiaro che la spedizione è completamente e accuratamente descritta e che i risultati delle prove forniti e le altre specifiche, per quanto ne sia a conoscenza, sono corretti e possono essere considerati rappresentativi del carico da imbarcare.<br>I hereby declare that the consignment is fully and accurately described and that the given test results and other specifications are correct to the best of my knowledge and belief and can be considered as representative for the cargo to be load. | Nome/qualifica, compagnia/organizzazione di chi firma<br>Name/status, company/organization of signatory<br><br><br>Luogo e data<br>Place and date<br><br><br>Firma per conto del caricatore<br>Signature on behalf of shipper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ALLEGATO NR. 5**

### Piano di carica / scarica

Il piano di carica/scarica deve essere preparato secondo il modello mostrato qui sotto. Può essere utilizzato uno schema differente, assicurandosi che contenga tutte le informazioni essenziali contenute all'interno della cornice più marcata.

The loading/unloading plan should be prepared in a form such as shown below. A different form may be used provided it contains the essential information enclosed in the heavy line box.

### Loading / Unloading Plan

[illegible]

**CHECK-LIST DI SICUREZZA TERRA-NAVE  
SHIP SHORE SAFETY CHECK LIST**

**Per caricazione / scaricazione di navi trasportanti carichi solidi alla rinfusa  
For loading or unloading dry bulk cargo carriers**

Data:.....  
Date

Porto: ..... Terminale / Banchina .....  
Port Terminal /Quay

Pescaggio nella zona di ormeggio: .....  
Available depth of water in berth

Altezza minima riferita alla linea di galleggiamento \*: .....  
Minimum air draft \*

Nome della Nave: .....  
Ship's name

Pescaggio all'arrivo (letto/calcolato): .....  
Arrival draft (read / calculated)

Altezza riferita alla linea di galleggiamento: .....  
Air draft

Pescaggio alla partenza (calcolato): .....  
Calculated departure draft

Altezza riferita alla linea di galleggiamento: .....  
Air draft

\* il termine altezza minima riferita alla linea di galleggiamento deve essere considerato con attenzione: se la nave è su di un fiume o estuario, normalmente questo indica l'altezza massima dell'albero per poter passare sotto i ponti, mentre in banchina indica l'altezza disponibile o richiesta per passare sotto i sistemi di caricazione-scaricazione.

\*the term air draft should be construed carefully: if the ship is in a river or an estuary, it usually refers to maximum mast height for passing under bridges, while on the berth it usually refers to the height available or required under loader or unloader.

Il comandante e il responsabile del terminale, o un loro rappresentante devono compilare congiuntamente la check-list. Per la sicurezza delle operazioni si richiede che si risponda affermativamente a tutte le domande e che si vistino tutte le voci. Se ciò non è possibile, devono essere forniti i motivi, e gli accordi raggiunti riguardo alle precauzioni da prendere tra la nave e il terminale. Se una domanda non fosse applicabile scrivere "N/A"; spiegando, se possibile, il perché.

The master and terminal manager, or their representatives should complete the check list jointly. The safety of operations requires that all questions should be answered affirmatively and the boxes ticked. If this is not possible, the reason should be given, and agreement reached upon precautions to be taken between ship and terminal. If a question is considered to be not applicable write "N/A", explaining why if appropriate.

NAVE

TERMINALE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SHIP                     | TERMINAL                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Il pescaggio nella zona di ormeggio e l'altezza riferita alla linea di galleggiamento sono sufficienti per le operazioni di caricazione / scaricazione?<br>Is the depth of water at the berth, and the air draft, adequate for the cargo operation to be completed?                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. I sistemi di ormeggio sono adatti per contrastare gli effetti locali della marea, della corrente, delle condizioni meteorologiche, del traffico e delle navi in banchina?<br>Are mooring arrangement adequate for all local effects of tide, current, weather, traffic and craft alongside?                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. In caso di emergenza, la nave è in grado di allontanarsi dalla banchina in qualunque momento?<br>In emergency, is the ship able to leave the berth at any time?                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Esiste un mezzo di accesso sicuro tra la nave e la banchina?<br>Controllato da: Nave/Terminale<br>(sbarrare la voce corretta)<br>Is there safe access between the ship and the wharf?<br>Tended by Ship/Terminal<br>(cross out as appropriate)                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Il sistema di comunicazione concordato tra la nave e il terminale è operativo?<br>Metodo di comunicazione .....Lingua.....<br>Canali radio / numeri di telefono .....<br>Is the agreed ship / terminal communications system operative?<br>Communication method.....Language .....<br>Radio channels / telephone number .....                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Sono chiaramente identificate le persone a cui fare riferimento durante le operazioni?<br>Personale di contatto della nave.....<br>Personale di contatto a terra.....<br>Ufficio.....<br>Are the liaison contact persons during operations positively identified?<br>Ship contact persons .....<br>Shore contact persons .....<br>Location ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Ci sono, a bordo, equipaggio e, a terra, personale sufficienti per affrontare un'emergenza?<br>Are adequate crew on board, and adequate staff in the terminal for emergency?                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Sono state comunicate e concordate operazioni di bunkeraggio?                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Have any bunkering operations been advised and agreed?

9. Sono state comunicate e concordate riparazioni alla banchina o alla nave?

Have any intended repairs to wharf or ship whilst alongside been advised and agreed?

☐
☐

10. È stata concordata una procedura per riferire e registrare eventuali danni derivanti dalle operazioni di caricazione / scaricazione?

Have a procedure for reporting and recording damage from cargo operations been agreed?

☐
☐

11. La nave è fornita di copia delle norme portuali e del terminale, incluse le prescrizioni di sicurezza ed antinquinamento e i dettagli dei servizi di emergenza?

Has the ship been provided with copies of port and terminal regulations, including safety and pollution requirements and details of emergency services?

☐
☐

12. Il caricatore ha comunicato al Comandante le caratteristiche del carico, secondo quanto indicato dalle prescrizioni del Capitolo VI della SOLAS?

Has the shipper provided the Master with the properties of the cargo in accordance with the requirements of Chapter VI of SOLAS?

☐
☐

13. L'atmosfera nelle stive e nei locali chiusi in cui può essere necessario entrare è sicura, sono stati identificati i carichi fumigati ed è stata concordata tra la nave e il terminale la necessità di monitorare l'atmosfera?

Is the atmosphere safe in holds and enclosed space to which access may be required, have fumigated cargoes been identified and has the need for monitoring of atmosphere been agreed by ship and terminal?

☐
☐

14. Sono stati forniti alla nave / terminale il valore della capacità di movimentazione del carico ed ogni valore limite di movimento dei caricatori / scaricatori?

Caricatore.....

Caricatore.....

Caricatore.....

Have cargo handling capacity and any limits of travel for each loader/unloader been passed to the ship/terminal?

Loader.....

Loader.....

Loader.....

☐
☐

15. È stato definito un piano di caricazione / scaricazione per ogni fase caricazione / scarica della zavorra o scaricazione / zavorramento?

Copia depositata a .....

Has a cargo loading or unloading plan been calculated for all stages of loading / deballasting or unloading /

☐
☐

ballasting?  
Copy lodged with .....

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <p>16. Sono state chiaramente identificate nel piano di caricazione / scaricazione le stive in cui si dovrà lavorare, evidenziando la sequenza dei lavori, la quantità di carico da trasferire ogni volta che la stiva lavora?<br/>Has the holds to be worked been clearly identified in the loading or unloading plan, showing the sequence of work and the grade and tonnage of cargo to be transferred each time the hold is worked?</p>                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>17. È stata valutata la necessità di livellare il carico nelle stive e concordati il metodo e il grado?<br/>Has the need for trimming of cargo in the holds been discussed, and the method and extent been agreed?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>18. Sia la nave che il terminale sono d'accordo che nel caso in cui il programma di zavorramento rimanga indietro rispetto alle operazioni sul carico, sarà necessario interrompere le operazioni di caricazione / scaricazione finchè lo zavorramento non sarà tornato in pari?<br/>Do both ship and terminal understand and accept that if the ballast programme becomes out of step with the cargo operation, it will be necessary to suspend cargo operation until the ballast operation has caught up?</p> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>19. Sono state esplicitate alla nave ed accettate, le procedure per la rimozione dei residui di carico dalle stive durante la scaricazione?<br/>Have the intended procedures for removing cargo residues lodged in the holds while unloading, been explained to the ship and accepted?</p>                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>20. Sono state definite e concordate le procedure per l'assetto definitivo della nave in caricazione?<br/>Have the procedure to adjust the final trim of the loading ship been decided and agreed?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>21. Al termine è stato riferito il tempo richiesto dalla nave per essere pronta a partire, al termine delle operazioni?<br/>Has the terminal been advised of the time required for the ship to prepare for sea, on completion of cargo work?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ora.....  
Time

Data.....  
Date

Per la nave .....  
For ship

Per il terminale.....  
For terminal

Grado.....  
Rank

Posizione / titolo.....  
Position / title

**ALLEGATO NR. 7**

**All'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ armatore/raccomandatario \_\_\_\_\_ marittimo \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ nave \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. IMO \_\_\_\_\_ bandiera \_\_\_\_\_ T.S.L. (GT) \_\_\_\_\_ data di \_\_\_\_\_  
impostazione chiglia \_\_\_\_\_ abilitata a navigazione \_\_\_\_\_  
E.T.A. \_\_\_\_\_ ormeggio \_\_\_\_\_

**CHIEDE**  
**IL NULLA OSTA ALLO SBARCO**

dalla nave predetta delle merci pericolose di cui all'unità lista;

**DICHIARA**

1. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
  - a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_;
  - b) attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_ -
  - c) Codice IMDG; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale e, entro il 31 luglio 2006, in navigazione con esclusione della locale).
2. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
  - gli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del Codice IMDG/DM 18.11.2005;
  - i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
  - i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR;
  - i veicoli cisterna (esclusi i contenitori cisterna) ed i contenitori per il trasporto alla rinfusa (bulk containers) sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente Codice IMDG/DD 18.11.2005;
  - i carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;
  - i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14);
  - i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
3. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
  - i dati relativi alle merci riportano il corretto nome di spedizione e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
  - le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate e marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, che sono state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
4. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso tenendo conto:
  - della certificazione della nave;
  - delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
  - dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal Codice IMDG;

**ALLEGA**

a) Certificato del Chimico del Porto

Data \_\_\_\_\_

(nome, cognome e firma)

**ALLEGATO NR. 7**



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Strada Provinciale n .2 s.n.c. – Tel. 0781/5090114

**VISTA:**

- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
- la lista delle merci pericolose da sbarcare (allegato 8 al Regolamento del Porto);
- il modello per il trasporto multimodale di merci pericolose (allegato 9 al regolamento del Porto);
- il certificato del Chimico del Porto;
- la SOLAS 74, l'Annesso III alla MARPOL 73/78 e l'IMDG Code, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose;

**NULLA OSTA ALLO SBARCO**

delle merci pericolose indicate nella lista allegata alle seguenti condizioni:

- le operazioni di sbarco debbono avvenire sotto controllo del comandante o di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
- il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia ;
- 

---

---

---

Portoscuso, \_\_\_\_\_

ILCOMANDANTE

**LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE**NAVE \_\_\_\_\_  
Porto di \_\_\_\_\_Partenza/arrivo del \_\_\_\_\_  
Ormeggio \_\_\_\_\_

| Porto di destinazione/provenienza merce (2) | Numer<br>o UN | Nome di spedizione appropriato (Proper Shipping Name) (3) | Classe o divisione | Gruppo di imballaggio (Packing Group) (4) | Tipo o codice identificazione imballaggio (5) | Numero colli | Massa o volume totale | Codice alfanumerico del contenitore o targa o sigla unità di carico e/o unità di trasporto o chiatta |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |               |                                                           |                    |                                           |                                               |              |                       |                                                                                                      |

Firma del raccomandatario marittimo o dell'armatore della nave: \_\_\_\_\_

**NOTE:**

- (1) Deve essere compilata una lista per l'imbarco ed una lista per lo sbarco
- (2) Porto di destinazione: va indicato per le merci da imbarcare. Porto di provenienza: va indicato per le merci da sbarcare
- (3) Denominazione riportata nella parte 3 del codice IMDG/ADR; le sostanze incluse nell'annesso III alla Marpol 73/78 devono essere indicate con la dizione "INQUINANTE MARINO" (MARINE POLLUTANT).
- (4) Non previsto per le cisterne e le classi per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (5) Il codice di identificazione imballaggio non è previsto per le cisterne e per le classi 1, 2 e 7, nonché per le altre classi, per le quali non è espressamente indicato nel codice IMDG/ADR.
- (6) Specificare se massa lorda o netta, il volume deve essere espresso in litri.
- (7) Per le merci pericolose trasportate in quantità limitate deve essere indicato "quantità limitate" o "LQ" o "LTD-QTY".

## MODELLO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM

Questo può essere usato come dichiarazione per merci pericolose in accordo ai requisiti della SOLAS 74, capitolo VII, regola 4; .  
This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 4; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 1 Speditore <i>Shipper /Consignor/Sender</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 Numero del documento di trasporto <i>Transport document number</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 3 Pagna 1 di      pagine<br>Page 1 of      pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4 Riferimento speditore <i>Shipper's reference</i>                                                                    |                                     |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5 Riferimento spedizioniere <i>Freight forwarder's reference</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
| 6 Destinatario <i>Consignee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Vettore (a cura del vettore) <i>Carrier (to be completed by the carrier)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
| 8 Questa spedizione è sottoposta alle limitazioni prescritte per:<br>(Cancellare ove non applicabile)<br><i>This shipment is within the limitations prescribed for:</i><br>(Deleted non -applicable)<br>AEREO PASSEGGERI E CARGO<br>PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE<br>Io sottoscritto dichiaro che i contenuti di questa spedizione sono di seguito descritti in modo completo ed accurato con il Nome di Spedizione Appropriato, e sono classificati, imballati, marcati ed etichettati/pennellati conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali applicabili.<br><i>SHIPPER'S DECLARATION</i><br>I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in full respect in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 9 Informazioni aggiuntive relative alla movimentazione <i>Additional handling information</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                       |                                     | 10 Nave /volo No e data<br>Vessel / Flight No. And date |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                       |                                     | 11 Porto/luogo di imbarco<br>Port/Place of loading      |  |
| 12 Porto/luogo di sbarco<br>Port/Place of discharge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 13 Destinazione<br>Destination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
| 14 Marchi spedizione<br><i>Shipping marks</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | *Numero e tipo di imballaggi; descrizione delle merci<br>* Number and Kind of packages; description of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Massa lorda (Kg)<br><i>Gross mass (Kg)</i>                                                                            | Massa netta (Kg)<br><i>Net mass</i> |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Volume (m <sup>3</sup> )<br><i>Cube (m<sup>3</sup>)</i>                                                               |                                     |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
| 15 No. identificazione container/<br>No. Immatricolazione veicolo<br><i>Container identification No/<br/>Vehicle registration No</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 16 Numero (i) sigillo<br>Seal number(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 17 Dimensione & tipo del<br>contenitore/veicolo<br>Container/Vehicle size & type                                      |                                     |                                                         |  |
| 18 Tara (Kg)<br>Tare mass (Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 19 Massa lorda totale (compresa la tara) (Kg)<br>Total gross mass (including tare) (Kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
| CERTIFICATO DI RIEMPIMENTO DEL CONTAINER/VEICOLO<br>Io sottoscritto dichiaro che le merci sopra descritte sono state sistemate /caricate nel container/veicolo sopra identificato conformemente alle disposizioni applicabili.<br>DEVE ESSERE COMPLETATO E FIRMATO PER TUTTI I CARICHI NEL CONTENITORE/VEICOLO DALLA PERSONA RESPONSABILE DELLA SISTEMAZIONE/CARICAZIONE<br><i>CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE</i><br>I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions. 1<br>MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/VEHICLE LOAD BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING |  | 21 RICEVUTA ALLA RICEZIONE DELLE MERCI<br>Ricevuto il suddetto numero di colli/containers/riocchi in apparente buon ordine e condizione salvo le seguenti reserve: ANNOTAZIONI DEL RICEVENTE.<br><i>RECEIVING ORGANIZATION RECEIPT</i><br>Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition, unless stated hereon: RECEIVING ORGANIZATION REMARKS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                       |                                     |                                                         |  |
| 20 Nome della società <i>Name of company</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nome del trasportatore <i>Haulier's name</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 22 Nome della società (DELLO SPEDITORE CHE PREPARA QUESTO)<br><i>Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE)</i> |                                     |                                                         |  |
| Nome/posizione del dichiarante. <i>Name /status of declarant</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | No. Immatricolazione veicolo <i>Vehicle registration No.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nome/posizione del dichiarante<br><i>Name/status of declarant</i>                                                     |                                     |                                                         |  |
| Luogo e data <i>Place and date</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Firma e data <i>Signature and date</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Luogo e data <i>Place and date</i>                                                                                    |                                     |                                                         |  |
| Firma del dichiarante <i>Signature of declarant</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | FIRMA DEL CONDICENTE <i>DRIVER'S SIGNATURE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Firma del dichiarante <i>Signature of declarant</i>                                                                   |                                     |                                                         |  |

**\* MERCI PERICOLOSE:**

Si deve specificare: Nome di Spedizione Appropriato, classe di pericolo, No. UN, gruppo di imballaggio, (dove assegnato) inquinante marino ed osservare le prescrizioni dello speditore in applicazione ai regolamenti nazionali ed internazionali. Allo scopo del Codice IMDG vedere 5.4.1.4..

<sup>1</sup> Allo scopo del Codice IMDG, vedere 5.4.2.

**ALLEGATO NR. 10**

**All'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
 tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ armatore/raccomandataro marittimo della nave \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 IMO \_\_\_\_\_ bandiera \_\_\_\_\_ T.S.L. (GT) \_\_\_\_\_ data di impostazione chiglia \_\_\_\_\_  
 abilitata a navigazione \_\_\_\_\_ E.T.A. \_\_\_\_\_ ormeggio \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
 prevista partire alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ con destinazione \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**IL NULLA OSTA ALLO SBARCO / L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO**

dalla/nella nave predetta delle sostanze liquide nocive/prodotti chimici liquidi pericolosi di seguito specificati, all'effettuazione del lavaggio o prelavaggio, sbarco alle stazioni di ricezione dei residui e relative acque di lavaggio/prelavaggio, ed all'effettuazione della ventilazione o l'esenzione dal prelavaggio come di seguito indicato:

| CISTERNA<br>N | SOSTANZA / PRODOTTO DA<br>SCARICARE |                 |      |                     | LAVAGGIO/PRELAVAGGIO<br>E SBARCO DEI RESIDUI E<br>RELATIVE ACQUE<br>(1) | ESENZIONE DAL<br>LAVAGGIO/PRELAVAGGIO<br>(2) | VENTILAZIONE<br>(3) |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|               | Nome<br>Tecnico                     | Numer<br>o N.U. | Cat. | Quantità<br>(TONN.) |                                                                         |                                              |                     |
|               |                                     |                 |      |                     |                                                                         |                                              |                     |

(1) Compilare solo se previsto lavaggio/prelavaggio e successivo sbarco alla stazione di ricezione dei residui e relative acque di lavaggio/prelavaggio: indicare in tal caso la quantità totale di residui e relative acque di lavaggio/prelavaggio da sbarcare.  
 (2) Compilare solo se sono richieste esenzioni dal prelavaggio.  
 (3) Compilare solo se prevista eliminazione dei residui mediante ventilazione in accordo al manuale

Dichiara che le cisterne sotto elencate contengono sostanze/prodotti in transito come di seguito indicato:

| CISTERNA N | SOSTANZE / PRODOTTI |           | CAT. | QUANTITÀ<br>(TONN.) |
|------------|---------------------|-----------|------|---------------------|
|            | Nome Tecnico        | Numero UN |      |                     |
|            |                     |           |      |                     |

Dichiara che le cisterne sotto elencate, non contenenti carico, sono nella condizione di seguito indicata:

| CISTERNA N | SOSTANZE / PRODOTTI |           | CAT. | QUANTITÀ<br>(TONN.) |
|------------|---------------------|-----------|------|---------------------|
|            | Nome Tecnico        | Numero UN |      |                     |
|            |                     |           |      |                     |

\* Se vuota, pulita in accordo al manuale e libera da gas, indicare con (1), se con residui e/o acqua di lavaggio da scaricare alla stazione di ricezione indicare (2), se con zavorra pulita indicare (3)

Dichiara che la nave è esentata dal rispetto dei valori massimi dei residui in cisterna in conformità alla reg. 5A(6) o alla Reg.5A(7) dell'Allegato II alla Marpol 73/78.

Allega:

1. Copia dei Certificati richiesti dall'Allegato II alla Marpol 73/78
2. Copia della dichiarazione del deposito costiere relativa alla prevista scaricazione
3. Copia del consenso del ricevitore dei residui e delle relative acque di lavaggio/prelavaggio, con l'indicazione della destinazione finale degli stessi.

Portoscuso \_\_\_\_\_

(nome, cognome e firma)



**MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
 Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso  
 Strada Provinciale n. 2 s.n.c. – Tel. 0781/5090114  
**HARBOUR MASTER OFFICE**  
**COAST GUARD**

**NULLA-OSTA ALLA SCARICAZIONE DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE E/O PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI PERICOLOSI  
 ALLA RINFUSA**  
*(Authorization to unloading of noxious liquid substances and/or liquid chemicals dangerous goods in bulk)*

**VISTA:**

l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ agenzia marittima \_\_\_\_\_  
*(the application dated) of the maritime agency*  
 e la relativa documentazione allegata (and the enclosed documentations)

I certificati sotto elencati in regolare corso di validità  
*(the follow listed certificates in regular course of validity)*

- (ICOF/COF – ICOF (GC)/COF(GC) n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
*(issued at) (on) (by)*
- IOPP n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
*(issued at) (on) (by)*
- IPPC n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
*(issued at) (on) (by)*
- ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
*(issued at) (on) (by)*
- ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
*(issued at) (on) (by)*
- CERTIFICATO DELL'UFFICIO DI SANITÀ MARITTIMA DI \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_  
*(Certificate by the Health Maritime Office of) (issued on)*

**NULLA – OSTA**  
**(AUTHORIZATION)**

alla scaricazione dalla Nave \_\_\_\_\_ di bandiera \_\_\_\_\_ delle sottoelencate sostanze/prodotti  
*(to unload from the ship) (flag) (of following substances/products)*

o acque di lavaggio/prelavaggio con l'obbligo di osservare le specificate seguenti condizioni  
*(or wash/prewash water subject to the compliance the following conditions)*

| CISTERNA N<br>Tank no. | SOSTANZE / PRODOTTI<br>Substances/products or wash/pre<br>wash waters |                      | CAT. | QUANTITÀ<br>(TONN.) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------|
|                        | Nome Tecnico<br>Technical name                                        | Numero UN<br>UN name |      |                     |
|                        |                                                                       |                      |      |                     |

1. debbono essere osservate le norme contenute nelle "disposizioni" approvate con il Regolamento del Porto

- (there are to be complied with requirements container in the Provisions approved by the Port Rules
2. debbono essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel MANUALE DI PROCEDURE ED EQUIPAGGIAMENTO approvato dall'Amministrazione di bandiera  
(there are to be complied the provisions contained in the P&A Manual approved by the Administration of the State)
3. Altre prescrizioni  
(Other requirements)
- Sospendere le operazioni del pari (terra-bordo e viceversa) nei casi di forte vento e risacca tali da pregiudicare la rottura delle manichette;
  - Il personale addetto alle operazioni dovrà essere equipaggiato ed indossare gli indumenti individuali protettivi per accidentale contaminazione da soda caustica
  - Accertare l'efficienza degli impianti doccia, prima e durante la scaricazione;
  - Inibire il transito degli estranei nella zona interessata alle operazioni mediante transenne con simbologie previste secondo le norme in vigore per il pericolo da contaminazione e, se del caso transennare gli spazi antistanti le flange
4. la nave è esentata dall'obbligo di lavaggi/prelavaggio in conformità alle Reg. 8 (2) (b) o 8 (5) (b) dell'Allegato II alla MARPOL 73/78 (CANCELLARE SE NON CONCESSA)  
(The ship is exempted from washing/prewashing compulsoriness in compliance with the Reg. 8 (2) (b) o 8 (5) (b) of the Annex II of the MARPOL 73/78 (DELETE IF IT IS NOT GARANTED)

Portoscuso \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE

**ALLEGATO NR. 12**



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso  
Strada Provinciale n .2 s.n.c. – Tel. 0781/5090114  
HARBOUR MASTER OFFICE  
COAST GUARD

AUTORIZZAZIONE ALLA CARICAZIONE DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE E/O PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI  
PERICOLOSI ALLA RINFUSA  
(Authorization to load of noxious liquid substances and/or liquid chemicals dangerous goods in bulk)

VISTA:

l'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ agenzia marittima \_\_\_\_\_  
(the application dated) of the maritime agency  
e la relativa documentazione allegata (and the enclosed documentations)

I certificati sotto elencati in regolare corso di validità  
(the follow listed certificates in regular course of validity)

- (ICOF/COF – ICOF (GC)/COF(GC) n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
(issued at) (on) (by)
- IOPP n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
(issued at) (on) (by)
- IPPC n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
(issued at) (on) (by)
- ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
(issued at) (on) (by)
- ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ n. \_\_\_\_\_ rilasciato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
(issued at) (on) (by)
- CERTIFICATO DELL'UFFICIO DI SANITÀ MARITTIMA DI \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato il \_\_\_\_\_  
(Certificate by the Health Maritime Office of) (issued on)

**AUTORIZZA**  
**(AUTHORIZATION)**

la caricazione ed il trasporto per mare da PORTOVESME a \_\_\_\_\_ sulla nave  
(to load and carry by sea from) (on the ship)

\_\_\_\_\_ di bandiera \_\_\_\_\_ delle sottoelencate sostanze/prodotti  
(flag) (of following substances/products)

o acque di lavaggio/prelavaggio con l'obbligo di osservare le specificate le seguenti condizioni  
(or wash/prewash water subject to the compliance the following conditions)

| CISTERNA N<br>Tank no. | SOSTANZE / PRODOTTI<br>Substances/products or wash/pre<br>wash waters |                      | CAT. | QUANTITÀ<br>(TONN.) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------|
|                        | Nome Tecnico<br>Technical name                                        | Numero UN<br>UN name |      |                     |
|                        |                                                                       |                      |      |                     |

1. debbono essere osservate le norme contenute nelle "disposizioni" approvate con il Regolamento del Porto  
(there are to be complied with requirements container in the Provisions approved by the Port Rules)

2. debbono essere osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel MANUALE DI CARICAZIONE E STABILITÀ approvato dall'Amministrazione di bandiera  
*(there are to be complied the provisions contained in the Loading and Stability Manual approved by the Administration of the State)*
3. Altre prescrizioni  
(Other requirements)
  - Sospendere le operazioni del pari (terra-bordo e viceversa) nei casi di forte vento e risacca tali da pregiudicare la rottura delle manichette;
  - Il personale addetto alle operazioni dovrà essere equipaggiato ed indossare gli indumenti individuali protettivi per accidentale contaminazione da acido solforico
  - Accertare l'efficienza degli impianti doccia, prima e durante la scaricazione;
  - Inibire il transito degli estranei nella zona interessata alle operazioni mediante transenne con simbologie previste secondo le norme in vigore per il pericolo da contaminazione e, se del caso transennare gli spazi antistanti le flange

Portoscuso \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE

## CAPO III°

## **- TRAGHETTI -**

### **ARTICOLO 30 (Campo di applicazione)**

Il presente Capo regola:

- a) L'assetto degli autoveicoli a motore adibiti al trasporto merci, compresi i rimorchi.
- b) Il rizzaggio del carico trasportato, tanto sugli autoveicoli quanto sui rimorchi.
- c) Il rizzaggio degli autoveicoli a motore adibiti al trasporto di merci, compresi i rimorchi, al ponte garage dei traghetti RO/RO – passeggeri.
- d) La copertura dei cassoni degli autoveicoli a motore adibiti al trasporto merci e di rimorchi.
- e) L'imbarco e lo sbarco dei veicoli a motore adibiti al trasporto merci od al trasporto privato e pubblico di persone.
- f) La distanza perimetrale minima tra un autoveicolo e l'altro.
- g) L'imbarco e lo sbarco di pedoni, cicli e motocicli.

### **ARTICOLO 31 (Definizioni)**

#### **Autoveicoli a motore:**

Ogni mezzo a motore adibito al trasporto privato su strada (ivi compresi auto, motocicli, camion, mezzi meccanici e simili, a due o più ruote, o cingolati, di qualsiasi potenza e cilindrata).

#### **Rimorchio:**

Ogni mezzo non a motore, adibito al trasporto su strada di merci, collegato meccanicamente all'unità rimorchiante.

#### **Motociclo:**

Veicolo ad uno o più ruote adibito al trasporto privato di persone, dotato di propulsione a combustione interna.

#### **Ciclo:**

Veicolo ad uno o più ruote adibito al trasporto privato di persone, privo di propulsione meccanica a combustione interna.

#### **Pedone:**

Persona che, ai fini della presente Regolamento, imbarca o sbarca dal traghetto in maniera autonoma.

#### **Rizzaggio:**

Insieme di operazioni e materiali (fasce, catene, cavi, martinetti, "margherite", golfari, anelli, ecc..ecc...), atti a fissare saldamente il carico trasportato all'autoveicolo e quest'ultimo al ponte garage.

**Copertura:**

Insieme di operazioni e materiali (parti metalliche strutturali all'autoveicolo, teloni, fasce, cavi, golfari, anelli, ecc...ecc...), finalizzati alla totale copertura del carico trasportato.

**Distanza minima perimetrale:**

Spazio libero di ponte che deve sussistere tra i quattro lati dell'autoveicolo o del rimorchio e l'altro, a prescindere dalle dimensioni e dalla portata degli stessi, siano essi mezzi destinati al trasporto di merci od al trasporto pubblico o privato di persone.

## **ARTICOLO 32 (Campo di applicazione)**

Il presente Capo si applica agli autoveicoli a motore destinati al trasporto merci ed ai rimorchi, agli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico o privato di persone, ai pedoni, ai cicli e motocicli, così come sopra specificati, che imbarcano o sbarcano dai traghetti RO/RO passeggeri in servizio nel porto di Portovesme.

## **ARTICOLO 33 (Obblighi dei conducenti)**

**1) Autoveicoli a motore adibiti al trasporto di merci e rimorchi:**

- a) I conducenti degli autoveicoli devono presentarsi all'imbarco con il mezzo in perfetto assetto di marcia, con la documentazione di circolazione (comprovante l'eventuale collaudo) e la copertura assicurativa RC in corso di validità.
- b) I conducenti degli autoveicoli devono fornire al Comando di bordo certificato di pesa o bolla di accompagnamento, comprovante il non superamento della portata massima del mezzo, così come riportata sul documento di circolazione.
- c) I conducenti degli autoveicoli devono rizzare il carico, mediante idonei sistemi di ritenuta, fissati ai golfari ed agli anelli preposti, in modo da evitare spostamenti, scuotimenti e caduta dello stesso.
- d) I conducenti degli autoveicoli devono indicare al personale di bordo l'ubicazione dei punti di ritenuta per l'eventuale rizzaggio del mezzo al ponte garage.
- e) I conducenti degli autoveicoli pesanti che trasportino carichi alla rinfusa di piccola pezzatura o comunque polverosi, devono coprire il carico, a mezzo idonei sistemi, in modo da impedire la fuoriuscita di materiale e polveri.
- f) I conducenti degli autoveicoli, all'atto dell'imbarco/sbarco, devono far scendere tutti i passeggeri eventuali.

**2) Autoveicoli a motore adibiti al trasporto pubblico di persone (portata superiore ad otto persone):**

- a) I conducenti degli autoveicoli devono presentarsi all'imbarco con il mezzo in perfetto assetto di marcia, con la documentazione di circolazione (comprovante l'eventuale collaudo) e la copertura assicurativa RC in corso di validità.

- b) I conducenti degli autoveicoli devono indicare al personale di bordo l'ubicazione dei punti di ritenuta per l'eventuale rizzaggio del mezzo al ponte garage.
  - c) I conducenti degli autoveicoli, all'atto dell'imbarco/sbarco, devono far scendere tutti i passeggeri eventuali.
- 3) Autoveicoli a motore adibiti al trasporto pubblico di persone (portata uguale od inferiore ad otto persone):
- a) I conducenti degli autoveicoli devono presentarsi all'imbarco con il mezzo in perfetto assetto di marcia, con la documentazione di circolazione (comprovante l'eventuale collaudo) e la copertura assicurativa RC in corso di validità.
  - b) I conducenti degli autoveicoli, all'atto dell'imbarco/sbarco, devono far scendere tutti i passeggeri eventuali.
- 4) Autoveicoli a motore adibiti al trasporto privato di persone:
- a) I conducenti degli autoveicoli, all'atto dell'imbarco/sbarco, devono far scendere tutti i passeggeri eventuali.
- 5) Campers e roulotte:
- a) Qualora siano dotati di impianti di cucina a GPL (Gas di petrolio liquefatto), gli stessi devono essere esclusi.
  - b) I conducenti degli autoveicoli di cui al presente punto, prima dell'imbarco, devono dichiarare al bordo il tipo di alimentazione dell'impianto di cucina.
  - c) I conducenti degli autoveicoli, all'atto dell'imbarco/sbarco, devono far scendere tutti i passeggeri eventuali.
- 6) Tutti gli autoveicoli:
- a) I conducenti degli autoveicoli, indipendentemente dalla tipologia degli stessi, qualora alimentati a GPL (Gas di Petroli Liquefatto) o METANO devono, prima dell'imbarco, escludere dette alimentazioni e procedere a benzina.
  - b) I conducenti degli autoveicoli di cui al precedente punto, prima dell'imbarco devono dichiarare il tipo di alimentazione presente al personale di bordo.
  - c) I conducenti degli autoveicoli, indipendentemente dalla tipologia degli stessi, devono azionare il freno a mano ed inserire la marcia, una volta parcheggiati al posto assegnato in garage.

## **ARTICOLO 34**

### **(Obblighi dei pedoni, cicli e motocicli)**

Passeggeri a piedi, con cicli o motocicli:

- a) Non devono procedere all'imbarco od allo sbarco in contemporanea con gli autoveicoli.
- b) Non devono imbarcare/sbarcare come passeggeri sugli autoveicoli/cicli/motocicli.
- c) Non devono sostare, oltre il tempo strettamente necessario, nel ponte garage.

- d) Non devono fumare od usare fiamme libere nel ponte garage e comunque in ogni locale ove viga tale divieto.
- e) Non devono procedere all'imbarco od allo sbarco prima che il personale di bordo non abbia dato il via libera.
- f) Non devono sostare sulla rampa di imbarco.

## **ARTICOLO 35**

### **(Obblighi per il personale di bordo)**

Il personale di bordo deve:

- a) Accertarsi che i veicoli adibiti al trasporto merci non siano in sovraccarico.
- b) Accertarsi che i veicoli adibiti al trasporto merci abbiano il carico perfettamente rizzato.
- c) Accertarsi che i veicoli adibiti al trasporto merci, in caso di carico alla rinfusa di piccola pezzatura, sabbioso, granulare o comunque polveroso, sia coperto in maniera da non permettere la fuoriuscita.
- d) Accertarsi che tutti gli autoveicoli non abbiano perdite di carburante.
- e) Accertarsi che gli autoveicoli, all'atto dell'imbarco/sbarco, siano privi di passeggeri.
- f) Accertarsi che gli autoveicoli alimentati a GPL o METANO, o campers e roulotte con impianti di cucina a GPL, abbiano escluso tale tipo di alimentazione.
- g) Procedere all'imbarco degli autoveicoli di cui al precedente punto per ultimo, in modo da parcheggiare gli stessi il più vicino possibile alla rampa.
- h) Parcheggiare gli autoveicoli in modo da lasciare libere le vie di disimpegno, le sfuggite di emergenza e le zone prospicienti le dotazioni antincendio.
- i) Accertarsi che siano tenute spente le luci interne ed esterne degli autoveicoli, i tergicristalli ed eventuali utenze elettriche.
- j) Accertarsi che le portiere non siano chiuse a chiave, che sia inserito il freno a mano e innestata la marcia.
- k) Non fumare od usare fiamme libere durante le operazioni ed accertarsi che nessun passeggero faccia altrettanto.
- l) Controllare che il motore degli autoveicoli sia tenuto in funzione per il tempo strettamente necessario.
- m) Accertarsi della consistenza e dello stato d'uso dei materiali preposti al rizzaggio degli autoveicoli al ponte garage, ivi compreso lo stato delle "margherite", in accordo con il Manuale di Rizzaggio del traghetto.
- n) **Rizzare gli autoveicoli al ponte garage con i materiali ed ai punti preposti, qualora lo stato del mare lo renda necessario, secondo le modalità descritte nel Manuale di Rizzaggio del traghetto ed ogni qualvolta l'Autorità Marittima od il Comando di bordo lo reputi necessario.**
- o) Non imbarcare autoveicoli che, per tonnellata/metroquadro, superino la portata di esercizio della rampa, del ponte o dei car-decks.
- p) Accertarsi del perfetto stato degli estrattori aria del garage, in modo da non superare il limite di 50 ppm di contenuto di monossido di carbonio; qualora si superi tale limite, siano utilizzate idonee misure protettive individuali. **Se infine, il contenuto di monossido di carbonio superasse i 75 ppm, le operazioni devono essere sospese.**
- q) Dotarsi di idonee misure protettive individuali, qualora il livello di rumorosità superi gli 85 decibels.

- r) Posizionare gli autoveicoli od i rimorchi in maniera da consentire un agevole accesso dei lavoratori addetti al carico ed alle squadre di emergenza e comunque, intorno ad ogni autoveicolo, rimorchio o merce, **sia lasciato uno spazio, già definito “distanza minima perimetrale”, non inferiore a 40 (quaranta) centimetri.**
- s) Controllare, al momento della partenza, che il traghetto sia in perfetto assetto di navigazione.
- t) Completare la chiusura della rampa e delle aperture a scafo prima di aver completato la manovra di disormeggio.
- u) Impedire l'imbarco e lo sbarco contemporaneo di autoveicoli e pedoni, cicli e motocicli.
- v) Impedire la sosta di autoveicoli, cicli, motocicli e pedoni sulla rampa d'imbarco.
- w) Impedire l'imbarco e lo sbarco di veicoli e pedoni prima dell'installazione dei corrimano di sicurezza lungo i lati della rampa.
- x) Sospendere ogni attività commerciale in caso di bunkeraggio.
- y) È fatto obbligo agli armatori operanti nel porto di Portovesme di provvedere al transennamento, illuminazione, durante le ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, del ciglio delle banchine utilizzate dalle rispettive navi traghetto (ovviamente, rampa compresa), nonché provvedere all'eliminazione di ogni fonte di pericolo nelle immediate vicinanze della nave e segnatamente nell'area interessata dalle operazioni di imbarco e sbarco veicoli e passeggeri, per il periodo nel quale esse si svolgono.

### **ARTICOLO 36 (Obblighi per le biglietterie)**

È fatto obbligo di affiggere, in prossimità delle biglietterie, un cartello informativo che indichi chiaramente all'utenza le prescrizioni derivate dal presente Capo, con particolare riferimento alla dichiarazione obbligatoria di autoveicolo alimentato a GPL o METANO.

### **ARTICOLO 37 (Disposizioni particolari)**

Il trasporto di autoveicoli e rimorchi cisterna od autoveicoli trasportanti merci pericolose, seguono le limitazioni e le procedure di imbarco esplicitate nelle Leggi relative, nonché le prescrizioni e limitazioni vigenti a norma dei pertinenti Certificati in possesso di ogni singolo traghetto.

## **CAPO IV°**

### **- BUNKERAGGIO -**

### **ARTICOLO 38**

## **(Definizioni)**

### **Ambito portuale:**

L'area inclusa entro i confini evidenziati nelle planimetria allegate A (Portovesme)

### **Unità da rifornire:**

Qualsiasi nave, rimorchiatore, galleggiante (autopropulso e non) motopesca o imbarcazione destinata ad uso privato, conto proprio o diportistico, indipendentemente dalla stazza e dall'abilitazione alla navigazione, che richieda nulla osta al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna.

### **Traghetto passeggeri RO/RO:**

Qualsiasi unità adibita al trasporto di passeggeri ed autoveicoli, ed alla quale si possa imbarcare e sbarcare con mezzi propri (ovvero senza l'ausilio di attrezzature di bordo o di terzi).

### **Nave petroliera:**

Qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di olio alla rinfusa (ossia di petrolio in ogni sua forma, incluso crude oil, sludge, e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio).

### **Nave chimichiera:**

Qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di sostanze liquide alla rinfusa (ossia qualsiasi sostanza liquida inclusa nell'Annesso II° della Convenzione MARPOL 73/78 e successive integrazioni e modificazioni).

### **Liquidi combustibili e oli minerali lubrificanti:**

I prodotti elencati all'Art. 1 del D.M. 31 luglio 1934, alla categoria C e precisamente:

- residui della distillazione per combustione nonché liquidi aventi punto di infiammabilità da oltre 65° Celsius sino a 125° Celsius compreso, inoltre: oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con punto di infiammabilità superiore a 125° Celsius.

Stante però il fatto che, al Capitolo 2.3.2.6 dell' International Maritime Dangerous Goods Code, vengono indicati quali "liquidi infiammabili",

- le sostanze che hanno punto di infiammabilità fino a 61° Celsius, nonché in considerazione che, all'art. 7 della citata Circolare n. 16 emanata in data 19 luglio 2002 dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono ammessi al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna quei prodotti con punto di infiammabilità  $\geq$  a 60° Celsius, ai fini della presente Regolamento:

1. **vengono classificati "liquidi combustibili" quelle sostanze aventi punto di infiammabilità compreso tra  $\geq$  60° Celsius e  $<$  125° Celsius,**
2. **vengono classificati "oli minerali lubrificanti" quegli oli aventi punto di infiammabilità  $>$  di 125° Celsius.**

**Sia i liquidi combustibili così definiti che gli oli minerali lubrificanti, sono gli unici prodotti ammessi al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna.**

### **Combustibile per uso marittimo:**

Qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti a norma ISO 8271.

**Punto di infiammabilità:**

Minima temperatura alla quale il liquido emette vapori capaci di incendiarsi qualora miscelata con aria. Tale dato viene determinato tramite il sistema definito "a vaso chiuso".

**Veicolo cisterna:**

Un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensioni. Ai fini del presente Regolamento, tale definizione include anche l'eventuale rimorchio cisterna.

**Ditta autorizzata al bunkeraggio:**

Ditta/Società avente i requisiti di legge per il trasporto su strada di liquidi combustibili ed oli minerali, dotata di veicoli cisterna all'uopo costruiti e regolarmente iscritta nei registri ex art. 68 Cod. Nav tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

**Guardia ai Fuochi:**

Servizio espletato da Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private, autorizzate allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio da parte della Capitaneria di Porto di Cagliari, giusta Ordinanza n. 06/2007 emanata in data 16 gennaio 2007 e regolarmente iscritte nei registri ex Art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

**Responsabile del bunkeraggio:**

Il Comando di bordo o l'Ufficiale all'uopo designato.

**Inizio delle operazioni di bunkeraggio:**

Ai fini del presente Regolamento, si intende "inizio delle operazioni", il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte entrano in ambito portuale.

**Termine delle operazioni di bunkeraggio:**

Ai fini del presente Regolamento si intende "termine delle operazioni", il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte escono dall'ambito portuale.

**Ore diurne:**

Periodo compreso tra il momento in cui il lembo inferiore del sole diventa visibile sopra l'orizzonte (alba) ed il momento in cui il lembo superiore del sole scompare sotto l'orizzonte (tramonto).

## **ARTICOLO 39** **(Campo di applicazione)**

Il presente CAPO si applica nell'ambito del porto di Portovesme e regola il bunkeraggio di navi a mezzo autocisterna con o senza rimorchio.

**È proibito il bunkeraggio di unità petroliere e chimichiere (escluse quelle che trasportano soda caustica).**

## **ARTICOLO 40** **(Ambito portuale di Portovesme)**

L'impiego di veicoli cisterna per operazioni di bunkeraggio nel porto è consentito esclusivamente lungo le seguenti banchine:

- a) Banchina Commerciale – Accosti nn. 1 – 2 – 3**
- b) Banchina Traghetti – Accosto n. 4**
- c) Banchina Eurallumina – Accosti nn. 10 -11.**

**N.B.: visto il limite di portata del ponte di scavalco delle linee di aspirazione ENEL – sito lungo la strada portuale - , il limite della massa complessiva (autocisterna + carico), non può eccedere le 30 (trenta) tonnellate.**

## **ARTICOLO 41** **(Generalità)**

Il bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna, soggiace alle seguenti prescrizioni:

1. È vietato effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna, senza il nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
2. Senza il predetto nulla osta il veicolo cisterna non può accedere nell'ambito portuale.
3. Il limite massimo di prodotto per il complesso veicolo cisterna + rimorchio cisterna (eventuale) **non deve eccedere le 30 (trenta) tonnellate**. Eventuali bunkeraggi necessitanti di quantitativi maggiori di prodotto, dovranno essere ripartiti in più autoveicoli i quali accederanno entro l'ambito portuale uno alla volta.
4. Le ditte/società impegnate nel servizio di bunkeraggio devono essere iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
5. La squadra delle Guardie ai Fuochi, impegnata in alternativa alla squadra dei Vigili del Fuoco, deve appartenere a società, cooperative o associazioni pubbliche o private, autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, ai sensi dell'Ordinanza n. 06/2007 emanata in data 16 gennaio 2007 ed iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
6. I prodotti autorizzati sono esclusivamente quelli definiti “liquidi combustibili”, aventi punto di infiammabilità  $\geq 60^{\circ}$  Celsius e  $<125^{\circ}$  Celsius, nonché quelle definiti “oli lubrificanti” aventi punto di infiammabilità  $> 125^{\circ}$  Celsius. I limiti di infiammabilità sono determinati con il sistema definito “a vaso chiuso”. Il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo impiegati nelle operazioni di bunkeraggio deve essere contenuto entro i limiti stabiliti dal Dlgs. 205/2007.
7. Le operazioni di bunkeraggio devono avvenire esclusivamente in ore diurne, dal sorgere al tramonto del sole.
8. Il veicolo cisterna non può accedere all'interno dei mototraghetti passeggeri RO/RO.
9. Durante le operazioni di bunkeraggio devono essere sospese le attività commerciali ed i lavori di qualsiasi genere che possano provocare calore, scintille o fiamme.
10. Le operazioni di bunkeraggio dei mototraghetti passeggeri RO/RO devono avere inizio dopo la completa scaricazione di automezzi e passeggeri e sino al termine delle stesse non si deve procedere all'imbarco di autoveicoli, passeggeri, provviste o quant'altro.

11. Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio secondo le modalità di seguito indicate.
12. Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antinquinamento secondo le modalità di seguito indicate significando che, in caso di spandimento di liquido combustibile od olio lubrificante, tanto a terra che in mare, che a bordo, le operazioni dovranno essere immediatamente sospese, devono essere messe in atto tutte quelle operazioni di contenimento e bonifica, fattibili nell'immediatezza e si dovrà immediatamente informare dell'accaduto l'Ufficio Circondariale marittimo di Portoscuso.
13. In caso di avverse condizioni meteomarine o di fenomeni atmosferici accompagnate da scariche elettriche, le operazioni di rifornimento dovranno immediatamente essere sospese.
14. In ogni caso in cui si verifichino incendi, inquinamenti, infortuni o eventi che comunque possano pregiudicare la sicurezza delle operazioni in essere, le stesse devono immediatamente essere sospese, l'autoveicolo deputato al rifornimento immediatamente allontanato dall'ambito portuale e si dovrà tempestivamente informare l'Autorità Marittima.
15. Il Comando di bordo o l'Agenzia raccomandataria dell'unità, dovranno informare del bunkeraggio la Soc. SEAPORT.

## **ARTICOLO 42 (Prescrizioni)**

Il Comando di bordo, il conducente del veicolo cisterna ed il Capo squadra dei Vigili del Fuoco o, in alternativa, della squadra delle Guardie ai Fuochi, per quanto di rispettiva competenza, dovranno assicurarsi di:

### **A) COMANDO DI BORDO**

1. Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
2. Assicursi dell'avvenuta comunicazione alla Soc. SEAPORT.
3. Nominare un responsabile al bunkeraggio (in mancanza, il Comando stesso si intende quale responsabile).
4. Accertarsi della perfetta efficienza dell'apparato antincendio e della presenza della dotazione antinquinamento, in conformità con il proprio FIRE PLAN e SOPEP PLAN (in caso di M/p, in conformità con quanto prescritto dal pertinente certificato di sicurezza).
5. Sospendere ogni attività lavorativa e commerciale in essere.
6. Sospendere ogni lavoro con utilizzo di fiamme libere (uso di saldatrice ossiacetilenica, elettrica, al plasma, ecc...ecc..) di qualsiasi natura che possano comunque generare calore, scintille o fiamme; la sospensione vale anche per lavori senza utilizzo di fiamme libere ma comunque capaci di generare calore o scintille o fiamme (esempio: lavori di smerigliatura).
7. Accertarsi che tutti gli scarichi di bordo, compresi quelli di cucina e dei motori siano provvisti di reti parascintille in perfetto stato di manutenzione.
8. Accertarsi che il bocchettone di rifornimento ove viene innestata la manichetta di rifornimento non abbia perdite e che l'area sia circondata da idonea ghiotta di contenimento.

9. Accertarsi che attorno alla nave, a mare, per un raggio di 100 metri non vi sia presenza di natanti o persone estranee.
10. Accertarsi che a bordo della nave, per un raggio di 20 metri dalla zona di bunkeraggio venga rispettato il divieto di fumare, di utilizzare telefoni cellulari o apparati VHF portatili non classificati almeno T4 (a sicurezza intrinseca).
11. Accertarsi che a terra, per un raggio di 50 metri dalla zona di bunkeraggio, vengano sospese tutte le attività commerciali e di transito veicolare e pedonale.
12. Organizzare una squadra antincendio ed antinquinamento, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata a giudizio del bordo, dovrà essere dotata di materiale antincendio ed antinquinamento (prevista una riserva di sabbia, attrezzi per lo spandimento, attrezzature per evitare colaggi quali: panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti), nonché in grado di contattare costantemente il comando e l'autobotte/squadra antincendio di terra, a mezzo VHF a sicurezza intrinseca e comunque con almeno una manichetta antincendio collegata e dotata di boccalino nebulizzatore (Presidiare l'unità con almeno una persona di equipaggio, munita di almeno n. 2 estintori a schiuma o polvere (omologati tipo "B" per la schiuma e almeno 34 A - 144 - B - C per la polvere), da prelevarsi dalle dotazioni di bordo in caso di motopesca, unità da diporto e minori in genere).
13. La squadra di cui al punto 24) dovrà essere dotata di indumenti atti a non provocare scariche di elettricità statica. Eventuali tute termoriflettenti saranno indossate a giudizio del bordo.
14. Dovrà essere issata a riva la bandiera "B" del Codice internazionale dei segnali.
15. Assicurarsi dell'avvenuta equipollenza elettrica bordo/veicolo.
16. Prima dell'inizio delle operazioni dovrà essere contattata la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portosuso, a mezzo VHF canale 14. Analogo contatto dovrà essere tenuto con la squadra delle Guardie ai fuochi per tutta la durata delle operazioni.

## **B) CONDUCENTE DEL VEICOLO CISTERNA**

1. Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
2. Dovrà parcheggiare il veicolo in modo che la direzione di marcia risulti indirizzata verso l'uscita più vicina.
3. Non dovrà mai allontanarsi dal veicolo.
4. Non dovrà scollegare l'eventuale rimorchio cisterna dall'unità motrice.
5. Assicurare l'inalamovibilità del veicolo anche a mezzo cugne da porre sotto le ruote.
6. Assicurarsi che il veicolo sia dotato di almeno n. 2 (due) estintori homologati a schiuma o polvere da almeno 10 litri/9 Kg., (omologati tipo "B" per la schiuma e almeno 34 A - 144 B - C per la polvere) di un contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento.
7. Assicurarsi della perfetta tenuta delle manichette di bunkeraggio le quali, devono essere costruite conformemente alle norme EN 1765 o BS 1435, controllate all'atto della fornitura e controllate e pressate almeno ogni 12 mesi. Tali manichette devono essere dotate di certificazione da cui risulti, tra l'altro, la pressione massima di esercizio, massima temperatura di esercizio, prodotti per le quali sono riconosciute idonee.
8. Assicurarsi che i tubi di scappamento del veicolo sia dotati delle prescritte reti parascintille, in perfetto stato di manutenzione.

9. Essere dotato di idonei contenitori a tenuta da porre sotto i giunti di raccordo delle manichette.
10. Essere dotato di sistema di scarico con pompa omologata antideflagrante, qualora la scarica del prodotto avvenga a mezzo pompa del veicolo.
11. Assicurare l'equipollenza elettrica tra veicolo ed unità da rifornire.
12. Assicurarsi che il veicolo sia dotato di tutte le abilitazioni e certificazioni, in corso di validità, previste dalle norme dettate dal Codice della strada, dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile, dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, dal D.M. 31 luglio 1934 e dal Codice A.D.R. con le intervenute modifiche ed integrazioni.
13. Espletare le previste formalità doganali.
14. Dotare il veicolo dei prescritti segnali UN ed A.D.R, specifici per liquidi combustibili od oli lubrificanti.
15. Assicurarsi di avere in dotazione ed in perfetto stato gli indumenti DPI, ai sensi Dlgs. 626/94, 272/99 e D.M. 31 luglio 1934 ed indossarli in conformità con il Documento di Sicurezza elaborato dalla ditta/società di appartenenza.

### **C) SQUADRA VIGILI DEL FUOCO O GUARDIA AI FUOCHI**

1. Ritirare il nulla osta, prendere atto delle prescrizioni standard e delle eventuali indicazioni particolari poste nel nulla osta al bunkeraggio .
2. Intervenire con la seguente forza: 2 (due) unità per navi con TSL <= a 20.000, 4 (quattro) unità per navi con TSL > a 20.000.
3. Intervenire con almeno un automezzo promiscuo, dotato di rete parascintille allo scappamento in perfetto stato di efficienza e dotato di almeno un faretto orientabile a sicurezza intrinseca.
4. Essere dotati, ciascuno, di:
  - una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa di sistemi di trattenuta,
  - una maschera a pieno facciale corredata di filtro universale in corso di validità,
  - guanti di protezione,
  - un cordino di salvataggio,
  - una torcia a mano a sicurezza intrinseca,
  - un completo antifiamma (DPI di III<sup>a</sup> categoria), idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiante o getto di vapore, completo di guanti antifiamma,
  - un elmetto protettivo,
  - calzature di sicurezza.
5. Essere dotati, quale dotazione di squadra (ogni due unità quindi):
  - una tuta termoriflettente,
  - due coperte antifiamma,
  - un apparecchio di respirazione a ciclo aperto,
  - metri 200 di manichette antincendio con raccordi unificati e 2 riduttori per bocchette antincendio unificati,
  - due lance a getto variabile UNI 45 con raccordo,
  - quattro estintori a schiuma da almeno 10 litri omologati tipo B,
  - quattro estintori a polvere da almeno 9 Kg omologati almeno 34 A – 144 B – C,
  - un contenitore di schiuma da almeno 50 litri omologato tipo B con lancia ad effetto Venturi,
  - una motopompa barellabile autoadescante, a sicurezza intrinseca, con portata di almeno 60 mq./ora – prevalenza almeno 10 metri),
  - una cesoia con impugnatura isolante e un paio di guanti isolanti.
  - congruo numero di birilli segnalatori,

- cartello con scritta “divieto di fumare e di usare fiamme libere” in italiano ed inglese,
  - un VHF portatile a sicurezza intrinseca (almeno T4) dotato almeno dei canali marini 12, 14 e 16.
  - contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento.
  - 50 fogli di materiale oleoassorbente ed un raffio o mezzo marinaio per il recupero degli stessi.
6. Attivare un continuo contatto VHF canale 14 con l'Ufficiale preposto alla squadra antincendio di bordo.
  7. Delimitare la zona a terra, attorno al veicolo ed alla zona di transito delle manichette da rifornimento, con gli appositi birilli di segnalazione e l'apposizione del cartello di divieto di fumare ed uso fiamme libere. Tale area deve esser ampia almeno 20 metri.
  8. Apprestare il presidio antincendio prima dell'inizio delle operazioni (innescare la pompa, montare le manichette, disporre gli estintori, ecc..ecc...) e rimuoverlo dopo il termine delle stesse.

### **ARTICOLO 43 (Servizio Antinquinamento)**

In caso di bunkeraggio da effettuarsi nel porto di Portovesme, il Comando di bordo o l'Agenzia marittima raccomandataria, con apposita comunicazione, dovrà informare delle operazioni la Società SEAPORT, concessionaria del servizio di posa panne nel Porto di Portovesme, indicando l'unità da rifornire, luogo, data, orario, qualità e quantità del prodotto.

### **ARTICOLO 44 (Omologazione)**

Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature ed i dispositivi di protezione individuale, dovranno essere di tipo antistatico, conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica di sicurezza vigente. Anche le restanti attrezzature, individuali o di squadra, non direttamente riconducibili alla categoria “abbigliamento”, dovranno essere di tipo antistatico, antideflagrante, ignifugo e conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica di sicurezza vigente.

### **ARTICOLO 45 (Nulla Osta)**

La richiesta di autorizzazione al bunkeraggio deve esser presentata almeno 24 ore prima all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso – ore ufficio - , almeno 48 ore prima in caso di interposizione di giorno festivo.

Tale richiesta deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo,

I dati e le firme richieste sono evidenziati in ALLEGATO 1.

Il nulla osta verrà rilasciato in quadruplica copia : una, in bollo, al Comando Nave, una al conducente del veicolo, una al capo squadra dei Vigili del Fuoco e delle Guardie ai fuochi, una rimarrà agli atti della scrivente.

Tale nulla osta dovrà esser controfirmato per presa visione dai soggetti di cui al precedente capoverso.

I dati e le firme richieste sono evidenziati in ALLEGATO 2.

**ALLEGATO NR. 1**

*Marca  
da bollo*

All' Ufficio Circondariale Marittimo  
PORTOSCUSO  
Sez. Tecnica

OGGETTO: Bunkeraggio della/del M/n – M/p denominata/o \_\_\_\_\_,  
TSL \_\_\_\_\_, di bandiera \_\_\_\_\_, numero  
IMO \_\_\_\_\_, iscritta/o al numero \_\_\_\_\_ dei  
registri/matricole di \_\_\_\_\_ per il giorno \_\_\_\_\_, con inizio  
delle operazioni alle ore \_\_\_\_\_.

Si prega di voler concedere Nulla osta ad effettuare il bunkeraggio di tonn. \_\_\_\_\_,  
trasportati su n° \_\_\_\_\_ veicoli cisterna al la/al M/n – M/p in oggetto indicato.

Le operazioni avranno luogo alla banchina \_\_\_\_\_, in data e ora in oggetto indicati del porto di Portovesme.

Il prodotto sarà trasportato dal/dai seguente/i veicolo/i (targa) \_\_\_\_\_, della Ditta/Società \_\_\_\_\_.

IL COMANDANTE/AGENZIA RACCOMANDATARIA

\_\_\_\_\_

il sottoscritto \_\_\_\_\_, Comandante della/del M/n – M/p in oggetto specificata/o, ormeggiata presso la banchina \_\_\_\_\_, accosto n° \_\_\_\_\_, del porto di \_\_\_\_\_

DICHIARA

Di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del Porto.

Di rispettare le prescrizioni standard riportate tanto nel Regolamento del Porto quanto nel Nulla Osta ricevuto.

Di rispettare le eventuali prescrizioni aggiuntive apposte nel Nulla Osta ricevuto.

Di nominare responsabile delle operazioni il Sig. \_\_\_\_\_, avente la qualifica di \_\_\_\_\_

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL BUNKERAGGIO \_\_\_\_\_  
(in assenza, si intende il Comando di bordo)

IL COMANDANTE DELLA/DEL M/N – M/P

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO NR. 2**



MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Strada Provinciale n .2 s.n.c. – Tel. 0781/5090114

**VISTA:** L'istanza presentata in data \_\_\_\_\_ dal Comandante/Agente Raccomandatario della M/n – M/p denominata/o \_\_\_\_\_, TSL \_\_\_\_\_, di bandiera \_\_\_\_\_, numero IMO \_\_\_\_\_, iscritta/o al numero \_\_\_\_\_ dei registri/matricole di \_\_\_\_\_, intesa ad ottenere nulla osta \_\_\_\_\_ all'operazione \_\_\_\_\_ di bunkeraggio \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_ tonn. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ nel porto di Portovesme.

**VISTO:** Il contenuto del Regolamento del Porto.

**CONSIDERATO:** Che dall'istanza presentata si evince la perfetta conoscenza delle prescrizioni impartite con il Regolamento del Porto e che le dotazioni richieste sono presenti ed in perfetto stato di efficienza:

## **NULLA OSTA**

ad eseguire l'operazione richiesta, a patto che, ognuno per quanto di competenza, rispetti ed applichi le seguenti prescrizioni:

### **generalità**

- È vietato effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna, senza il nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- Senza il predetto nulla osta non può accedere nell'ambito portuale.
- Il limite massimo di prodotto per il complesso veicolo cisterna + rimorchio cisterna (eventuale) non deve eccedere le 30 (trenta) tonnellate a Portovesme. Eventuali bunkeraggi necessitanti di quantitativi maggiori di prodotto, dovranno essere ripartiti in più autoveicoli i quali accederanno entro l'ambito portuale uno alla volta.
- Le ditte/società impegnate nel servizio di bunkeraggio devono essere iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- La squadra delle Guardie ai Fuochi, impegnata in alternativa alla squadra dei Vigili del Fuoco, deve appartenere a società, cooperative o associazioni pubbliche o private, autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, ai sensi dell'Ordinanza n. 06/2007 emanata in data 16 gennaio 2007 ed iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- I prodotti autorizzati sono esclusivamente quelli definiti "liquidi combustibili", avente punto di infiammabilità  $\geq 60^\circ$  Celsius e  $< 125^\circ$  Celsius, nonché quelle definiti "oli lubrificanti" aventi punto di infiammabilità  $> 125^\circ$  Celsius. I limiti di infiammabilità sono determinati con il sistema definito "a vaso chiuso". Il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo impiegato nelle operazioni di bunkeraggio deve essere contenuto entro i limiti stabiliti dal Dlgs. 205/07.
- Le operazioni di bunkeraggio devono avvenire esclusivamente in ore diurne, dal sorgere al tramonto del sole.
- L'autobotte e/o il rimorchio botte non può accedere all'interno dei mototraghetti passeggeri RO/RO.
- Durante le operazioni di bunkeraggio devono essere sospese le attività commerciali ed i lavori di qualsiasi genere che possano provocare calore, scintille o fiamme.
- Le operazioni di bunkeraggio dei mototraghetti passeggeri RO/RO devono avere inizio dopo la completa scaricazione di automezzi e passeggeri e sino al termine delle stesse non si deve procedere all'imbarco di autoveicoli, passeggeri, provviste o quant'altro. (per il concetto di inizio e termine operazioni).
- Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio secondo le modalità di seguito indicate.
- Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antinquinamento secondo le modalità di seguito indicate significando che, in caso di spandimento di liquido combustibile od olio lubrificante, tanto a terra che in mare, che a bordo, le operazioni dovranno essere immediatamente sospese, devono essere messe in atto tutte quelle operazioni di contenimento e bonifica, fattibili nell'immediatezza e si dovrà immediatamente informare dell'accaduto l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- In caso di avverse condizioni meteomarine o di fenomeni atmosferici accompagnate da scariche elettriche, le operazioni di rifornimento dovranno immediatamente essere sospese.  
In ogni caso in cui si verificano incendi, inquinamenti, infortuni o eventi che comunque possano pregiudicare la sicurezza delle operazioni in essere, le stesse devono immediatamente essere sospese, l'autoveicolo deputato al rifornimento immediatamente allontanato dall'ambito portuale e si dovrà tempestivamente informare l'Autorità Marittima.

Il Comando di bordo o l'Agenzia raccomandataria dell'unità, devono informare del bunkeraggio la Soc. SEAPORT.

**N.B.: il bunkeraggio per unità petroliere, chimichiere (esclusa la soda caustica), è proibito.**

**N.B.: il bunkeraggio alla banchina EURALLUMINA dovrà essere effettuato con autocisterne la cui massa complessiva (veicolo + carico) non ecceda le 30 (trenta) tonnellate.**

### **Comando nave**

- Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
- Assicurarsi dell'avvenuta comunicazione alla Soc. SEAPORT.
- Nominare un responsabile al bunkeraggio (in mancanza, il Comando stesso si intende quale responsabile).
- Accertarsi della perfetta efficienza dell'apparato antincendio e della presenza della dotazione antinquinamento, in conformità con il proprio FIRE PLAN e SOPEP PLAN (in caso di M/p, in conformità con quanto prescritto dal pertinente certificato di sicurezza).
- Sospendere ogni attività lavorativa e commerciale in essere.
- Sospendere ogni lavoro con utilizzo di fiamme libere (uso di saldatrice ossiacetilenica, elettrica, al plasma, ecc...ecc..) di qualsiasi natura che possano comunque generare calore, scintille o fiamme; la sospensione vale anche per lavori senza utilizzo di fiamme libere ma comunque capaci di generare calore, scintille o fiamme (esempio: lavori di smerigliatura).
- Accertarsi che tutti gli scarichi di bordo, compresi quelli di cucina e dei motori siano provvisti di reti parascintille in perfetto stato di manutenzione.
- Accertarsi che il bocchettone di rifornimento ove viene innestata la manichetta di rifornimento non abbia perdite e che l'area sia circondata da idonea ghiotta di contenimento.
- Accertarsi che attorno alla nave, a mare, per un raggio di 100 metri non vi sia presenza di natanti o persone estranee.
- Accertarsi che a bordo della nave, per un raggio di 20 metri dalla zona di bunkeraggio venga rispettato il divieto di fumare, di utilizzare telefoni cellulari o apparati vhf portatili non classificati almeno T4 (a sicurezza intrinseca).
- Accertarsi che a terra, per un raggio di 50 metri dalla zona di bunkeraggio, vengano sospese tutte le attività commerciali e di transito veicolare e pedonale.
- Organizzare una squadra antincendio ed antinquinamento, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata a giudizio del bordo, dovrà essere dotata di materiale antincendio ed antinquinamento (previsti una riserva di sabbia e attrezzatura per lo spandimento nonché attrezzature per arginare eventuali colaggi quali: panne galleggianti e panne/fogli oleassorbenti), nonché in grado di contattare costantemente il comando e l'autobotte/squadra antincendio di terra, a mezzo VHF a sicurezza intrinseca e comunque con almeno una manichetta antincendio collegata e dotata di boccalino nebulizzatore.
- La squadra di cui al punto 12) dovrà essere dotata di indumenti atti a non provocare scariche di elettricità statica. Eventuali tute termoriflettenti saranno indossate a giudizio del bordo.
- Dovrà essere issata a riva la bandiera "B" del Codice internazionale dei segnali.
- Assicurarsi dell'avvenuta equipollenza elettrica bordo/veicolo.
- Prima dell'inizio delle operazioni dovrà essere contattata la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, a mezzo VHF canale 14. Analogo contatto dovrà essere tenuto con la squadra delle Guardie ai fuochi per tutta la durata delle operazioni.

### **Conducente del veicolo cisterna**

- Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
- Non dovrà mai allontanarsi dal veicolo.
- Non dovrà scollegare l'eventuale rimorchio cisterna dall'unità motrice.
- Dovrà parcheggiare il veicolo in modo che la direzione di marcia risulti indirizzata verso l'uscita più vicina.
- Assicurare l'immobilità del veicolo anche a mezzo cugne da porre sotto le ruote.
- Assicurarsi che il veicolo sia dotato di almeno n. 2 (due) estintori omologati a schiuma o polvere da almeno 10 litri/9 Kg., (omologati tipo "B" per la schiuma e almeno 34 A – 144 B – C per la polvere) di un contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento.
- Assicurarsi della perfetta tenuta delle manichette di bunkeraggio le quali, devono essere costruite conformemente alle norme EN 1765 o BS 1435, controllate all'atto della fornitura e controllate e pressate almeno ogni 12 mesi. Tali manichette devono essere dotate di certificazione da cui risulti, tra l'altro, la

pressione massima di esercizio, massima temperatura di esercizio, prodotti per le quali sono riconosciute idonee.

- Assicurarsi che i tubi di scappamento del veicolo sia dotati delle prescritte reti parascintille, in perfetto stato di manutenzione.
- Essere dotato di idonei contenitori a tenuta da porre sotto i giunti di raccordo delle manichette.
- Essere dotato di sistema di scarico con pompa omologata antideflagrante, qualora la discarica del prodotto avvenga a mezzo pompa del veicolo.
- Assicurare l'equipollenza elettrica tra veicolo ed unità da rifornire.
- Assicurarsi che il veicolo sia dotato di tutte le abilitazioni e certificazioni previste, ed in corso di validità, dalle norme dettate dal Codice della strada, dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile, dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, dal D.M. 31 luglio 1934 e dal Codice A.D.R con le intervenute modifiche ed integrazioni.
- Espletare le previste formalità doganali.
- Dotare il veicolo dei prescritti segnali UN ed A.D.R, specifici per liquidi combustibili od oli lubrificanti.
- Assicurarsi di avere in dotazione ed in perfetto stato gli indumenti DPI, ai sensi Dlgs. 626/94, 272/99 e D.M. 31 luglio 1934 ed indossarli in conformità con il Documento di Sicurezza elaborato dalla ditta/società di appartenenza.

### **Squadra vigili del fuoco o guardia ai fuochi**

- Ritirare il nulla osta, prendere atto delle prescrizioni standard e delle eventuali indicazioni particolari poste nel nulla osta al bunkeraggio.
- Intervenire con la seguente forza: 2 (due) unità per navi con TSL  $\leq$  a 20.000, 4 (quattro) unità per navi con TSL  $>$  di 20.000.
- Intervenire con almeno un automezzo promiscuo, dotato di rete parascintille allo scappamento in perfetto stato di efficienza e dotato di almeno un faretto orientabile a sicurezza intrinseca.
- Essere dotati, ciascuno, di:
  - una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa di sistemi di trattenuta;
  - una maschera a pieno facciale corredata di filtro universale in corso di validità;
  - guanti di protezione;
  - un cordino di salvataggio;
  - una torcia a mano a sicurezza intrinseca;
  - un completo antifiamma (DPI di III<sup>a</sup> categoria), idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiante o getto di vapore, completo di guanti antifiamma;
  - un elmetto protettivo;
  - calzature di sicurezza.
- Essere dotati, quale dotazione di squadra (ogni due unità quindi):
  - una tuta termoriflettente;
  - due coperte antifiamma;
  - un apparecchio di respirazione a ciclo aperto;
  - metri 200 di manichette antincendio con raccordi unificati e 2 riduttori per bocchette antincendio unificati;
  - due lance a getto variabile UNI 45 con raccordo;
  - quattro estintori a schiuma da almeno 10 litri omologati tipo B;
  - quattro estintori a polvere da almeno 9 Kg omologati almeno 34 A – 144 B – C;
  - un contenitore di schiuma da almeno 50 litri omologato tipo B con lancia ad effetto Venturi;
  - una motopompa barellabile autoadescante, a sicurezza intrinseca, con portata di almeno 60 mq./ora – prevalenza almeno 10 metri);
  - una cesoia con impugnatura isolante e un paio di guanti isolanti;
  - congruo numero di birilli segnalatori;
  - cartello con scritta "divieto di fumare e di usare fiamme libere" in italiano ed inglese;
  - un VHF portatile a sicurezza intrinseca (almeno T4) dotato almeno dei canali marini 12, 14 e 16;
  - contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento;
  - 50 fogli di materiale oleoassorbente ed un raffio o mezzo marinaio per il recupero degli stessi.
- Attivare un continuo contatto VHF canale 14 con l'Ufficiale preposto alla squadra antincendio di bordo.
- Delimitare la zona a terra, attorno al veicolo ed alla zona di transito delle manichette da rifornimento, con gli appositi birilli di segnalazione e l'apposizione del cartello di divieto di fumare ed uso fiamme libere. Tale area deve esser ampia almeno 20 metri.

- Apprestare il presidio antincendio prima dell'inizio delle operazioni (innescare la pompa, montare le manichette, disporre gli estintori, ecc..ecc...) e rimuoverlo dopo il termine delle stesse.

### **Prescrizioni particolari (eventuali)**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

### **Luogo – Data - Orario**

Nulla osta al bunkeraggio alla banchina \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, per il giorno \_\_\_\_\_, dalle ore \_\_\_\_\_,  
alle ore \_\_\_\_\_.

Per ricevuta e presa visione

Comando/Responsabile/Agenzia Marittima \_\_\_\_\_

Conducente veicolo \_\_\_\_\_

Capo squadra VVFF/Guardia ai fuochi \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE

## **CAPO V°**

### **- USO FIAMMA -**

Il presente CAPO **regolamenta:**

Quei lavori con importino l'uso di miscele ossiacitileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica ad arco od al plasma oppure lavori di ossitaglio (con qualsiasi tecnica) o comunque qualsiasi attività che possa produrre fiamme libere, scintille, fumo o calore a bordo delle navi e dei galleggianti ormeggiati entro gli ambiti territoriali del Circondario Marittimo di Portoscuso, significando che:

**è ammesso l'uso di dette fonti termiche esclusivamente nel porto di Portovesme e nella rada di pertinenza, limitatamente ai seguenti accosti e PUNTI PAPA:**

**a) Banchina Commerciale – Accosti nn. 1 - 2- 3**

- b) Banchina Traghetti – Accosto n. 4
- c) Banchina Riva est – Accosto n. 9
- d) Banchina Eurallumina – Accosti nn. 10 – 11
- e) Punti PAPA: 1 – 2 – 5

di contro,

**è proibito l'uso di dette fonti termiche:**

- 1) Nei restanti Accosti del porto di Portovesme.
- 2) Nei restanti Punti PAPA e nella zona PAPA.
- 3) A bordo di unità petroliere, OBO, OOC e chimichiere, vuote, cariche o parzialmente cariche (esclusa la Soda Caustica), a qualsiasi accosto, punto PAPA o zona PAPA esse si trovino, a meno che non siano state bonificate e certificate come tali.
- 4) A bordo di unità che trasportino o abbiano trasportato carbone di qualsiasi categoria o pet coke in qualsiasi pezzatura, a meno che non siano state bonificate e certificate come tali, a qualsiasi accosto, punto PAPA o zona PAPA esse si trovino.
- 5) A bordo di unità che trasportino o abbiano trasportato merci pericolose in colli classificate ai sensi IMDG Code (meglio specificate all'Art. 1 “Definizioni”) e che non siano state bonificate e certificate come tali, a qualsiasi accosto, punto PAPA o zona PAPA esse si trovino.
- 6) Dalle unità indicate al precedente punto 5), sono esclusi i MM/TT da e per Carloforte, abilitate in forma permanente al trasporto di merci pericolose (liquidi infiammabili e gas infiammabili).
- 7) A bordo di unità che trasportino o abbiano trasportato merci pericolose alla rinfusa suscettibili in proprio, in miscelazione con altre o per motivi di temperatura e/o umidità, di sviluppare gas infiammabili od ossigeno e che non siano state bonificate e certificate come tali, a qualsiasi accosto, punto PAPA o zona PAPA esse si trovino.
- 8) A bordo di unità in VTR.
- 9) A bordo di unità in disarmo (punto citato per completezza, dato che, nel Porto di Portovesme è proibito l'ormeggio di unità in disarmo o la successiva messa in disarmo delle stesse).
- 10) A bordo dei Mototraghetti durante le operazioni di carico o scarico di veicoli e persone.
- 11) A bordo di unità impegnate in operazioni di bunkeraggio.
- 12) A bordo di unità impegnate in operazioni commerciali o di imbarco/sbarco materiali o derrate alimentari.
- 13) **In ogni situazione che l'Autorità Marittima giudichi “NON SICURA”.**

## **ARTICOLO 46 (Definizioni)**

### **Lavori con fiamma:**

Quei lavori con importino l'uso di miscele ossiacitileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica ad arco od al plasma oppure lavori di ossitaglio (con qualsiasi tecnica) o comunque qualsiasi attività che possa produrre fiamme libere, scintille, fumo o calore.

**Tonnellaggio di Stazza Lorda (GT):**

La volumetria interna totale della nave, misurata in Tonnellate di Stazza, così come riportato nella Convenzione Internazionale "Tonnage 69" e riportata sul Certificato di Stazza Internazionale.

**Nave da carico:**

Qualsiasi unità che trasporti, al massimo, 12 (dodici) passeggeri.

**Nave da passeggeri:**

Qualsiasi unità adibita al trasporto di più di 12 (dodici) passeggeri.

**Nave Petroliera:**

Qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di olio alla rinfusa, ossia di petrolio in ogni sua forma, incluso crude oil, fuel oil, sludge e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (benzina, gasolio, ecc...ecc..)

**Nave Chimichiera:**

Qualsiasi unità da carico, costruita od adattata al trasporto di sostanze liquide nocive alla rinfusa, ossia di qualsiasi sostanza liquida (che abbia perciò una tensione di vapore non superiore a 2,8 kp/cm<sup>2</sup> alla temperatura di 37,8 C°) inclusa nell'Annesso II<sup>a</sup> della Convenzione MARPOL 73/78.

**Traghetto passeggeri RO/RO:**

Qualsiasi unità adibita al trasporto di passeggeri ed autoveicoli, ed alla quale si possa imbarcare e sbarcare con mezzi propri (ovvero senza l'ausilio di attrezzature di bordo o di terzi).

**Nave da pesca (M/p):**

Qualsiasi unità adibita alla cattura di pesci, balene, foche, trichechi od altri esseri viventi del mare.

**Merce pericolosa in colli:**

Qualsiasi sostanza, trasportata in "unità di trasporto del carico" (containers, pallets, fusti, ecc..ecc..), limitatamente a :

- a) Classe 1 "esplosivi"
- b) Classe 2.1 "gas infiammabili"
- c) Classe 3 "liquidi infiammabili"
- d) Classe 4 "solidi infiammabili"
- e) Classe 5.1 "sostanze ossidanti"
- f) Classe 5.2 "perossidi organici"
- g) Classe 9 "miscelanea di sostanze pericolose" (da valutare caso per caso)

previste dall'"International Maritime Dangerous Goods" - IMDG.

**Merce alla rinfusa:**

Qualsiasi sostanza solida trasportata alla rinfusa, ovvero non in “unità di carico”, inclusa nelle Appendici A- B- C del D.M. 22 luglio 1991.

**Oli minerali:**

I prodotti elencati all'Art. 1 del D.M. 31 luglio 1934, alle categorie A (Liquidi di cui vapori possono dar luogo scoppio) - B (Liquidi infiammabili) – C (liquidi combustibili).

**Impresa autorizzata ai lavori con fiamma:**

Impresa, od il consorzio temporaneo di più imprese, avente i requisiti di legge per l'effettuazione delle lavorazioni in parola e regolarmente iscritta nei registri ex art. 68 Cod. Nav tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

**( in alternativa il Comando di Bordo può impiegare il proprio equipaggio).**

**Guardia ai Fuochi:**

Servizio espletato da Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private, autorizzate allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio da parte della Capitaneria di Porto di Cagliari, giusta Ordinanza n. 06/2007 emanata in data 16 gennaio 2007 e regolarmente iscritte nei registri ex Art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

**Responsabile dei lavori con fiamma:**

Individuato nella figura del “Datore di lavoro”, ai sensi Art. 3 – comma 1) – lettera c) del Dlgs. 27 luglio 1999, n. 272 e precisamente:

1. Il Comandante dell'unità, o Ufficiale all'uopo delegato, in caso di lavori eseguiti in autoproduzione, ai sensi art. 16 - comma 4) – lettera d) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 in premessa citata.
2. Il titolare dell'impresa, esterna all'unità, che esegua i lavori con fiamma o la “persona esperta” responsabile delle operazioni, ai sensi art.46 – comma 2) – lettera d) del Dlgs. 272/99 in premessa citato.
3. Il titolare dell'impresa capo-commessa, in caso di lavori eseguiti da più imprese, ai sensi art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99 in premessa citato.

**NB.: Il coordinamento e la responsabilità di esso, tra i lavori con uso fiamma e le altre attività in essere a bordo dell'unità, rimane comunque in capo al Comandante della nave.**

**Inizio dei lavori con fiamma:**

Ai fini del presente Regolamento, si intende “inizio dei lavori con fiamma”, il momento esatto in cui il Comando di bordo:

1. autorizza il proprio equipaggio all'esecuzione dei lavori (previo possesso materiale del nulla osta dell'Autorità Marittima)
2. autorizza l'ingresso dell'impresa esterna (previo possesso materiale del nulla osta dell'Autorità Marittima)

**Termine dei lavori con fiamma:**

Ai fini del presente Regolamento, si intende “termine dei lavori con fiamma”, il momento esatto in cui il Comando di bordo informa per iscritto l'Autorità Marittima :

1. del completamento dei lavori richiesti, effettuati dell'equipaggio

2. del completamento dei lavori richiesti, effettuati dall'impresa esterna ed avvenuto sbarco degli appartenenti alla stessa.

## **ARTICOLO 47**

### **(Campo di applicazione)**

Il presente CAPO si applica alle unità in ormeggio nel porto di Portovesme nonché nei punti di fonda indicati – limitatamente a:

- a) Banchina Commerciale – Accosti nn. 1 - 2- 3
- b) Banchina Traghetti – Accosto n. 4
- c) Banchina Riva est – Accosto n. 9
- d) Banchina Eurallumina – Accosti nn. 10 – 11
- e) Punti PAPA: 1 – 2 – 5

Considerato che, l'uso di fiamma in aree situate entro il territorio e le acque di giurisdizione dell'Autorità Marittima di Portoscuso ma fuori dai predetti ambiti, è proibito.

## **ARTICOLO 48**

### **(Classificazione dei lavori con fiamma)**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo, i lavori con fiamma a bordo di unità navali vengono così individuati:

#### **TIPO “A”**

##### **1. “A1” - LAVORI IN AMBIENTI ESTERNI**

Lavori su sovrastrutture di coperta quali scalette per accesso ponti, salpa ancore, strutture di supporto dei fanali nave, strutture di supporto delle lance di salvataggio, passacavi, ecc...ecc... I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave).

##### **2. “A2” - LAVORI IN AMBIENTI INTERNI**

Lavori su strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, da intendersi come quelli riferiti a car deck, a strutture sporgenti di garages, ecc..ecc.. . I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, ecc ...ecc...) o infiammabili (vernici, ecc...ecc...)

#### **TIPO “B”**

##### **1. “B1” - LAVORI IN AMBIENTI INTERNI**

Lavori nei locali apparato motore, timoneria, caldaie e apparati vari, altri lavori in locali diversi dalle tipologie "A2" - "C1" e "C2".

2. **"B2" - LAVORI IN AMBIENTI INTERNI**

Lavori nei locali pompe.

**TIPO "C"**

1. **"C1" - LAVORI IN AMBIENTI INTERNI ANGUSTI E/O PERICOLOSI**

Lavori nei gavoni, doppifondi, intercapedini, casse di zavorra.

2. **"C2" - LAVORI IN AMBIENTI INTERNI ANGUSTI E/O PERICOLOSI**

Lavori nelle cisterne del carico, cisterne del fuel, lubrificanti/slops e altri locali angusti e pericolosi ai quali sono applicabili le disposizioni degli Artt. 48 e 49 del Dlgs. 272/99.

**ARTICOLO 49**  
**(Autorizzazione per lavori tipo "B" e "C")**

1. Il responsabile dei lavori deve presentare apposita domanda in carta da bollo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso – **in orario di ufficio ed almeno 48 ore prima dell'inizio lavori** – utilizzando gli Allegati 1) e 2).

Agli **Allegati 1) e 2)** devono accompagnarsi:

- a) **Lettera dell'Agenzia Raccomandataria/Comando di bordo** con la quale vengono affidati i lavori ad una Ditta autorizzata ad operare ex Art. 68 C.N nel Circondario Marittimo di Portoscuso, **ovvero dichiarazione del Comando di bordo** di lavori con fiamma in autoproduzione, **ovvero designazione dell'impresa capo commessa** in caso di lavori che impegnino più soggetti.
- b) **Lettera della Ditta** con la quale conferma l'assunzione dei lavori, con l'individuazione del Responsabile tecnico e la sua reperibilità telefonica (eventuale).
- c) **Dichiarazione** di possesso, ai sensi dell'Art. 4 del Dlgs. 626/94, del Documento di Sicurezza ovvero, nel caso di lavori che coinvolgano più imprese, del Documento di Sicurezza previsto dall'Art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99.
- d) **Copia dei Piani antincendio della nave**, corredata della dichiarazione del Comando di bordo in merito a:
  - **la presenza di una squadra antincendio**, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata ed equipaggiata giudizio del bordo, dovrà comunque avere sempre pronto all'uso una manichetta antincendio (connessa) munita di nebulizzatore e n. 2 estintori a polvere (anche a CO2 in caso di lavori in locali chiusi).
  - **l'efficienza dei mezzi antincendio** presenti a bordo (attivi, passivi, di rilevamento e di allarme)

e) **Certificato di “non pericolosità” rilasciato dal Consulente Chimico di Porto**, pertinente i lavori richiesti.

f) **Certificato di “non pericolosità” -“gas free” - “metanizzazione carboniere” (a seconda dei casi) rilasciato dal Consulente Chimico di Porto. (se previsto).**

g) **Piani della nave o di parte di questa** ove devono essere indicate le aree interessate dai lavori e dei relativi locali contigui, sovrastanti e sottostanti, corredati di dati inerenti la destinazione di tali locali, i quantitativi e la tipologia delle merci eventualmente stoccati, la presenza o meno di amianto nelle coibentature, i presidi antincendio e le vie di sfuggita.

h) **Crew list**

i) **Parere dell' Ente di classifica dell'unità e/o di altro Ente Tecnico** per lavori di particolare complessità e comunque a giudizio esclusivo dell'Autorità Marittima ex Art. 88 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione - a spese del richiedente i lavori.

l) **Sommatoria descrizione dei lavori.**

2. La documentazione acquisita verrà protocollata a cura dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso – Sezione Tecnica – che provvederà a trattenere una copia, le restanti due copie verranno, a cura dell'interessato, inoltrate rispettivamente a:
  - Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia - “Servizio Sicurezza e Prevenzione”,
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari,al fine di ottenere i pareri e le prescrizioni del caso.
3. Una volta acquisiti pareri dell' ASL n. 7 - Carbonia, del Comando Provinciale VVF di Cagliari, unitamente alle prescrizioni indicate dal Consulente Chimico di Porto ed alle imposizioni eventuali della scrivente, verrà rilasciato NULLA OSTA conforme all' **Allegato n. 3**): una copia al Comando di bordo – una copia alla ditta (o consorzio di ditte) esterna (eventuale) – una copia all'ASL n. 7 di Carbonia – una copia al Comando Provinciale VVF di Cagliari.

## **ARTICOLO 50**

### **(Autorizzazione per lavori tipo “A”)**

1. Il responsabile dei lavori deve presentare apposita domanda in carta da bollo, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso – **in orario di ufficio ed almeno 48 ore prima dell'inizio lavori** – utilizzando gli Allegati 1) e 2) facenti parte integrante del presente CAPO.

Agli **Allegati 1) e 2)**, devono accompagnarsi, sempre in triplice copia:

a) **Lettera dell'Agenzia Raccomandataria/Comando di bordo** con la quale vengono affidati i lavori ad una Ditta autorizzata ad operare ex Art. 68 C.N nel Circondario Marittimo di Portoscuso, **ovvero dichiarazione del Comando di bordo** di lavori con fiamma in autoproduzione, **ovvero designazione dell'impresa capo commessa** in caso di lavori che impegnino più soggetti.

b) **Lettera della Ditta** con la quale conferma l'assunzione dei lavori, con l'individuazione del Responsabile tecnico e la sua reperibilità telefonica (eventuale).

c) **Dichiarazione** di possesso, ai sensi dell'Art. 4 del Dlgs. 626/94, del Documento di Sicurezza ovvero, nel caso di lavori che coinvolgano più imprese, del Documento di Sicurezza previsto dall'Art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99.

d) **Dichiarazione del Comando di Bordo** in merito a:

– **la presenza di una squadra antincendio**, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata ed equipaggiata giudizio del bordo, dovrà comunque avere sempre pronto all'uso una manichetta antincendio (connessa) munita di nebulizzatore e n. 2 estintori a polvere (anche a CO2 in caso di lavori in locali chiusi).

– **l'efficienza dei mezzi antincendio** presenti a bordo (attivi, passivi, di rilevamento e di allarme).

e) **Certificato di “non pericolosità” rilasciato dal Consulente Chimico di Porto**, pertinente i lavori richiesti.

f) **Certificato di “non pericolosità” -“gas free” - “metanizzazione carboniere” (a seconda dei casi) rilasciato dal Consulente Chimico di Porto. (se previsto).**

g) **Piani della nave o di parte di questa** ove devono essere indicate le aree interessate dai lavori e dei relativi locali contigui, sovrastanti e sottostanti, corredati di dati inerenti la destinazione di tali locali, i quantitativi e la tipologia delle merci eventualmente stoccati, la presenza o meno di amianto nelle coibentature, i presidi antincendio e le vie di fuga.

h) **Crew list**

i) **Parere dell' Ente di classifica dell'unità e/o di altro Ente Tecnico** per lavori di particolare complessità e comunque a giudizio esclusivo dell'Autorità Marittima ex Art. 88 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione -a spese del richiedente i lavori.

**l) Sommatoria descrizione dei lavori.**

2. La documentazione acquisita verrà protocollata a cura dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portofino – Sezione Tecnica – che provvederà a trattenere una copia, la restante copia verrà, a cura dell'interessato, inoltrata esclusivamente a:

– Azienda Sanitaria Locale n. 7 Carbonia - “Servizio Sicurezza e Prevenzione”, al fine di ottenere il parere e le prescrizioni del caso.

3. Una volta acquisito il parere dell' ASL n. 7 - Carbonia, unitamente alle prescrizioni indicate dal Consulente Chimico di Porto, dalle prescrizioni già acquisite del Comando

Provinciale dei VVF di Cagliari ed alle imposizioni eventuali della scrivente, verrà rilasciato NULLA OSTA conforme all' **Allegato n. 3)**:

- una copia al Comando di bordo
- una copia alla ditta esterna (o consorzio di ditte) (eventuale)
- una copia all'ASL n. 7 di Carbonia.

## **ARTICOLO 51**

### **(Esecuzione di lavori con uso fiamma durante diverse soste della nave)**

Le navi che scalino più volte nel Porto di Portovesme e che avessero necessità di completare o eseguire i lavori nel corso di più soste consecutive, non iniziati o non completati durante lo scalo precedente, dovranno produrre:

- a) **Lettera dell'Agenzia Raccomandataria/Comando di bordo** con la quale viene confermato l'affidamento dei lavori ad una Ditta autorizzata ad operare ex Art. 68 C.N nel Circondario Marittimo di Portoscuso, **ovvero dichiarazione del Comando di bordo** di lavori con fiamma in autoproduzione, **ovvero designazione dell'impresa capo commessa** in caso di lavori che impegnino più soggetti.
- b) **Lettera della Ditta** con la quale conferma la prosecuzione dei lavori, con l'individuazione del Responsabile tecnico e la sua reperibilità telefonica (eventuale).
- c) **Dichiarazione** di possesso, ai sensi dell'Art. 4 del Dlgs. 626/94, del Documento di Sicurezza ovvero, nel caso di lavori che coinvolgano più imprese, del Documento di Sicurezza previsto dall'Art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99.
- d) **Dichiarazione del Comando di Bordo** in merito a:
  - **la presenza di una squadra antincendio**, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata ed equipaggiata a giudizio del bordo, dovrà comunque avere sempre pronto all'uso una manichetta antincendio (connessa) munita di nebulizzatore e n. 2 estintori a polvere (anche a CO2 in caso di lavori in locali chiusi).
  - **l'efficienza dei mezzi antincendio** presenti a bordo (attivi e passivi e di allarme, inclusa la presenza e la fruibilità delle vie di sfuggita)
- e) **Nuovo Certificato di “non pericolosità” rilasciato dal Consulente Chimico di Porto**, pertinente i lavori richiesti.
- f) **Nuovo Certificato di “non pericolosità” - “gas free” - “metanizzazione carboniere” (a seconda dei casi) rilasciato dal Consulente Chimico di Porto. (se previsto).**
- g) **Crew list** (esclusivamente se vi siano state modifiche nella composizione dell'equipaggio)

Pertanto, ritenuti validi i precedenti pareri acquisiti in merito alle competenze dell'A.S.L. n. 7 di Carbonia e del Comando provinciale dei VVF di Cagliari, l'Ufficio Circondariale Marittimo

di Portoscuso, il quale si ritiene libero di apporre eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni contingenti, provvederà alla proroga della validità del Nulla Osta precedentemente rilasciato.

L'interessato avrà cura di informare l'A.S.L. n. 7 di Carbonia ed il Comando Provinciale dei VVF di Cagliari dell'avvenuta concessione di proroga.

Tale arco temporale non potrà comunque eccedere i **90 (novanta)** giorni.

## **ARTICOLO 52**

### **(Lavori con uso di fiamma in Rada – Punti PAPA 1 – 2 - 5 )**

Fermo restando il divieto di lavori con uso fiamma nei Punti PAPA 3 e 4 nonché in Zona PAPA, possono essere autorizzati esclusivamente quegli interventi definiti **“di emergenza”**, ovvero quei lavori la cui mancata esecuzioni metta in grave ed immediato pericolo la salvaguardia della vita umana in mare e/o la tutela dell'ambiente marino e costiero.

La qualifica di lavoro “di emergenza” sarà assegnata a giudizio dell'Autorità Marittima che si avvarrà, a spese dei richiedenti, dei seguenti pareri tecnici:

- 1) A.S.L. n. 7 Carbonia - “Servizio sicurezza e prevenzione”.
- 2) Comando Provinciale dei VVF di Cagliari.
- 3) Parere dell'Ente Tecnico di classifica dell'Unità.
- 4) Parere della locale Corporazione Piloti.

Una volta accertata l'improrogabile necessità dei lavori in parola, l'iter autorizzativo seguirà quanto già previsto, a cui si aggiunge:

- Presenza in zona, per tutta la durata dei lavori, di un rimorchiatore con capacità antincendio, omologato FFQ1 od FFQ2.
- Presenza in zona, per tutta la durata dei lavori di due rimorchiatori di adeguata potenza, di cui almeno uno con le capacità di cui sopra, nel caso di lavori che impediscano in tutto od in parte l'utilizzo delle macchine e/o dei mezzi di governo dell'unità.
- Sempre a cura dell'interessato, si dovrà provvedere all'utilizzo di idoneo mezzo nautico per il trasporto da e per la nave alla fonda, delle maestranze, delle squadre antincendio e di ogni altra figura professionale necessaria (es.: Consulente Chimico di Porto).
- Condizioni meteomarine assicurate favorevoli.

## **ARTICOLO 53**

### **(Servizio integrativo antincendio)**

I lavori con uso fiamma, di qualsiasi categoria e tanto in ormeggio che alla fonda, devono essere obbligatoriamente effettuati sotto la sorveglianza di un servizio antincendio svolto dai Vigili del Fuoco e/o mediante il servizio integrativo antincendio, secondo le seguenti modalità e consistenze:

- LAVORI TIPO “A” = 2 (due) unità per unità di qualsiasi tonnellaggio.
- LAVORI TIPO “B” e “C” = 2 (due) unità per navi con TSL < 20.000

- LAVORI TIPO “B” e “C” = 4 (quattro) unità per navi con TSL >= 20.000

La richiesta di intervento delle squadre Vigili del Fuoco e/o Guardie ai Fuochi, sarà a cura dell'interessato e dovrà essere inoltrato con congruo anticipo (almeno 4 giorni lavorativi in caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco).

## **DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DELLE GUARDIE AI FUOCHI**

Il servizio di Guardie ai Fuochi, individualmente e per squadra dovrà:

- 1) Intervenire con almeno un automezzo promiscuo, dotato di rete parascintille allo scappamento in perfetto stato di efficienza e dotato di almeno un faretto orientabile a sicurezza intrinseca.
- 2) Essere dotati, ciascuno, di:
  - una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa di sistemi di trattenuta, una maschera a pieno facciale corredata di filtro universale in corso di validità,
  - guanti di protezione,
  - un cordino di salvataggio,
  - una torcia a mano a sicurezza intrinseca
  - un completo antifiamma (DPI di III^ categoria), idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiante o getto di vapore, completo di guanti antifiamma,
  - un elmetto protettivo,
  - calzature di sicurezza.
  - Cintura di salvataggio in caso di lavori che comportino l'utilizzo di un mezzo nautico per raggiungere l'unità.
- 3) Essere dotati, quale dotazione di squadra (**ogni due unità quindi**):
  - una tuta termoriflettente,
  - due coperte antifiamma,
  - un apparecchio di respirazione a ciclo aperto,
  - metri 200 di manichette antincendio con raccordi unificati e 2 riduttori per bocchette antincendio unificati,
  - due lance a getto variabile UNI 45 con raccordo,
  - quattro estintori a schiuma da almeno 10 litri omologati tipo B,
  - quattro estintori a polvere da almeno 9 Kg omologati almeno 34 A – 144 B – C,
  - un contenitore di schiuma da almeno 50 litri omologato tipo B con lancia ad effetto Venturi
  - una motopompa barellabile autoadescante, a sicurezza intrinseca, con portata di almeno 60 mq./ora – prevalenza almeno 10 metri),
  - una cesoia con impugnatura isolante e un paio di guanti isolanti.
  - congruo numero di birilli segnalatori,
  - un apparecchio di rilevazione ossigeno,
  - un esplosimetro,
  - un VHF portatile a sicurezza intrinseca (almeno T4) dotato almeno dei canali marini 12, 14 e 16.

## **ARTICOLO 54 (Compiti del Servizio Integrativo Antincendio)**

Prima dell'inizio dei lavori, il personale addetto al servizio integrativo antincendio dovrà:

- 1) Prendere visione del Nulla osta ai lavori, al fine di venire a conoscenza di eventuali prescrizioni particolari.
- 2) Prendere visione del documento di sicurezza redatto.
- 3) Fare un check delle proprie dotazioni individuali e di squadra al fine di verificarne la consistenza e l'efficienza.
- 4) Attivare un continuo contatto VHF canale 14 con l'Ufficiale preposto alla squadra antincendio di bordo.
- 5) Apprestare il presidio antincendio prima dell'inizio delle operazioni (innescare la pompa, montare le manichette, disporre gli estintori, ecc..ecc...) e rimuoverlo dopo il termine delle stesse.
- 6) Accertarsi della dislocazione dei presidi antincendio di bordo posti nelle vicinanze dell'area interessata ai lavori.
- 7) Accertarsi della funzionalità di detti impianti.
- 8) Accertarsi dell'esistenza e della completa fruibilità di idonee vie di fuga dalla zona interessata ai lavori fino a spazi sicuri all'esterno – tali sfuggite devono essere almeno due per ogni locale.
- 9) Accertarsi che nei luoghi contigui non siano o debbano essere effettuati lavori pericolosi e/o incompatibili o comunque non autorizzati.
- 10) Accertarsi della presenza di “miscele da lavoro” in misura strettamente necessaria alle lavorazioni previste.
- 11) Accertarsi della presenza e della funzionalità di un sistema di illuminazione di emergenza nella zona interessata e lungo le vie di sfuggita (fisso o con lampade mobili).
- 12) Accertarsi dell'ordine e della pulizia nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla presenza di materiale infiammabile.

Durante i lavori, il personale addetto al servizio integrativo antincendio dovrà:

- 1) Mantenersi ad adeguata distanza dal personale impiegato nei lavori, in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di incidente . La posizione dovrà comunque essere tale da avvertire il segnale di allarme degli apparecchi di controllo manuale, utilizzati in ambiente a ventilazione impedita, ai sensi della normativa vigente.
- 2) Segnalare alla persona esperta responsabile dell'operazione e nominata ai sensi dell'Art. 46 – comma 2° - lettera d) del Dlgs 272/99, l'eventuale inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale degli operai impegnati nei lavori.
- 3) Accertarsi che le vie di fuga restino sgombre.
- 4) Accertarsi che sia assicurata una idonea ed adeguata ventilazione dei locali, in aggiunta alle aspirazioni localizzate.
- 5) In caso di palesi inadempienze, darne tempestiva comunicazione alla persona individuata al punto 2), informare il Comando nave e l'Autorità Marittima. Comunque, il capo squadra del servizio integrativo antincendio ha, come primaria incombenza, quella di interrompere immediatamente i lavori.

## **ARTICOLO 55**

### **(Obblighi del Responsabile dei lavori con fiamma)**

Il Responsabile dei lavori con fiamma dovrà:

- 1) Attenersi a quanto previsto dal proprio “Documento di Sicurezza” di cui all'Art. 4 Dlgs. 626/94 e riportato anche all'Art. 4 del Dlgs. 272/99.
- 2) Adottare quei provvedimenti che, in caso di lavori affidati ad impresa diversa dal bordo, eliminano eventuali discordanze od incompatibilità tra il documento di sicurezza e le procedure ISM e di Security della nave.
- 3) Avvalersi del “Servizio Integrativo Antincendio portuale” di cui alla Legge 13 maggio 1940, n. 690 ed alla Legge 27 dicembre 1973, n. 850.
- 4) Munirsi di permesso temporaneo di accesso in porto per uomini e mezzi, rilasciato dall'Autorità Marittima di Portoscuso, ai sensi del proprio Regolamento
- 5) Il solo Comandante dell'unità, in caso di lavori eseguiti da più imprese deve designare l'impresa capo commessa, come previsto all'Art. 30 – comma 1) del Dlgs. 272/99.
- 6) In caso di lavori eseguiti da più imprese il capo commessa, designato ai sensi del precedente punto 4), dovrà elaborare il “Documento di Sicurezza”, previsto all'Art. 4 del citato Dlgs 626/94, contenente:
  - Individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate.
  - Indicazione di un “tecnico responsabile dei lavori a bordo”.
  - Localizzazione e numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro.
  - Le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente.
  - Descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggior rischio.
  - Indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

Tale documento dovrà essere consegnato ai responsabili delle varie imprese le quali hanno l'obbligo di informare i lavoratori dipendenti dei contenuti ivi contemplati, significando che gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attività di dette singole imprese, fanno capo alle imprese stesse.

Il titolare dell'impresa capo commessa infine, è obbligato a conservare copia del documento di sicurezza redatto presso di sé ed a consegnare copia al bordo, all'Autorità Marittima ed all'A.S.L. n. 7 Carbonia, curandone se del caso l'aggiornamento.

**N.B.: è stata data particolare enfasi al “Documento di Sicurezza” relativo all'utilizzo di più imprese dato che, a differenza del “Documento di Sicurezza” citato al precedente punto 1), questo specifico atto non preesiste alla specifica esigenza e dispiega la sua efficacia esclusivamente per il consorzio di impresa di cui tratta.**

- 7) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 1 del Dlgs. 272/99 ovvero:
  - Assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali.
  - Valutare i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici.
  - Definire i criteri relativi all'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
  - Dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione.
  - Adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio.
- 8) Assicurare la formazione e l'informazione del personale nonché istruirli per le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione.

- 9) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 5 del Dlgs. 272/99 ovvero:
  - Prevedere, in caso di lavori nave – nave (in rada, ad esempio), la presenza di un mezzo nautico o idoneo mezzo collettivo di salvataggio adatto all'evacuazione dei lavoratori ed al trasporto di eventuali infortunati nonché dotare e far indossare a tutti i partecipanti la cintura di salvataggio.
- 10) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 8 del Dlgs. 272/99 (mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave).
- 11) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 9 del Dlgs. 272/99 (scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave).
- 12) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 10 del Dlgs. 272/99 (spazio libero per l'accesso alle stive).
- 13) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 11 del Dlgs. 272/99 (boccaporti).
- 14) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 12 del Dlgs. 272/99 (locali chiusi a bordo delle navi).
- 15) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 13 del Dlgs. 272/99 (lavoro in stiva).
- 16) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 15 del Dlgs. 272/99 (controllo degli accessori degli apparecchi di sollevamento a terra).
- 17) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 16 del Dlgs. 272/99 (manovra degli apparecchi di sollevamento a bordo).
- 18) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 17 del Dlgs. 272/99 (utilizzo dei mezzi nelle stive).
- 19) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 21 del Dlgs. 272/99 (informazioni ai lavoratori relativamente alla presenza di merci pericolose a bordo – eventuale).
- 20) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 39 del Dlgs. 272/99 (accesso alla nave, posti di lavoro e di passaggio).
- 21) Attenersi a quanto previsto dall'art. 42 del Dlgs. 272/99 (impianti elettrici della nave).
- 22) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 44 del Dlgs. 272/99 (illuminazione di sicurezza).
- 23) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 46 del Dlgs. 272/99 (lavori con fiamma).  
Attenersi a quanto previsto dall'Art. 47 del Dlgs. 272/99 (operazioni di saldatura elettrica).
- 24) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 48 del Dlgs. 272/99 (lavori in locali chiusi ed angusti).
- 25) Attenersi a quanto previsto dall'Art. 49 del Dlgs. 272/99 (lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili).
- 26) Dotare il personale di bordo e/o dell'impresa di almeno un VHF a sicurezza intrinseca (almeno T4 ) con almeno i canali marini 12 – 14 – 16.
- 27) Assicurarci che i telefoni cellulari, sul luogo di lavoro, siano in modalità OFF.
- 28) Attenersi a quanto comunque previsto dal Dlgs. 272/99 e non espressamente citato nei punti precedenti.
- 29) Attenersi per quanto non diversamente previsto dal Dlgs. 272/99, alle disposizioni impartite dal Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal Dlgs. 19 marzo 1996, n. 242.
- 30) Attenersi a quanto impartito con i pareri formulati rispettivamente da:
  - A.S.L. n. 7 Carbonia – Servizio Sicurezza e Prevenzione.
  - Comando Provinciale dei VVF – Cagliari.
  - Consulente Chimico del Porto.
  - Ente Tecnico (eventuale).
  - Autorità Marittima di Portoscuso con il Nulla Osta in Allegato 3).
  - Locale Corporazione Piloti (eventuale).

**N.B.** LA RIMOZIONE DI PANNELLATURE E COIBENTAZIONI CONTENENTI ASBESTO (AMIANTO O DERIVATI) DEVE ESSERE EFFETTUATO DA SOGGETTI AUTORIZZATI E DOTATI DELLE IDONEE ATTREZZATURE.

## **ARTICOLO 56**

### **(Decadenza del Nulla Osta)**

Il nulla osta ad eseguire lavori con uso di fiamma decade automaticamente per ogni cambiamento, intrinseco od estrinseco che possa verificarsi durante l'attività (Comandante, Responsabile dei lavori, Ditta eventualmente incaricata, zona o tipologia di lavori, condizioni meteo e/o marine sfavorevoli,...ecc...ecc...)

Il nulla osta in parola può comunque sempre essere ritirato a cura dell'Autorità Marittima qualora si ravvisino pericoli per la salvaguardia della vita umana, la tutela dell'ambiente marino e costiero, la tutela del bene porto o per la salvaguardia dei diritti di terzi.

## **ARTICOLO 57**

### **(Omologazione)**

Tutti i capi di abbigliamento delle maestranze, delle squadre antincendio e comunque di tutte le figure professionali interessate, comprese le calzature ed i dispositivi di protezione individuale, dovranno essere di tipo antistatico, conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica di sicurezza vigente; analogamente alle attrezzature sopra elencate, appartenenti a tutti i soggetti coinvolti, non direttamente riconducibili alla categoria "abbigliamento".

Analogamente, il personale di bordo dovrà dotarsi di abbigliamento conforme alle norme SOLAS od, in subordine, alle normative nazionale per quelle bandiere non aderenti alla Convenzione.

## **ARTICOLO 58**

### **(Apparati di comunicazione)**

Gli apparati di comunicazione – VHF – UHF utilizzati sia dal Bordo che dalle imprese che dal Servizio integrativo antincendio, dovranno essere del tipo "a sicurezza intrinseca" (omologati almeno T 4).

I telefoni cellulari, nella zona dei lavori, dovranno rimanere in modalità OFF.

All' Ufficio Circondariale Marittimo  
PORTOSCUSO  
Sez. Tecnica

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
Comandante della M/n – M/p \_\_\_\_\_, di  
bandiera \_\_\_\_\_, iscritta nelle matricole del porto di \_\_\_\_\_, al  
numero \_\_\_\_\_, - numero IMO \_\_\_\_\_, ormeggiata  
all'accosto n. \_\_\_\_\_ del porto di Portovesme/ormeggiata in PUNTO PAPA numero \_\_\_\_\_.  
(SEMPRE)

Il titolare dell'impresa (od il titolare dell'impresa capo-commessa, caso di lavori eseguiti da più  
imprese) \_\_\_\_\_

(SOLO IN CASO DI LAVORI NON IN AUTOPRODUZIONE)

**CHIEDE/CHIEDONO**

A Codesta Autorità Marittima di voler concedere NULLA OSTA per l'esecuzione di lavori con uso fiamma a  
bordo della M/n – M/p di cui in epigrafe. All'uopo

**DICHIARA/DICHIARANO**

- 1) I lavori avranno inizio in data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ e termineranno in  
data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_.
- 2) Le modalità per l'effettuazione di detti lavori, la loro tipologia, il nominativo del responsabile dei lavori e dell'  
impresa (o del consorzio di imprese) che esegue i lavori ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini  
dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire, sono indicati nell'ALLEGATO 2),  
parte integrante della presente richiesta.
- 3) Che i lavori immobilizzano/non immobilizzano la nave (sbarrare la voce che non interessa).
- 4) Di essere a conoscenza di tutte le norme atte ad evitare gli incendi, gli sversamenti e comunque ogni  
situazione che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose.
- 5) Di essere a conoscenza delle prescrizioni impartite con il Regolamento del Porto.
- 6) Che, oltre alla squadra antincendio di bordo (solo M/n e MM/tt), sarà presente:  
- Il servizio integrativo antincendio sarà espletato dal personale della ditta \_\_\_\_\_  
- Il servizio integrativo antincendio sarà espletato dal personale dei Vigili del fuoco.  
(indicare chi scelto)

Si allegano alla presente istanza:

### LAVORI TIPO “B” e “C”

- a) **Lettera dell'Agenzia Raccomandataria/Comando di bordo** con la quale vengono affidati i lavori ad una Ditta autorizzata ad operare ex Art. 68 C.N nel Circondario Marittimo di Portoscuso, **ovvero dichiarazione del Comando di bordo** di lavori con fiamma in autoproduzione, **ovvero designazione dell'impresa capo commessa** in caso di lavori che impegnino più soggetti.
- b) **Lettera della Ditta** con la quale conferma l'assunzione dei lavori, con l'individuazione del Responsabile tecnico e la sua reperibilità telefonica (eventuale).
- c) **Dichiarazione** di possesso, ai sensi dell'Art. 4 del Dlgs. 626/94, del Documento di Sicurezza ovvero, nel caso di lavori che coinvolgano più imprese, del Documento di Sicurezza previsto dall'Art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99.
- d) **Copia dei Piani antincendio della nave**, corredata della dichiarazione del Comando di bordo in merito a:
  - **la presenza di una squadra antincendio**, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata ed equipaggiata giudizio del bordo, dovrà comunque avere sempre pronto all'uso una manichetta antincendio (connessa) munita di nebulizzatore e n. 2 estintori a polvere (anche a CO2 in caso di lavori in locali chiusi).
  - **l'efficienza dei mezzi antincendio** presenti a bordo (attivi, passivi, di rilevamento e di allarme)
- e) **Certificato di “non pericolosità” rilasciato dal Consulente Chimico di Porto**, pertinente i lavori richiesti.
- f) **Certificato di “non pericolosità” -“gas free” - “metanizzazione carboniere” (a seconda dei casi) rilasciato dal Consulente Chimico di Porto. (se previsto).**
- g) **Piani della nave o di parte di questa** ove devono essere indicate le aree interessate dai lavori e dei relativi locali contigui, sovrastanti e sottostanti, corredati di dati inerenti la destinazione di tali locali, i quantitativi e la tipologia delle merci eventualmente stoccati, la presenza o meno di amianto nelle coibentature, i presidi antincendio e le vie di sfuggita.
- h) **Crew list**
- i) **Parere dell' Ente di classifica dell'unità e/o di altro Ente Tecnico** per lavori di particolare complessità e comunque a giudizio esclusivo dell'Autorità Marittima ex Art. 88 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione - a spese del richiedente i lavori.
- l) **Sommara descrizione dei lavori.**

### LAVORI TIPO “A”

- a) **Lettera dell'Agenzia Raccomandataria/Comando di bordo** con la quale vengono affidati i lavori ad una Ditta autorizzata ad operare ex Art. 68 C.N nel Circondario Marittimo di Portoscuso, **ovvero dichiarazione del Comando di bordo** di lavori con fiamma in autoproduzione, **ovvero designazione dell'impresa capo commessa** in caso di lavori che impegnino più soggetti.
- b) **Lettera della Ditta** con la quale conferma l'assunzione dei lavori, con l'individuazione del Responsabile tecnico e la sua reperibilità telefonica (eventuale).

- c) **Dichiarazione** di possesso, ai sensi dell'Art. 4 del Dlgs. 626/94, del Documento di Sicurezza ovvero, nel caso di lavori che coinvolgano più imprese, del Documento di Sicurezza previsto dall'Art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99.
- d) **Dichiarazione del Comando di Bordo** in merito a:
- **la presenza di una squadra antincendio**, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata ed equipaggiata a giudizio del bordo, dovrà comunque avere sempre pronto all'uso una manichetta antincendio (connessa) munita di nebulizzatore e n. 2 estintori a polvere (anche a CO2 in caso di lavori in locali chiusi).
  - **l'efficienza dei mezzi antincendio** presenti a bordo (attivi, passivi, di rilevamento e di allarme).
- e) **Certificato di “non pericolosità” rilasciato dal Consulente Chimico di Porto**, pertinente i lavori richiesti.
- f) **Certificato di “non pericolosità” -“gas free” - “metanizzazione carboniere” (a seconda dei casi) rilasciato dal Consulente Chimico di Porto. (se previsto).**
- g) **Piani della nave o di parte di questa** ove devono essere indicate le aree interessate dai lavori e dei relativi locali contigui, sovrastanti e sottostanti, corredati di dati inerenti la destinazione di tali locali, i quantitativi e la tipologia delle merci eventualmente stoccati, la presenza o meno di amianto nelle coibentature, i presidi antincendio e le vie di fuga.
- h) **Crew list**
- i) **Parere dell' Ente di classifica dell'unità e/o di altro Ente Tecnico** per lavori di particolare complessità e comunque a giudizio esclusivo dell'Autorità Marittima ex Art. 88 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione -a spese del richiedente i lavori.
- l) **Sommara descrizione dei lavori.**

#### PER LAVORI DURANTE DIVERSE SOSTE DELLA NAVE

- a) **Lettera dell'Agenzia Raccomandataria/Comando di bordo** con la quale viene confermato l'affidamento dei lavori ad una Ditta autorizzata ad operare ex Art. 68 C.N nel Circondario Marittimo di Portoscuso, **ovvero dichiarazione del Comando di bordo** di lavori con fiamma in autoproduzione, **ovvero designazione dell'impresa capo commessa** in caso di lavori che impegnino più soggetti.
- b) **Lettera della Ditta** con la quale conferma la prosecuzione dei lavori, con l'individuazione del Responsabile tecnico e la sua reperibilità telefonica (eventuale).
- c) **Dichiarazione** di possesso, ai sensi dell'Art. 4 del Dlgs. 626/94, del Documento di Sicurezza ovvero, nel caso di lavori che coinvolgano più imprese, del Documento di Sicurezza previsto dall'Art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99.
- d) **Dichiarazione del Comando di Bordo** in merito a:
- **la presenza di una squadra antincendio**, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata ed equipaggiata a giudizio del bordo, dovrà comunque avere sempre pronto all'uso una manichetta antincendio (connessa) munita di nebulizzatore e n. 2 estintori a polvere (anche a CO2 in caso di lavori in locali chiusi).
  - **l'efficienza dei mezzi antincendio** presenti a bordo (attivi e passivi e di allarme, inclusa la presenza e la fruibilità delle vie di fuga)
- e) **Nuovo Certificato di “non pericolosità” rilasciato dal Consulente Chimico di Porto**, pertinente i lavori richiesti.

f) **Nuovo Certificato di “non pericolosità” -“gas free” - “metanizzazione carboniere” (a seconda dei casi) rilasciato dal Consulente Chimico di Porto. (se previsto).**

g) **Crew list** (esclusivamente se vi siano state modifiche nella composizione dell'equipaggio)

**INTEGRAZIONE PER LAVORI CON USO FIAMMA IN RADA**

a) **Parere dell'Ente Tecnico – sempre.**

b) **Parere della Locale Corporazione Piloti.**

c) **Dichiarazione** di presenza di uno o più rimorchiatori di cui almeno uno omologato antincendio FFQ1 od FFQ2.

d) **Dichiarazione** di presenza di idoneo mezzo nautico per il trasporto delle maestranze e degli altri soggetti interessati, dotato dei mezzi collettivi di salvataggio previsti e di una cintura di salvataggio per ogni persona trasportata.

e) **Bollettino meteomarin**o esteso possibilmente per tutta la durata dei lavori.

IL COMANDANTE

IL TITOLARE DELL'IMPRESA  
(se previsto)

IL TITOLARE DELL'IMPRESA CAPO –  
COMMESSA (se previsto)

**ALLEGATO NR. 2**

All' Ufficio Circondariale Marittimo  
PORTOSCUSO  
Sez. Tecnica

(TUTTO IN TRIPLICE COPIA)

**PIANO LAVORI E DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
Comandante della M/n – M/p \_\_\_\_\_, di  
bandiera \_\_\_\_\_, iscritta nelle matricole del porto di \_\_\_\_\_,  
al numero \_\_\_\_\_, - numero IMO \_\_\_\_\_, ormeggiata  
all'accosto n. \_\_\_\_\_ del porto di Portovesme / ormeggiata in PUNTO PAPA  
numero \_\_\_\_\_.

(SEMPRE)

Il titolare dell'impresa (od il titolare dell'impresa capo-commessa, caso di lavori eseguiti da più  
imprese) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(SOLO IN CASO DI LAVORI NON IN AUTOPRODUZIONE)

**DICHIARA/DICHIARANO**

- 1) Descrizione dei lavori:
  - TIPO "A" - secondo la definizione del Regolamento del Porto
  - TIPO "B" - secondo la definizione del Regolamento del Porto
  - TIPO "C" - secondo la definizione del Regolamento del Porto(sbarrare la definizione di interesse)
- 2) Il carico esistente a bordo (tipo e quantità) \_\_\_\_\_.
- 3) Il carico precedente (tipo e quantità) \_\_\_\_\_.
- 4) Sostanze infiammabili, combustibili, esplosive o comunque pericolose presenti a bordo (tipo e quantità) \_\_\_\_\_.
- 5) Di essere a conoscenza delle norme contenute nei Dlgs. 27 giugno 1999, n. 271 e 272, della Legge 31 dicembre 1998, n. 485 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 6) **DI ESSERE A CONOSCENZA E DI APPLICARE DELLE NORME CONTENUTE NEL  
REGOLAMENTO DEL PORTO**

- 7) Che gli impianti antincendio di bordo risultano in perfetta efficienza.
- 8) Che i lavori saranno eseguiti da \_\_\_\_\_  
(bordo – impresa – consorzio di imprese).
- 9) Che il soggetto responsabile dei lavori è \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_.
- 10) Che la nave è/non è pronta a muovere (sbarrare voce che non interessa).
- 11) Che durante i lavori con uso fiamma non verranno effettuate altre operazioni commerciali e non, incompatibili.
- 12) Che non sarà fatto uso di fiamma o, comunque, di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore su parti a contatto di materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi o serbatoi che, anche se vuoti, abbiano od abbiano contenuto sostanze con pericolo di incendio e/o scoppio e/o suscettibili di emettere sostanze tossiche sotto l'azione del calore.
- 13) Che prima di iniziare i lavori, si è in possesso del previsto certificato di gas free rilasciato dal Chimico di porto, attestante la non pericolosità dei lavori da eseguire.
- 14) **Di aver ottenuto autorizzazione da parte dell'ASL n. 7 – Carbonia - “Servizio Sicurezza e Prevenzione”.**
- 15) **Di essere a conoscenza delle prescrizioni dettate una tantum del Comando Provinciale dei VVF-Cagliari (solo lavori tipo “A”).**
- 16) **Di aver ottenuto autorizzazione da parte del Comando Provinciale VVF – Cagliari (lavori tipo “B” e “C”).**
- 17) Che le vie di fuga per gli operatori sono tenute sempre agibili, sgombre ed illuminate.
- 18) Che l'illuminazione normale e di emergenza e gli impianti elettrici in genere sono conformi alla vigente normativa di sicurezza.
- 19) Che in ogni locale o zona interessata da lavori con fiamma, presterà assistenza con idonee attrezzature antincendio, il personale dell'equipaggio addestrato a tale scopo ed il personale del servizio VVF e/o del Servizio Integrativo Antincendio.
- 20) Che per i lavori effettuati in luoghi chiusi e/o angusti, saranno sempre assistiti dall'esterno da personale dotato delle idonee attrezzature di assistenza e soccorso.
- 21) Che per le lavorazioni a fuoco o che comunque producano fumi, sarà predisposta un'idonea aspirazione alla fonte dei fumi prodotti.
- 22) Che dell'inizio e della fine dei lavori, sarà data comunicazione al responsabile designato.
- 23) Che le bombole di gas verranno adeguatamente fissate per evitarne la caduta accidentale.
- 24) Che per i lavori da effettuare su parti coibentate o rivestite, sarà preventivamente rimossa la coibentazione od il rivestimento **(N.B.: LA RIMOZIONE DI PANNELLI CONTENENTI ASBESTO È DI ESCLUSIVA COMPETENZA DI DITTE AUTORIZZATE E ATTREZZATE ALLO SCOPO).**
- 25) Che le masse necessarie per la saldatura elettrica saranno posizionate in modo da evitare ogni possibile scintillio o riscaldamento delle zone di contatto.
- 26) Che le tubazioni flessibili dei gas, i cavi di alimentazione elettrica e le utenze varie saranno posizionate in modo da evitare ogni possibile danneggiamento.

- 27) Che eventuali ritardi o slittamenti dei lavori saranno immediatamente comunicati a Circomare Portoscuso.
- 28) **CHE PER QUANTO NON SPECIFICATO, VERRANNO IMPLEMENTATE LE NORME ED I PRESIDI DI SICUREZZA COMUNQUE CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA VIGENTE ALL'ATTO DEI LAVORI**

**SI ALLEGANO TUTTI GLI ELABORATI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL PORTO E SI DICHIARANO INOLTRE, AI FINI DI UN EVENTUALE INTERVENTO DI EMERGENZA DELLA SQUADRE DI TERRA :**

**A) CONDIZIONI AMBIENTALI E DI AGIBILITA'**

---

**B) MATERIALI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO**

- Infiammabili
- esplosivi
- tossici
- amianto
- non pericolosi
- (barrare la/le voci di interesse)

**C) NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI IMPEGNATI**

- Saldatori \_\_\_\_\_
- Carpentieri \_\_\_\_\_
- Altre qualifiche \_\_\_\_\_

**D) ELENCO MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZI DA UTILIZZARE (se non già descritti nella relazione)**

- Cannelli per saldatura o tagli ossiacetilenico \_\_\_\_\_
  - Particolari tipi di saldatrici (es. plasma) \_\_\_\_\_
  - Utensili elettrici portatili \_\_\_\_\_
  - Compressori \_\_\_\_\_
  - Utensili ad aria compressa \_\_\_\_\_
  - Altro \_\_\_\_\_
- 

**E) ENERGIA ELETTRICA UTILIZZATA (fase, voltaggio, continua, alternata, ecc...ecc...)**

- Gruppi elettrogeni \_\_\_\_\_
- Rete di distribuzione a terra \_\_\_\_\_
- Rete di distribuzione della nave \_\_\_\_\_

**F) ALTRE FONTI DI ENERGIA UTILIZZATE**

- Aria compressa \_\_\_\_\_
  - Combustibile per motori a scoppio \_\_\_\_\_
  - Altro \_\_\_\_\_
- 

**G) MISURE DI PREVENZIONE**

- Dotazioni DPI (caschi, scarpe antinfortunistiche, ecc...ecc...) \_\_\_\_\_
-

- Dispositivi contro il pericolo di intossicazione (estrattori , maschere, rilevatori di gas, ecc..ecc...)\_\_\_\_\_
- Dispositivi contro il pericolo di incendio (estintori, ecc...ecc...)\_\_\_\_\_
- Dispositivi contro il pericolo di elettroinduzione (messa a terra, ecc...ecc....)\_\_\_\_\_
- Altro\_\_\_\_\_

#### H) MISURE DI IGIENE

Visite mediche periodiche del personale addetto \_\_\_\_\_  
 Cassette di medicazione \_\_\_\_\_ Locale  
 per i pasti \_\_\_\_\_

#### I) PERSONALE IMPIEGATO (di terra)

nominativo data e luogo di nascita – posizione INPS/INAIL

---

---

---

---

---

---

#### L) PERSONALE IMPIEGATO (di bordo)

nominativo data e luogo di nascita – matricola

---

---

---

---

PORTOSCUSO, \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE

IL TITOLARE DELL'IMPRESA  
(se previsto)

IL TITOLARE DELL'IMPRESA CAPO –  
COMMESSA (se previsto)



**MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Strada Provinciale n. 2 s.n.c. – Tel. 0781/5090114

- **VISTA** L'istanza presentata in data \_\_\_\_\_, riguardante i lavori da svolgere a bordo della M/n \_\_\_\_\_ – M/p \_\_\_\_\_, ormeggiata/alla fonda \_\_\_\_\_, intesa ad ottenere nulla osta a lavori con uso fiamma.
- **VISTO** Il certificato di non pericolosità rilasciato in data \_\_\_\_\_ dal Consulente chimico di porto.
- **VISTO** Il parere favorevole espresso con nota \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ del Comando Provinciale VVF di Cagliari (se previsto).
- **VISTO** Il parere favorevole espresso con nota \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ del Servizio Sicurezza e Prevenzione dell' ASL n. 7 di Carbonia.
- **VISTA** La documentazione presentata.
- **VISTO** L'Art. 46 del Dlgs. 27 luglio 1999, n. 272:

**NULLA OSTA**

al fine di eseguire a bordo i lavori con uso fiamma, con la scrupolosa osservanza delle norme dettate da:

- 1) legislazione vigente in materia
- 2) nota dei vigili del fuoco in premessa citata
- 3) nota dell'ASL n. 7 in premessa citata
- 4) disposizioni impartite con il Regolamento del Porto
- 5) altro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

i lavori avranno inizio alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ e termineranno alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_, a bordo della M/n \_\_\_\_\_ – M/p \_\_\_\_\_, ormeggiata/ancorata \_\_\_\_\_.

Il presente nulla osta dovrà essere esibito a semplice richiesta delle forze di polizia ed enti interessati.

Le responsabilità derivanti dai lavori in parola, verranno ripartite ai sensi del Regolamento del Porto.

Portoscuso, lì \_\_\_\_\_

**IL COMANDANTE**

## **CAPO VI°**

### **- TRATTAMENTO RIFIUTI DI BORDO -**

#### **ARTICOLO 59 (Definizioni)**

**Nave:**

unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti nonché le unità di cui alle successive lettere f) e g);

**Marpol 73/78:**

Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;

**Rifiuti prodotti dalla nave:**

i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della MARPOL 73/78;

**Residui del carico:**

i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

**Impianto portuale di raccolta:**

qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;

**Peschereccio:**

qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

**Imbarcazione da diporto:**

unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;

**Porto:**

un luogo o un'area geografica cui siano apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;

**Nave in servizio di linea:**

nave che effettua scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti, in maniera tale che la loro frequenza e regolarità nello stesso porto sia ricompresa in un arco temporale di 60 ore per le navi passeggeri e/o miste e di 120 ore per le altre tipologie;

**Gestore portuale:**

Gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ossia impresa (o associazione di imprese) selezionata mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente ovvero, nelle more dell'attivazione di tale procedura, il soggetto abilitato, incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto;

**Raccolta:**

l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

**Smaltimento:**

ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006;

**Rifiuti pericolosi:**

i rifiuti non domestici indicati espressamente come pericolosi, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo n.152/2006, sulla base degli allegati G, H e I alla medesima parte quarta;

**Utilizzatori:**

i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

**Consumatore:**

il soggetto che fuori dall'esercizio di un'attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

**Utente finale:**

il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

**Detentore:**

il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

**Produttore:**

la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

## **ARTICOLO 60**

### **(Ambito di applicazione)**

Il presente Capo si applica a tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nei porti compresi nel Circondario Marittimo di Portoscuso, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute e gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

## **ARTICOLO 61**

### **(Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo)**

Tutte le navi in sosta nei porti compresi nel Circondario Marittimo di Portoscuso hanno l'obbligo di effettuare a bordo la raccolta differenziata dei rifiuti, quali carte stracci, plastica, vetro, metallo etc.

I rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra U.E., devono essere smaltiti ai sensi del Decreto Interministeriale 22 maggio 2001 ( Ministeri Sanità e Ambiente ).

Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta, accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto. Da tale obbligo sono esonerate le imbarcazioni da diporto e i pescherecci.

## **ARTICOLO 62**

### **(Confezionamento dei rifiuti)**

I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni, realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e devono essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne pregiudichino la maneggevolezza.

I sacchi contenenti i rifiuti devono essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte del Gestore portuale.

Il personale di bordo deve adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione, anche accidentale, degli stessi a bordo o nell'ambiente circostante.

I rifiuti pericolosi devono essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

## **ARTICOLO 63**

### **(Notifica)**

Il comandanti delle navi dirette nei porti del Circondario Marittimo di Portoscuso, dovranno trasmettere all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, le informazioni richieste dall'allegato 1 al presente CAPO, con le seguenti modalità:

- a. almeno 24 ore prima dell'arrivo nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso;

- b. non appena la destinazione nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso sia nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- c. prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, forniscono le informazioni di cui al primo comma del presente articolo, in forma cumulativa all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

## **ARTICOLO 64 (Informazione)**

Successivamente all'adozione, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti del Circondario Marittimo di Portoscuso e dell'affidamento del relativo servizio di raccolta, nelle forme previste dal decreto legislativo n.182/2003, Autorità Marittima provvederà ad assicurare le informazioni adeguate al comandante della nave e a tutti i soggetti interessati, ex art.14 del cennato decreto legislativo, tramite la distribuzione di un "documento informativo" contenente:

- a) una sintesi dell'organizzazione sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle navi con richiami alla normativa pertinente;
- b) l'ubicazione degli impianti e dei servizi portuali di gestione dei rifiuti;
- c) l'indicazione dei punti di contatto per l'erogazione dei servizi offerti e delle procedure di conferimento;
- d) l'indicazione delle tariffe;
- e) le procedure per le segnalazioni di disfunzioni, disservizi e inadeguatezze rilevati in occasione dell'erogazione dei servizi di gestione dei rifiuti provenienti dalle navi.

## **ARTICOLO 65 (Servizio di raccolta)**

Nelle more dell'adozione, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti del Circondario Marittimo di Portoscuso, del successivo affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta, nelle forme previste dal decreto legislativo n.182/2003, il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico continua ad essere effettuato secondo le modalità vigenti nei rispettivi porti di giurisdizione.

Al fine di acquisire gli elementi necessari per il futuro aggiornamento periodico del Piano in parola, è fatto obbligo ai concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto presenti nel Circondario Marittimo di Portoscuso di comunicare a questo Ufficio, con cadenza mensile, il numero di unità che hanno fatto scalo nelle rispettive concessioni e, nelle more dell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ad un gestore portuale, anche la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti. Del pari è fatto obbligo alle cooperative pescatori ed ai pescatori autonomi le cui unità sostino nei porti del Circondario Marittimo di Portoscuso di comunicare la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti dalle stesse.

## **ARTICOLO 66**

## (Conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi)

1. **È fatto obbligo** a tutte le navi che fanno scalo o che stazionino nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso, di conferire al Gestore portuale i rifiuti prodotti dalla nave, prima di lasciare il porto di approdo. I rifiuti putrescibili devono essere consegnati dalla nave con frequenza minima di 24 ore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
2. **È fatto divieto** assoluto di depositare, anche solo temporaneamente, i rifiuti prodotti dalle navi sulle banchine portuali.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave potrà proseguire verso il successivo porto di scalo, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, come da modulo in Allegato 2 al presente CAPO, rilasciata a seguito di apposita attestazione dell'Autorità Sanitaria Marittima e del Chimico del Porto, indicante che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.
4. Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
5. Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, il Gestore portuale dovrà accertarsi che alla stessa sia già stata concessa la libera pratica sanitaria.
6. Il servizio di raccolta rifiuti di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dal Gestore portuale con personale munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.
7. I mezzi terrestri impiegati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, da parte del Gestore portuale, devono soddisfare le pertinenti norme fissate dalla legislazione vigente, quali: autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti, dotazione di vano chiuso o sponde alte che lo separino dalla cabina di guida.
8. Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul veicolo, di massima in ore diurne.
9. Il Gestore portuale, dopo il conferimento dei rifiuti da parte della nave, dovrà rilasciare alla stessa apposita ricevuta comprovante l'operazione effettuata e riportante i seguenti dati:
  - Dati identificativi del Gestore portuale;
  - Dati identificativi della nave;
  - Quantitativo e tipologia dei rifiuti conferiti;
  - Data e ora del conferimento;
  - Targa del veicolo impiegato per il conferimento dei rifiuti.
10. Resta fermo l'obbligo del Gestore portuale di accompagnare, ove previsto, i rifiuti trasportati con il prescritto "formulario di individuazione", redatto nelle forme stabilite dal citato decreto legislativo n.152/2006.
11. Ai fini del decreto legislativo 152/2006 e del servizio di cui al presente articolo:
  - a) per **produttore** s'intende la nave, il peschereccio o l'imbarcazione da diporto;
  - b) per **detentore** si intende il produttore o, dopo il conferimento all'impianto portuale di raccolta, il gestore portuale.
12. Le navi di cui al presente articolo, con il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta assolvono tutti gli obblighi previsti dai decreti legislativi nn.182/2003 e 152/2006, imposti ai produttori.

## **ARTICOLO 67** **(Conferimento dei residui del carico)**

**È fatto obbligo** a tutte le navi che fanno scalo nei porti di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso, di conferire al Gestore portuale i residui del carico, prima di lasciare il porto di approdo. Nel caso in cui il servizio di raccolta non risulti adeguato all'esigenze di conferimento della nave, questa dovrà conferire i residui del carico detenuti a bordo nel successivo porto di scalo, dotato di impianti che rispondano all'esigenza.

## **ARTICOLO 68** **(Spedizioni)**

Il rilascio delle spedizioni è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione da parte del Comandante della nave, come da modulo in Allegato III, da accludere alla dichiarazione integrativa di partenza, in merito all'avvenuto conferimento dei rifiuti al Gestore portuale.

Qualora dall'esame delle informazioni fornite dal Comandante della nave, risulti che non si è provveduto al conferimento dei residui del carico e/o dei rifiuti prodotti dalla nave ovvero, per questi ultimi, non è stata rilasciata apposita autorizzazione al loro mantenimento a bordo, l'Autorità Marittima negherà le spedizioni.

## **ARTICOLO 69** **(Navi in servizio di linea)**

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che, ai sensi dell'art.7 comma 1 del decreto legislativo n.182/2003, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti d'approdo, devono fornire le informazioni di cui al precedente articolo 6 in forma cumulativa, solo all'Autorità Marittima del porto presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti e i residui del carico.

Per le suddette navi il rilascio delle spedizioni è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione in ordine all'avvenuta notifica del modello di cui all'Allegato 1 al presente CAPO, all'Autorità Marittima del porto ove intendono conferire i propri rifiuti.

Per le navi che hanno trasmesso la notifica all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, le spedizioni saranno rilasciate a condizione che dall'esame delle notizie riportate nel suddetto modulo e sulla base di apposita dichiarazione del Comandante della nave, da allegare alla nota integrativa di partenza, risulti l'avvenuto conferimento dei rifiuti o che esista a bordo capacità di stoccaggio sufficiente per il viaggio da effettuare e per quello di ritorno.

Nel caso in cui emergano dubbi sulla predetta capacità di stoccaggio, sarà applicata la procedura prevista dalla presente Regolamento.

## **ARTICOLO 70** **(Ispezioni e controlli)**

Ferme restando le modalità d'ispezione previste dall'art.11 del cennato decreto legislativo n.182/2003, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso si riserva la facoltà di eseguire i controlli ritenuti opportuni, effettuando anche una comparazione tra la documentazione acquisita dal Gestore portuale e le dichiarazioni rese dai Comandanti delle navi all'atto della richiesta del rilascio delle spedizioni, provvedendo a sanzionare i responsabili nel caso vengano accertate delle infrazioni.

## **ARTICOLO 71 (Divieti)**

Nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Portoscuso è vietato a tutte le navi di scaricare in mare rifiuti.

Nell'ambito del comprensorio dei porti del Circondario Marittimo di Portoscuso, è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata dei rifiuti, sia allo stato solido che liquido.

È vietato abbandonare oli usati, filtri, batterie e rifiuti piombosi, al di fuori delle "isole ecologiche" e/o dei contenitori destinati alla raccolta degli stessi nonché manomettere e/o danneggiare tali apprestamenti.

È vietato introdurre negli apprestamenti di cui al precedente comma, materiali, sostanze o rifiuti di tipologia diversa rispetto a quella per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Nelle acque del Circondario Marittimo di Portoscuso è vietato procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.

## **ARTICOLO 72 (Prescrizioni particolari per le imbarcazioni da diporto)**

**È fatto divieto** a tutte le imbarcazioni da diporto, nuove ed esistenti, di effettuare la scarica in mare delle acque reflue dei servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni da diporto, nonché entro il limite delle acque destinate alla balneazione di cui all'ordinanza balneare vigente.

Le imbarcazioni da diporto esistenti e quelle, nuove ed esistenti, omologate per il trasporto di un numero di persone inferiore a 15 unità e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati a norma Marpol soltanto oltre il limite delle tre miglia dalla costa, in navigazione con rotta fissa ed alla velocità massima consentita.

Alle imbarcazioni da diporto nuove, omologate per il trasporto di un numero complessivo di persone superiore a 15 unità, si applica il nuovo Annesso IV alla Marpol 73/78, relativo alla prevenzione degli inquinamenti da liquami prodotti dalle navi, entrato in vigore dal 1° agosto 2005.

Resta fermo l'obbligo di conferimento dei rifiuti di bordo, ivi comprese le acque nere (sewage – Annesso IV alla Marpol), qualora l'imbarcazione faccia scalo in porti dotati di appositi impianti di raccolta.

## **ARTICOLO 73 (Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale)**

I soggetti di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. b) della legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle

stesse su ciascuna nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo di ditta autorizzata.

Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale, dovranno mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione.

I rifiuti raccolti durante le operazioni di spazzamento e/o pulizia delle aree su indicate, dovranno essere conferiti a ditte autorizzate, che dovranno provvedere per lo smaltimento.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.

La ditta autorizzata dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 152/2006.

Ai fini degli obblighi sanciti dall'anzidetto decreto legislativo, le imprese portuali ed i concessionari delle aree demaniali portuali sono detentori dei rifiuti spazzati o raccolti nelle aree di cui ai precedenti commi.

## **ARTICOLO 74**

### **(Norme particolari provvisorie per il conferimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi)**

Il presente articolo stabilisce norme particolari provvisorie per il conferimento degli oli usati, dei filtri e delle batterie e dei rifiuti piombosi da parte di imbarcazioni da diporto e pescherecci, nelle more dell'adozione, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti del Circondario Marittimo di Portoscuso, del successivo affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta e del servizio di raccolta, nelle forme previste dal decreto legislativo n.182/2003.

#### **A) - Conferimento**

Gli oli usati provenienti dal cambio di lubrificanti, le batterie ed i rifiuti piombosi dei pescherecci e/o imbarcazioni da diporto che approdano o stazionano nei porti del Circondario Marittimo di Portoscuso, dovranno essere conferiti, a cura dei capibarca/conducenti delle unità medesime, negli appositi contenitori ubicati nelle isole ecologiche o nelle cisterne all'uopo predisposte nei porti del Circondario.

Analogamente i soggetti di cui al comma precedente dovranno assicurare lo smaltimento dei filtri secondo le normative in vigore.

I capibarca/conducenti dei pescherecci e/o imbarcazioni da diporto dovranno, all'atto del conferimento e/o travaso degli oli usati, adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo portuale.

#### **B) - Registro di carico e scarico**

I capibarca dei pescherecci con tre o più persone d'equipaggio, che fanno base nei porti del Circondario Marittimo di Portoscuso, dovranno tenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (registro di carico e scarico) sul quale annotare ogni operazione di conferimento/smaltimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi provenienti dall'attività espletata.

Sul registro di cui al precedente comma, con riferimento a ciascuna operazione dovrà essere annotata la data di effettuazione della stessa, il quantitativo preso in carico o conferito ed il nominativo della ditta fornitrice del materiale preso in carico. Il registro dovrà essere composto da pagine numerate e vidimate su ogni foglio con la sigla del capobarca dell'unità e non dovrà riportare abrasioni o cancellature.

Le annotazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate a cura del capobarca entro il giorno successivo a quello in cui si effettuano le operazioni di presa in carico o conferimento.

**C) - Obblighi per i consumatori, gli utenti finali e gli utilizzatori**

I fusti/contenitori metallici/plastici contenenti oli lubrificanti utilizzati a bordo dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto che approdano o stazionano nei porti del Circondario Marittimo di Portoscuso dovranno, a cura dei capibarca/conduttori (consumatori o utenti finali) delle stesse, essere riconsegnati ai fornitori (utilizzatori) che ne dovranno curare gratuitamente, la raccolta e lo smaltimento secondo le normative in vigore.

La restituzione dei predetti fusti/contenitori al fornitore dovrà, per i pescherecci, essere comprovata dalla "firma per ricevuta" apposta dal fornitore stesso sul registro di cui al precedente articolo, sul quale i fusti/contenitori ed i filtri dovranno essere preventivamente presi a carico.

**D) - Ditte mandatarie**

Le Ditte mandatarie del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) e del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo usate e dei rifiuti piombosi (COBAT), provvederanno a prelevare gli oli usati e le batterie e i rifiuti piombosi dagli appositi contenitori ubicati in ambito portuale.

Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli previsti, potranno essere disposti in ogni momento dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso in caso di comprovate situazioni di necessità.

L'attività di raccolta degli oli usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa in premessa richiamata, delle leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

## **ARTICOLO 75**

### **(Prescrizioni aggiuntive per il Gestore portuale)**

Il Gestore portuale dovrà:

1. comunicare, mensilmente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione non sostituisce eventuali altre comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale;
2. detenere e compilare il registro previsto dall'art. 190 del decreto legislativo n.182/2006;
3. essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 212 del soprarichiamato decreto legislativo, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di raccolta rifiuti nei porti del Circondario Marittimo di Portoscuso;
4. tenere in perfetta efficienza tecnica e documentale tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio;
5. effettuare il servizio di raccolta rifiuti con personale dipendente adeguatamente qualificato, e munito di apposite attrezzature e di indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

## **ARTICOLO 76**

### **(Recupero di talune tipologie di rifiuti pericolosi)**

L'attività di recupero di alcune tipologie di rifiuti pericolosi, svolta presso impianti che operano ai sensi del codice della navigazione, è ammessa alle procedure semplificate di cui al decreto interministeriale 17.11.2005 n. 269, segnatamente per:

- a) residui di carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a contatto con il carico o con i suoi residui e delle acque di lavaggio (miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
- b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla convenzione MARPOL;
- c) acque di sentina delle navi.

**ALLEGATO NR. 1****MODULO DI DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO**

(Decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182)

| Nome della Nave/ Vessel's name                                                                                                                                                                                                                                              | Nominativo Internazionale/ Call sign | Numero d'Identificazione IMO/IMO number | Stato di bandiera/ Flag                                                                                                                                              | Ora presunta di arrivo (ETA) | Ora presunta di partenza (ETD) | Precedente Porto di scalo/Last Port of call | Porto di scalo successivo/Next Port of call |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                         |                                                                                                                                                                      |                              |                                |                                             |                                             |
| Ultimo Porto di scalo e data in cui sono stati conferiti i rifiuti prodotti dalla nave/Last port and date where residues or garbage have been disposed ashore                                                                                                               |                                      |                                         | Intende conferire tutti / alcuni / nessuno (*) dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?/Did you wish to dispose ashore all/some/nothing of the residues? |                              |                                |                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                                         | Tutti/All<br>Sì/Yes      No                                                                                                                                          |                              | Alcuni/Some<br>Sì/Yes      No  |                                             | Nessuno/Nothing<br>Sì/Yes<br>No             |
| Tipo e quantitativo di rifiuti e di residui da conferire o trattenuti a bordo e percentuale della capacità massima di stoccaggio della nave/Kind and quantity of garbages and residues to discharge or to kept on board and percentage of vessel's maximum storage capacity |                                      |                                         |                                                                                                                                                                      |                              |                                |                                             |                                             |

Nel caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti, compilate la seconda colonna come occorre. Se intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto completate tutte le colonne./If the ship wants to discharge all the garbages fill up the second column, if wants to discharge parts of it or any garbages fill up all the columns.

| TIPO/Kind                                                                                               | Rifiuti da conferire<br>m3/residues<br>to be disposed<br>ashore cbm | Capacità di stoccaggio massima dedicata<br>m3/dedicated max<br>storage capacity cbm | Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo<br>m3/quantity of<br>residues kept<br>on board cbm | Porto in cui saranno conferiti rifiuti restanti/port where residues will be disposed ashore | Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il successivo scalo<br>m3/quantity of<br>residues that will<br>be produced till<br>next port cbm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oli usati/exhaust oils</b>                                                                           |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Fanghi/sludges                                                                                          |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Acqua di sentina/bilge water                                                                            |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Altro (specificare)/others (specify)                                                                    |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| <b>Rifiuti/garbage</b>                                                                                  |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Rifiuti alimentari/Kitchen garbage                                                                      |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Rifiuti alimentari di cui al decreto ministeriale 22 maggio 2001/kitchen garbage extra Community origin |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Rifiuti sanitari/sanitary garbage                                                                       |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Plastica/plastic                                                                                        |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Altro (specificare)/others (specify)                                                                    |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Residui associati al carico (*) (specificare)/residues connected to the cargoes (*) (specify)           |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| Residui del carico (1) (specificare)/cargoes residues (1) (specify)                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                               |                                                                                             |                                                                                                                                                               |

(1) Può trattarsi di stime/may be an estimation.

(\*) Contrassegnare la casella appropriata/please mark proper space.

Note/remarks:

- Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni/The above info can be used for the calling states control purposes and for inspections purposes.
- Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all'art. 6, comma 3/The present form is to be completely filled.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti rifiuti.  
I the undersigne \_\_\_\_\_ state that the above informations are correct and that on board there is a sufficient dedicated storage for the residues/garbage produced from the notification to the next calling port where the same will be disposed ashore

Data/Date \_\_\_\_\_

Ora/Time \_\_\_\_\_



**MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

**SEZIONE TECNICA**

Strada Provinciale n. 2 s.n.c. – Tel. 0781/5090114  
Ministry of infrastructures and transports  
Portoscuso Harbour master office and Coast Guard

AUTORIZZAZIONE N° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Authorization n. \_\_\_\_\_

**MANTENIMENTO DEI RIFIUTI A BORDO**  
***Retention of waste/sewage/slops/sludge on board***

Il Comandante del Porto di Portovesme,  
*The Harbour Master of the Port of Portovesme*

**VISTO** il Decreto Legislativo 24/06/2003 n° 182/2003;  
**VISTA** la comunicazione – ex art 6 del Decreto legislativo sopra citato – con la quale il Comandante della Motonave ALFA MOON bandiera TURCA, IMO 9437763, TSL 4109 - assoggettato al rispetto della normativa di riferimento - ha invocato per *ratio iuris* l'applicazione dell' art. 7 - comma 2 - del più volte citato Decreto Legislativo n° 182;  
**TENUTO CONTO** che, per effetto di tale richiesta, gli oneri dovuti per gli accertamenti/verifiche previsti per l'esame della richiesta di mantenimento a bordo di rifiuti da scaricare in altro porto sono posti a carico del richiedente;  
**VISTA** il Regolamento del Porto;  
**SENTITO** il parere del consulente chimico di porto in data \_\_\_\_\_;  
**VISTO** il certificato I.O.P.P. No. \_\_\_\_\_ rilasciato ad \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e valido fino al \_\_\_\_\_;  
**ACCERTATO** che la Motonave/Motocisterna \_\_\_\_\_ bandiera \_\_\_\_\_, IMO \_\_\_\_\_, TSL \_\_\_\_\_ ha una capacità di stoccaggio sufficiente per le acque di sentina e morchie già presenti a bordo e per quelle che saranno prodotte fino al successivo porto di conferimento;  
**TENUTO** altresì conto che la nave è diretta al porto di \_\_\_\_\_ (naz. \_\_\_\_\_), dove risultano essere disponibili impianti adeguati a ricevere i rifiuti prodotti dalla nave, come definiti dall'art 2 lettera C del più volte citato Decreto Legislativo n° 182/03 e che dai rilievi eseguiti non sussiste il rischio che i rifiuti possono essere scaricati in mare.

*Having regard to the national decree n. 182 issued on June 24 2003 concerning the application of Directive 2000/59/CE of European parliament and of the Council on port reception facilities for ship generated waste and cargo residues;*

*Having regard to the port regulations issued by Portoscuso Harbour Master*

*Having regard to the application dated 04.07.2008 submitted of master of M/V \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ flag, in order to obtain the authorization, as per article 7.2 of the Italia Decree n. 182/2003, to proceed to the next port of call without delivering the ship generated waste;*

In view of the favourable opinion expressed by the chemical consultant of the Portovesme port dated \_\_\_\_\_

Having regard to the IOPP certificate issued at \_\_\_\_\_ on the \_\_\_\_\_

Having verified that M/V \_\_\_\_\_ has sufficient dedicated storage capacity for all ship-generated waste that has been accumulated and will be accumulated during the intended voyage until the port of \_\_\_\_\_

**A U T O R I Z Z A**  
**Hereby authorizes**

**Art. 1** Il Comandante della Motonave \_\_\_\_\_, di bandiera \_\_\_\_\_  
n° Imo \_\_\_\_\_ a proseguire il viaggio verso il porto di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ mantenendo a bordo i seguenti rifiuti:  
*The Master of M/V \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ flag - n. \_\_\_\_\_*  
*IMO \_\_\_\_\_ to proceed to the port of \_\_\_\_\_*  
*\_\_\_\_\_ retaining on board followings ship-generated waste;*  
- \_\_\_\_\_ metri cubi di morchie / *cubic meters of sludge;*  
- \_\_\_\_\_ metri cubi di acqua di sentina, più quelli prodotti durante la  
navigazione / *cubic meters of bilge water plus bilge water accumulated during the*  
*intended voyage.*

**Art. 2** Giusta annessa dichiarazione del comando di bordo - allegato III del D.Lgs n°182/2003 i rifiuti indicati nell'elaborato stesso dovranno essere conferiti nei porti di:  
\_\_\_\_\_

Portoscuso, li \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE  
The harbour Master

**ALLEGATO NR. 3**

**ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO**

\_\_\_\_\_ Comandante/Master della Nave/Vessel  
\_\_\_\_\_ di bandiera/flag \_\_\_\_\_

**DICHIARA/DECLARES**

di aver provveduto al conferimento in data/*to have consigned in date* \_\_\_\_\_ nel porto  
di/ in \_\_\_\_\_ Harbour dei seguenti rifiuti di bordo/residui del carico/*wastes-cargo's*  
*residues* alla Ditta/ *to the firm*

| TIPO/KIND | QUANTITATIVO/QUANTITY |
|-----------|-----------------------|
| 1)        |                       |
| 2)        |                       |
| 3)        |                       |
| 4)        |                       |
| 5)        |                       |
| 6)        |                       |

\_\_\_\_\_  
Il Comandante /The Master  
\_\_\_\_\_

## **CAPO VII°**

### **- A.I.S. -**

Il presente Capo regola l'uso dell'Automatic Identification System (AIS) in ambito portuale.

#### **ARTICOLO 77 (Divieti)**

I comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in arrivo nelle *Port facilities* ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Portoscuso, che in forza della Convenzione SOLAS 74 come emendata e del decreto legislativo 196/2005 devono essere dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS – *Automatic Identification System*), dovranno disattivare tale sistema al termine delle operazioni di ormeggio in arrivo, nel momento in cui il Pilota di servizio lascia la nave.

#### **ARTICOLO 78 (Obblighi Comandi di bordo)**

I comandanti delle navi mercantili nazionali e straniere in partenza dalle *Port facilities* ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Portoscuso, dovranno riattivare il sistema automatico di identificazione di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, nel momento in cui il Pilota di servizio imbarca sulla nave per compiere le operazioni di disormeggio e partenza.

I comandanti delle navi per le quali l'uso del Pilota in partenza non è obbligatorio, provvederanno a riattivare il sistema suddetto nel momento in cui la nave si trova nella condizione di "pronto in macchina".

#### **ARTICOLO 79 (Obblighi Pilota)**

Il Pilota di servizio, in occasione delle manovre di ormeggio e disormeggio, dovrà verificare l'ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, segnalando prontamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso qualsiasi irregolarità riscontrata.

## **CAPO VIII°**

### **- SECURITY -**

Il presente Capo Regolamenta l'implementazione del Cap. XI° - 2° della Convenzione SOLAS - Security -, nell'ambito portuale di Portovesme e nelle acque di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

### **ARTICOLO 80 (Obblighi - 1)**

Tutte le navi soggette al Capitolo XI° – 2° della C onvenzione Internazionale SOLAS 74 adibite a viaggi internazionali (navi da passeggeri comprese le unità veloci da passeggeri, navi da carico, comprese le unità veloci, di stazza lorda uguale o superiore a 500 t.s.l., piattaforme mobili di perforazione off-shore), così come le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali di classe A, di cui alla Direttiva 98/18/CE recepita con decreto legislativo 4 febbraio 2000 n.45, che intendano entrare nel porto di Portovesme o sostare nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso, dovranno far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, eventualmente tramite l'Agenzia Marittima Raccomandataria e dandone conoscenza alla *Port facility* di ormeggio, le informazioni di cui alla “scheda informativa” conforme al modello vigente secondo la normativa applicabile (Allegato 1).

Tale comunicazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto/rada o prima della partenza dal precedente porto di scalo se il viaggio ha una durata inferiore alle 24 ore; se il porto di scalo non è noto al momento della partenza o se viene modificato durante il viaggio, la comunicazione dovrà avvenire non appena tale porto sia conosciuto fornendo altresì comprovata motivazione della variazione e del momento della decisione.

Alla nave che rifiuti di fornire tali informazioni potrà essere negato l'ingresso in porto o l'autorizzazione alla sosta in rada; inoltre qualora la stessa, a seguito di appositi accertamenti, non venga riconosciuta conforme ai requisiti richiesti dalle normative internazionali in premessa citate, nei suoi confronti potranno essere adottati i sotto elencati provvedimenti:

1. l'obbligo di rettifica di eventuali non-conformità;
2. l'obbligo di procedere verso un luogo specifico nel mare territoriale per eventuali ispezioni;
3. l'ispezione della nave, qualora essa si trovi nel mare territoriale;
4. il divieto di ingresso nel porto.

Prima di porre in essere tali provvedimenti, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso informerà la nave delle suddette intenzioni, avvisando contemporaneamente il Comandante della nave della possibilità di recedere dall'intenzione di entrare in porto o sostare nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso, evitando così l'applicazione delle misure di tutela sopra descritte.

### **ARTICOLO 81**

## **(Obblighi –2)**

Tutte le navi soggette alle disposizioni del Capitolo XI° – 2° della Convenzione Internazionale SOLAS 74 come emendata, che chiedano di entrare nel porto di Portovesme o sostare nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso, dovranno necessariamente sottoscrivere una Dichiarazione di Sicurezza (Declaration of Security – DoS) conforme al modello previsto dal codice ISPS (allegato 2) quando ricorra uno dei seguenti casi:

1. la nave opera a un livello di sicurezza più elevato rispetto all'impianto portuale o ad un'altra nave con cui è interfacciata;
2. esiste un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra il Governo italiano e lo Stato di bandiera della nave riguardo a determinati viaggi internazionali o a navi specifiche che effettuano tali viaggi;
3. si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali, ove applicabile;
4. la nave si interfaccia con una nave alla quale non si applica l'I.S.P.S. Code;
5. la nave si interfaccia con un porto o un impianto portuale sprovvisto di un Piano di Sicurezza approvato.

L'impianto portuale o la nave interessata dovranno rendere noto, per iscritto, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso l'avvenuta istanza/ricezione della richiesta di dichiarazione di sicurezza fatta ai sensi del presente articolo.

La Dichiarazione di Sicurezza dovrà essere redatta ed obbligatoriamente sottoscritta:

1. dal Comandante della nave o dall'Ufficiale alla Sicurezza della nave, se diverso dal Comandante, (S.S.O. – Ship Security Officer) per conto della nave.
2. dall'Agente di Sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O. – Port Facility Security Officer) per conto dell'impianto portuale con cui la nave dovrà interfacciarsi, anche nel caso in cui la stessa soste in rada.

La Dichiarazione di Sicurezza dovrà contenere i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra gli impianti portuali e la nave (o tra le navi), con espressa dichiarazione della responsabilità di ciascuno.

## **ARTICOLO 82 (Controlli dell'Autorità Marittima)**

Tutte le navi soggette alle disposizioni del Capitolo XI° – 2° della Convenzione Internazionale SOLAS 74 come emendata, qualora si trovino all'ormeggio nel porto di Portovesme o sostino nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso, potranno essere soggette a controlli da parte di funzionari debitamente autorizzati (D.A.O. – Duly Authorised Officer) al fine di verificare che a bordo sia presente un Certificato Internazionale di Sicurezza della Nave (I.S.S.C. – International Ship Security Certificate), ovvero un Certificato Provvisorio Internazionale di Sicurezza (I.I.S.S.C. – Interim International Ship Security Certificate) in corso di validità, rilasciato a norma delle disposizioni della parte A del Codice I.S.P.S.; tale certificato, se in corso di validità, verrà ritenuto sufficiente a garantire un adeguato livello di security a bordo salvo che si palesino fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal Capitolo XI° – 2° SOLAS 1974 o dalla parte A del Codice I.S.P.S.

Nel caso in cui tali fondati motivi vengano accertati, oppure qualora non venga presentato un certificato in corso di validità, i funzionari debitamente autorizzati (D.A.O.) imporranno una o più delle seguenti misure di controllo:

1. ispezione della nave;
2. detenzione della nave;
3. restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto;
4. espulsione della nave dal porto.

Tali misure di controllo potranno includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

## **ARTICOLO 83 (Port – Facilities)**

L'accesso agli impianti portuali (Port Facilities) presenti nel porto di Portovesme, da parte di veicoli, persone e imbarcazioni, è regolato dai relativi Piani di Sicurezza (Port Facilities Security Plans), approvati dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, quale Autorità Designata. Eventuali violazioni delle disposizioni stabilite dai suddetti Piani di Sicurezza in materia di accesso agli impianti portuali, qualora non costituiscano reato o diverso illecito amministrativo, saranno sanzionate a norma del presente Regolamento.

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

**FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE  
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.1 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)**

TO BE SUBMITTED TO THE HARBOUR MASTER, COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME  
SECURITY OF THE PORTOVESME PORT

### **ALLEGATO NR. 1**

**PORTOSCUSO HARBOUR MASTER**  
(address): S.P. n. 2 – Loc. PORTOVESME  
(telephone): +39-0781-509114  
(telefax): +39-0781-509114

| Particulars of the ship and contact details                                                                                                                                                                              |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| IMO number                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                      |                                  | Name of ship                                                              |                                |                                           |                                |
| Port of registry                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                      |                                  | Flag State                                                                |                                |                                           |                                |
| Type of ship                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                      |                                  | Call Sign                                                                 |                                |                                           |                                |
| Gross Tonnage                                                                                                                                                                                                            |                                                           | Inmarsat call numbers (if available) |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| Name of Company                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                      |                                  | CSO name & 24 hour contact details                                        |                                |                                           |                                |
| Port of arrival                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                      |                                  | Port facility of arrival (if known)                                       |                                |                                           |                                |
| Port and port facility information                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code)                                                                                                                                         |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| Primary purpose of call                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1                                                                                                                                                                      |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)                                                                                                                              |                                                           | YES<br><input type="checkbox"/>      | ISSC<br><input type="checkbox"/> | NO -why not? <input type="checkbox"/>                                     |                                | Issued by (name of Administration or RSO) | Expiry date (dd/mm/yyyy)       |
| Does the ship have an approved SSP on board?                                                                                                                                                                             |                                                           | YES<br><input type="checkbox"/>      | NO<br><input type="checkbox"/>   | Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2) |                                | Security Level 1                          | Security Level 2               |
|                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                | Security Level 3                          |                                |
| Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)                                                                                                                                                    |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)                                                                                                             |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| No.                                                                                                                                                                                                                      | Date from (dd/mm/yyyy)                                    | Date to (dd/mm/yyyy)                 | Port                             | Country                                                                   | UN LOCATOR CODE (if available) | Port facility                             | Security Level                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           | SL =                           |
| Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP?<br>If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2 / 9.2.1.4) |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                | YES<br><input type="checkbox"/>           | NO<br><input type="checkbox"/> |
| No. (as above)                                                                                                                                                                                                           | Special or additional security measures taken by the ship |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                      |                                  |                                                                           |                                |                                           |                                |

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities: <input type="checkbox"/> |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5) If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.                                                                                  |                           |                                 |                                       |                                                                                               | YES<br><input type="checkbox"/>                                                                                      | NO<br><input type="checkbox"/>  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Date from<br>(dd/mm/yyyy) | Date to<br>(dd/mm/yyyy)         | Location or<br>Longitude and Latitude | Ship-to-ship activity                                                                         | Security measures applied in lieu                                                                                    |                                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 ISPS Code)                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?                                                                                                                                                                              |                           |                                 | YES<br><input type="checkbox"/>       | NO <input type="checkbox"/>                                                                   | If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached <input type="checkbox"/> |                                 |
| Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 ISPS Code)                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                 | YES<br><input type="checkbox"/>       | Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 ISPS Code) |                                                                                                                      | YES<br><input type="checkbox"/> |
| <b>Other security related information</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| Is there any security-related matter you wish to report?                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | YES<br><input type="checkbox"/> | Provide details:                      |                                                                                               |                                                                                                                      | NO <input type="checkbox"/>     |
| <b>Agent of ship at intended port of arrival</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| Name:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                 | Contact details (Tel. no.):           |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| <b>Identification of person providing the information</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |
| Title or Position (delete as appropriate):<br>Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)                                                                                                                                                                                                                                 |                           | Name:                           |                                       | Signature:                                                                                    |                                                                                                                      | Phone:                          |
| Date/Time/Place of completion of report                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 |                                       |                                                                                               |                                                                                                                      |                                 |

**MODELLO PER LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA DI PRE-ARRIVO DELLA NAVE**

**ALLEGATO NR. 2**

PER TUTTE LE NAVI PRIMA DELL'INGRESSO IN UN PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELLA UE  
(REGOLA SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6.1 DELLA REGOLA (EC) N° 725/2004)

DA PRESENTARE ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI PORTOSCUSO, COMPETENTE PER LA  
SICUREZZA MARITTIMA DEL PORTO DI PORTOVESME

**PORTOSCUSO HARBOUR MASTER**  
(address): S.P. n. 2 – Loc. PORTOVESME  
(telephone): +39-0781-509114  
(telefax): +39-0781-509114

| Particolari relativi alla nave e dettagli sul contatto.                                                     |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Numero IMO                                                                                                  |                                                            |                                              | Nome della nave                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Porto di iscrizione                                                                                         |                                                            |                                              | Stato di Bandiera                                          |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Tipo di nave                                                                                                |                                                            |                                              | Nom. Int.                                                  |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Stazza                                                                                                      |                                                            | Numeri di chiamata Inmarsat (se disponibili) |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Nome della                                                                                                  |                                                            |                                              | Nome del CSO e dettagli                                    |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Compagnia                                                                                                   |                                                            |                                              | sul contatto 24H                                           |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Porto di arrivo                                                                                             |                                                            |                                              | Infrastruttura portuale di arrivo (se conosciuta)          |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Informazioni relative al porto e all'impianto portuale                                                      |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Data e ora di arrivo previsto della nave in porto (ETA) (B/4.39.3 Codice ISPS)                              |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Scopo primario dell'approdo                                                                                 |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Informazioni richieste dalla regola SOLAS XI-2/9.2.1                                                        |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| La nave è in possesso di un valido International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)         |                                                            | SI<br><input type="checkbox"/>               | ISSC<br><input type="checkbox"/>                           | NO - perché?<br><input type="checkbox"/> | Rilasciato da: (nome dell'amministrazione o dell'RSO) | Data di scadenza (gg/mm/aaaa) |                          |                          |
| La nave possiede un SSP approvato a bordo?                                                                  | SI<br><input type="checkbox"/>                             | NO<br><input type="checkbox"/>               | Livello di sicurezza corrente della nave? (XI-2 / 9.2.1.2) |                                          | Livello di sicurezza 1                                | Livello di sicurezza 2        | Livello di sicurezza 3   |                          |
| Posizione della nave al momento della compilazione di questo rapporto (B/4.39.2 Codice ISPS)                |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| Indicare gli ultimi dieci approdi agli impianti portuali in ordine cronologico (a partire dal più recente): |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | (XI-2/9.2.1.3)           |                          |
| No                                                                                                          | Data da (gg/mm/aaaa)                                       | Data a (gg/mm/aaaa)                          | Porto                                                      | Paese                                    | UN LOCATOR CODE (se disponibile)                      | Impianto portuale             | Livello di sicurezza     |                          |
| 1                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 2                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 3                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 4                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 5                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 6                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 7                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 8                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 9                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| 10                                                                                                          |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | LS =                     |                          |
| La nave ha preso misure di sicurezza aggiuntive o speciali, oltre quelle approvate nell'SSP?                |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | SI                       | NO                       |
| Se la risposta è sì, indicare di seguito le misure intraprese. (XI-2 / 9.2.1.4)                             |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| No. (c.s.)                                                                                                  | Misure di sicurezza aggiuntive o speciali prese dalla nave |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |
| 1                                                                                                           |                                                            |                                              |                                                            |                                          |                                                       |                               |                          |                          |

| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Elencare le attività nave-nave, in ordine cronologico (a patire dalla più recente), che sono state effettuate durante il periodo degli ultimi dieci approdi agli impianti portuali elencati sopra. Espandere la tabella sotto-riportata e continuare su una pagina separate se necessario – inserire il numero totale di attività nave-nave:</b> |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Le procedure di sicurezza specificate nell’approvato SSP sono state mantenute durante ognuna di queste attività nave-nave? (XI-2 / 9.2.1.5) Se no, fornire i dettagli delle misure di sicurezza adottate in sostituzione nella colonna relativa sottostante.</b>                                                                                 |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     | <b>SI</b><br><input type="checkbox"/>                                                                                 | <b>NO</b><br><input type="checkbox"/> |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data da<br>(gg/mm/aaaa) | Data a<br>(gg/mm/aaaa)                   | Posizione o<br>Longitudine e Latitudine | Attività nave-nave                                                                                                  | Misure di sicurezza adottate                                                                                          |                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Descrizione generale del carico contenuto a bordo della nave (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 Codice ISPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>La nave trasporta merci pericolose risultanti tra quelle elencate nelle Classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del Codice IMDG?</b>                                                                                                                                                                                                    |                         |                                          | <b>SI</b><br><input type="checkbox"/>   | <b>NO</b> <input type="checkbox"/>                                                                                  | <b>Se si, controllare che sia allegato il Manifesto delle Merci Pericolose (IMO FAL Form 7) (o estratto relativo)</b> |                                       |
| <b>Confermare che è stata allegata una copia della lista dell’equipaggio (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 Codice ISPS)</b>                                                                                                                                                                                                            |                         |                                          | <b>SI</b> <input type="checkbox"/>      | <b>Confermare che è stata allegata una copia della lista dei passeggeri (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 Codice ISPS)</b> |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Ulteriori informazioni relative alla sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Desidera segnalare altra evidente problematica relativa alla sicurezza?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | <b>SI</b><br><input type="checkbox"/>    | <b>Inserire i dettagli:</b>             |                                                                                                                     | <b>NO</b> <input type="checkbox"/>                                                                                    |                                       |
| <b>Agente della nave nel previsto porto di arrivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Nome:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Dettagli sul contatto (Tel. no.):</b> |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Identificazione della persona che fornisce le informazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |
| <b>Titolo o Posizione (Cancellare come appropriato):</b><br><b>Comandante / SSO / CSO / Agente della nave (come sopra)</b>                                                                                                                                                                                                                          |                         | <b>Nome:</b>                             |                                         | <b>Firma:</b>                                                                                                       | <b>Telefono:</b>                                                                                                      |                                       |
| <b>Luogo / Data / Ora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                          |                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                       |

## CAPO IX°

### - CIRCOLAZIONE VEICOLARE -

## **Articolo 84 (Definizioni)**

### **Ambito portuale:**

l'area compresa entro i sottoelati confini:

- a mare, delimitata dal molo di sopraflutto (lato ovest), da quello di sottoflutto (lato est) e da tutte le banchine/pontili portuali;
- a terra, delimitata dalle facciate delle costruzioni e dai muri di cinta che dividono l'ambito portuale dall'arenile denominato di Portovesme (lato ovest) per proseguire con la linea di demarcazione demaniale congiungente lo spigolo ovest dell'edificio denominato "casello doganale" e lo spigolo est del capannone minerario Portovesme (lato nord-ovest), per proseguire sulla strada periportuale (lato nord) e terminare con la rete di recinzione che delimita ad est la strada di accesso al pontile acidotto (lato est);

### **Aree destinate ad attività portuali:**

tutti gli spazi compresi nell'ambito portuale.

### **Banchine e pontili portuali:**

le banchine ed i pontili presenti nell'ambito portuale di Portovesme come sotto indicati:

- Antemurale molo di sopraflutto;
- Banchina commerciale – accosto n.1;
- Banchina commerciale – accosto n.2;
- Banchina commerciale – accosto n.3;
- Banchina traghetti – accosto n.4;
- Banchina traghetti – accosto n.5 (non operativa);
- Banchina traghetti – accosto n.6 (non operativa);
- Pontile Enel lato ovest – accosto n.7
- Pontile Enel lato est – accosto n.8 (non operativo);
- Banchina Enel Carboniere (Riva Est) – accosto n.9;
- Banchina Eurallumina – accosti nn.10 – 11;
- Nuova banchina commerciale – senza numero (non operativa);
- Antemurale molo di sottoflutto e Banchina acidotto Portovesme – accosto n.12;

### **Utenti portuali:**

- i proprietari e/o gli armatori delle unità navali che fanno abitualmente base nel porto di Portovesme;
- i marittimi regolarmente imbarcati sulle unità navali che fanno abitualmente base nel porto di Portovesme;
- i Piloti del Porto ed i dipendenti della relativa Corporazione;
- gli ormeggiatori appartenenti al Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Sant'Antioco, Portovesme e Calasetta;
- i titolari ed i dipendenti delle Agenzie Marittime operanti nel porto di Portovesme;
- i titolari ed i dipendenti delle Imprese Portuali operanti nel porto di Portovesme;
- i soggetti iscritti nel registro di cui all'art.68 del codice della navigazione tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, che svolgono la loro attività nell'ambito portuale;
- i soggetti iscritti nel registro Sommozzatori e Palombari in servizio locale, tenuto dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso;

- i titolari di concessione demaniale marittima ubicati in ambito portuale ed i loro dipendenti regolarmente assunti;
- i funzionari degli enti tecnici navali;
- i periti chimici del porto.

Si considerano equiparati agli utenti portuali i possessori di tessera di libero accesso in porti nazionali rilasciata dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 08.06.1987 ai soli operatori marittimi.

**Veicoli:**

tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo, con l'esclusione di quelle per uso di bambini ed invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada;

**Veicoli autorizzati:**

ogni veicolo in possesso di apposito permesso, avente validità annuale, rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso;

**Veicoli di servizio:**

ogni veicolo appartenente ad Enti della Pubblica Amministrazione, o comunque da questi utilizzato per le proprie finalità d'istituto;

**Circolazione:**

è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;

**Sosta:**

sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

**Fermata:**

temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

**Merci pericolose:**

materie e oggetti il cui trasporto è vietato secondo l'ADR (Accordo Europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada) o autorizzato unicamente alle condizioni ivi previste

## **Articolo 85 (Ambito di applicazione)**

Il presente Capo regola la circolazione nell'ambito portuale di Portovesme con l'esclusione di tutte le aree demaniali marittime assentite in concessione ad Imprese industriali dotate di autonomia funzionale, per le quali alla relativa regolamentazione provvedono direttamente le rispettive Società concessionarie. Sono altresì escluse dal campo

di applicazione del presente Regolamento tutte quelle aree demaniali marittime date temporaneamente in consegna ad altre Amministrazioni dello Stato, alla Regione o alla locale Amministrazione civica.

Segnatamente le aree comprese nell'ambito portuale di Portovesme si suddividono in:

- aree operative, riservate alle operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione e deposito di merci, nonché all'imbarco e sbarco di passeggeri e veicoli dalle navi traghetto in servizio di linea con il porto di Carloforte, pertanto soggette al regime sanzionatorio previsto dal Codice della Navigazione. Sono aree operative tutte le banchine e i moli portuali;
- aree non operative, aperte all'uso pubblico e soggette al regime sanzionatorio del Codice della Strada, delle quali fa parte esclusivamente la strada periportuale.

## **Articolo 86 (Circolazione nelle aree operative)**

La circolazione dei veicoli nelle aree operative è regolamentata come in appresso:

### **a) Disposizioni particolari relative alla circolazione**

#### **1. Banchina commerciale – accosti nn. 1 – 2 e 3**

Sono vietati l'accesso e il transito di qualsiasi veicolo sulla banchina commerciale, ad eccezione di quelli autorizzati e delle macchine operatrici utilizzate per le operazioni portuali, appartenenti alle Imprese portuali autorizzate ad operare presso tale banchina.

Sono altresì vietati l'accesso e il transito di qualsiasi veicolo sull'antemurale del molo di sopraflutto, ad eccezione di quelli, sia di servizio che privati, utilizzati dal personale del Comando Zona Fari della Sardegna per comprovate esigenze lavorative connesse al controllo ed alla manutenzione dei segnalamenti marittimi ivi presenti. L'accesso e il transito sull'antemurale del molo di sopraflutto di veicoli diversi da quelli indicati nel presente comma, che si rendesse necessario per situazioni contingenti, dovrà essere autorizzato, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

È vietata la circolazione di qualsiasi veicolo e delle macchine operatrici appartenenti alle Imprese portuali operanti presso la banchina commerciale entro 5 (cinque) metri dal ciglio della stessa, fatte salve comprovate esigenze connesse con lo svolgimento delle operazioni portuali.

I veicoli autorizzati, circolanti sulla banchina commerciale, dovranno procedere prestando la massima attenzione alle operazioni di imbarco, sbarco e movimentazione delle merci eventualmente in corso, mantenendosi sempre fuori dal raggio d'azione dei bracci delle gru ed a distanza di sicurezza, comunque non inferiore a 5 (cinque) metri, dalle macchine operatrici in movimento.

#### **2. Banchina traghetti – accosto n.4**

Sono vietati l'accesso e il transito di qualsiasi veicolo sulla banchina traghetti e sul piazzale ad essa retrostante, ad eccezione dei:

- a) veicoli autorizzati e/o macchine operatrici appartenenti alle Imprese portuali operanti presso la Banchina commerciale che, a tal fine, dovranno impegnare le

apposite canalizzazioni, in entrata ed in uscita, senza interferire con le operazioni di imbarco/sbarco sulle/dalle navi traghetto eventualmente in corso;

- b) veicoli destinati all'imbarco sulle navi traghetto in servizio di linea che, a tal fine, dovranno impegnare le apposite corsie di canalizzazione;
- c) veicoli sbarcati dalle navi traghetto in servizio di linea che dovranno defluire dall'ambito portuale, senza ritardo, impegnando le apposite corsie di canalizzazione.

Tutti i veicoli in attesa d'imbarco dovranno disporsi nelle apposite corsie almeno 15 minuti prima dell'orario di prevista partenza della nave traghetto, con obbligo per i conducenti di munirsi preventivamente di biglietto di passaggio. Fatto salvo il diritto di precedenza di eventuali veicoli muniti di prenotazione, entro i limiti di validità della stessa, e/o di altri eventuali categorie di veicoli autorizzate all'imbarco in via prioritaria, individuate con apposito provvedimento di questa Autorità Marittima, nelle operazioni d'imbarco dovrà essere rispettato l'ordine di fila dei veicoli nelle corsie di canalizzazione. L'imbarco avverrà sotto la responsabilità e le direttive del Comando della Nave che potrà disporre una diversa successione dei veicoli per esigenze di stivaggio.

È fatto obbligo agli armatori operanti nel porto di Portovesme di provvedere al transennamento, all'illuminazione, durante le ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, del ciglio delle banchine utilizzate dalle rispettive navi traghetto da passeggeri, con o senza veicoli al seguito, nonché provvedere all'eliminazione di ogni fonte di pericolo nelle immediate vicinanze della nave e segnatamente nell'area interessata dalle operazioni di imbarco e sbarco di veicoli e passeggeri, per il periodo nel quale esse si svolgono.

È fatto obbligo ai veicoli autorizzati e/o alle macchine operatrici delle Imprese Portuali in ingresso e/o in uscita dal piazzale retrostante la banchina traghetti e/o dalla banchina commerciale di fermarsi e dare precedenza a veicoli e/o passeggeri in imbarco/sbarco sulle/dalle navi traghetto in servizio di linea.

### **3. Banchina traghetti – accosti nn.5 e 6 (NON OPERATIVA)**

In considerazione dello stato degli accosti nn. 5 e 6, al momento inoperativi per motivi tecnici, sono vietati l'accesso e il transito di qualsiasi veicolo sulla relativa banchina traghetti, ad eccezione di eventuali veicoli, di volta in volta, autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso per particolari esigenze.

### **4. Banchina Enel – accosti nn. 7 e 8**

L'accesso e il transito dei veicoli sulla banchina (pontile) Enel sono regolati direttamente dalla Società concessionaria e pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

### **5. Banchina Enel Carboniere (Riva Est) – accosto n.9**

L'accesso e il transito dei veicoli sulla Banchina servizi sono regolati direttamente dalla Società concessionaria – Enel S.p.a. e pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

#### **6. Banchina Eurallumina – accosti nn. 10 e 11**

L'accesso e il transito dei veicoli sulla banchina Eurallumina sono regolati direttamente dalla Società concessionaria e pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

#### **7. Nuova banchina commerciale – accosto senza numero (NON OPERATIVO)**

In considerazione dello stato dell'accosto s.n., al momento inoperativo per motivi tecnici, sono vietati l'accesso e il transito di qualsiasi veicolo sulla Nuova Banchina Commerciale, ad eccezione di eventuali veicoli, di volta in volta, autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso per particolari esigenze.

#### **8. Antemurale e banchina acidotto Portovesme – accosto n.12**

L'accesso e il transito dei veicoli sulla banchina acidotto Portovesme e sul tratto di antemurale del molo di sottoflutto in concessione alla "Portovesme" s.r.l. sono regolati direttamente dalla Società concessionaria e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento. Tuttavia, in considerazione del preminente interesse pubblico inerente alla sicurezza della navigazione rivestito dall'efficienza dei segnalamenti marittimi, deve intendersi autorizzato l'accesso e il transito dei veicoli, sia di servizio che privati, utilizzati dal personale del Comando Zona Fari della Sardegna per comprovate esigenze lavorative connesse al controllo ed alla manutenzione del fanale nr. 1374 E.F. ubicato sulla testata del molo di sottoflutto.

Sul rimanente tratto di antemurale del molo di sottoflutto, escluso dalla concessione alla "Portovesme" s.r.l., è vietato l'accesso e il transito di qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli utilizzati dall'anzidetto personale di Marifari La Maddalena.

L'accesso e il transito sull'antemurale del molo di sottoflutto di veicoli diversi da quelli indicati nel presente comma, che si rendesse necessario per situazioni contingenti, dovrà essere autorizzato, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

Eventuali deroghe alle sopracitate disposizioni potranno essere concesse, per particolari esigenze, a giudizio della competente Autorità Marittima.

### **b) Disposizioni particolari relative alla sosta**

#### **1. Banchina commerciale – accosti nn. 1 – 2 e 3**

Fatte salve le esigenze di circolazione connesse con lo svolgimento delle operazioni portuali, sulla banchina commerciale la sosta dei veicoli autorizzati e delle macchine operatrici appartenenti alle Imprese portuali autorizzate ivi operanti è consentita esclusivamente all'interno delle apposite aree demaniali marittime assentite in concessione a tale scopo alle medesime Imprese.

Fermo restando il divieto di sosta di cui al comma precedente, ai veicoli autorizzati è comunque vietato:

- a) fermarsi e sostare nel raggio d'azione dei mezzi meccanici in movimento sulla banchina commerciale;
- b) fermarsi e sostare entro 5 (cinque) metri dal ciglio banchina;
- c) fermarsi e sostare entro 5 (cinque) metri dalle bitte, anelli e ganci d'ormeggio e comunque mai in asse con il cavo d'ormeggio, per una distanza pari alla lunghezza del cavo stesso;
- d) fermarsi e sostare entro 5 (cinque) metri dai segnalatori elettronici installati per l'implementazione della security portuale;

## **2. Banchina traghetti – accosto n.4**

È vietata permanentemente (0-24) la sosta di qualsiasi veicolo sulla banchina traghetti e sul piazzale ad essa retrostante, ad eccezione di quelli destinati all'imbarco sulle navi traghetto in servizio di linea, disposti all'interno delle apposite corsie di canalizzazione e di quelli autorizzati, all'interno degli appositi stalli di sosta.

La permanenza dei veicoli nelle apposite corsie di canalizzazione dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni d'imbarco sulla nave traghetto prevista partire nell'orario indicato nel biglietto di passaggio e non dovrà, in alcun modo, interferire con le operazioni d'imbarco di eventuali altre unità in partenza dalla stessa banchina in orari precedenti. I conducenti dei veicoli, prima di disporsi nelle predette corsie, hanno l'obbligo di munirsi di biglietto di passaggio, emesso dalla Compagnia di Navigazione della nave. È fatto divieto ai conducenti di allontanarsi dai rispettivi veicoli in sosta nelle apposite corsie in attesa d'imbarco. È altresì vietata permanentemente (0-24) la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo sullo scivolo d'imbarco e sbarco della suddetta banchina.

Nel piazzale retrostante la banchina traghetti, all'interno degli appositi stalli, è consentita la sosta di veicoli appartenenti a particolari categorie come sotto indicato:

- a) zona antistante ex casello doganale – riservata ai veicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di persone;
- b) zona antistante lo stabile utilizzato dall'Agenzia delle Entrate Circoscrizione Doganale di Cagliari Sezione Staccata di Portovesme – riservata ai veicoli di servizio ed a quelli privati utilizzati dai dipendenti della Dogana;
- c) zona antistante lo stabile utilizzato dalla Guardia di Finanza - riservata ai veicoli di servizio ed a quelli privati utilizzati dal personale della Guardia di Finanza;
- d) zona antistante lo stabile dell' ex Ufficio Locale Marittimo – riservata ai veicoli di servizio ed a quelli privati utilizzati dal personale delle Capitanerie di Porto (temporaneamente interdetta per lavori con ordinanza n.42/2007 in data 24 ottobre 2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso);
- e) zona antistante lo stabile utilizzato dal Comando Zona Fari della Sardegna – riservata ai veicoli di servizio ed a quelli privati utilizzati dal personale di tale Comando;
- f) zona antistante la sede del Gruppo Ormeggiatori – riservata ai veicoli, privati e societari, utilizzati dai dipendenti dei locali Gruppo Ormeggiatori, Corporazione Piloti e Agenzie marittime;
- g) zona antistante il bar tabacchi “del porto” – riservata ai veicoli autorizzati in genere;
- h) zona antistante la recinzione della Banchina commerciale – riservata ai veicoli autorizzati in genere.

### **3. Banchina traghetti – accosti nn.5 e 6 (NON OPERATIVA)**

In considerazione dello stato degli accosti nn. 5 e 6, al momento inoperativi per motivi tecnici, è vietato permanentemente (0-24) la sosta di qualsiasi veicolo sulla relativa banchina traghetti, ad eccezione di eventuali veicoli, di volta in volta, autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso per particolari esigenze.

### **4. Banchina Enel – accosti nn. 7 e 8**

La sosta dei veicoli sulla Banchina (pontile) Enel è regolata direttamente dalla Società concessionaria e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

### **5. Banchina Enel Carboniere (Riva Est) – accosto n.9**

La sosta dei veicoli sulla Banchina servizi è regolata direttamente dalla Società concessionaria – Enel S.p.a. e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

### **6. Banchina Eurallumina – accosti nn. 10 e 11**

La sosta dei veicoli sulla banchina Eurallumina è regolata direttamente dalla Società concessionaria e pertanto esclusa dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

### **7. Nuova banchina commerciale – accosto senza numero (NON OPERATIVO)**

In considerazione dello stato dell'accosto s.n., al momento inoperativo per motivi tecnici, è vietata permanentemente (0-24) la sosta di qualsiasi veicolo sulla Nuova Banchina Commerciale, ad eccezione di eventuali veicoli, di volta in volta, autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso per particolari esigenze.

### **8. Antemurale e banchina acidotto Portovesme – accosto n.12**

La sosta dei veicoli sulla banchina acidotto Portovesme e sul tratto di antemurale del molo di sottoflutto in concessione alla "Portovesme" s.r.l. sono regolati direttamente dalla Società concessionaria e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Sul rimanente tratto di antemurale del molo di sottoflutto, escluso dalla concessione alla "Portovesme" s.r.l., è vietata permanentemente (0-24) la sosta di qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli, sia di servizio che privati, utilizzati dal personale del Comando Zona Fari della Sardegna per comprovate esigenze lavorative connesse al controllo ed alla manutenzione del fanale nr. 1374 E.F., ubicato sulla testata del molo di sottoflutto. La sosta di veicoli diversi da quelli indicati nel presente comma, che si rendesse necessaria per situazioni contingenti, dovrà essere autorizzata, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

Eventuali deroghe alle sopracitate disposizioni potranno essere concesse, per particolari esigenze, a giudizio della competente Autorità Marittima.

## **Articolo 87** **(Circolazione nelle aree non operative)**

La circolazione dei veicoli nelle aree non operative e, segnatamente, nella strada periportuale è regolamentata come in appresso:

### **a) Disposizioni particolari relative alla circolazione**

Sono vietati l'accesso e il transito di qualsiasi veicolo nella strada periportuale, ad eccezione dei:

1. veicoli autorizzati e macchine operatrici appartenenti alle Imprese portuali operanti nel porto di Portovesme;
2. veicoli utilizzati dalle Imprese industriali dotate di autonomia funzionale autorizzate a svolgere le rispettive attività nel porto di Portovesme;
3. veicoli comunque operanti nell'area industriale di Portovesme che, in ragione del proprio ufficio debbano transitare lungo la predetta strada.

Nella strada periportuale la circolazione dei veicoli è consentita nei due sensi di marcia ad eccezione del tratto in corrispondenza del sovrappasso situato presso la radice della banchina Enel e di quello in corrispondenza dello scarico delle acque di raffreddamento della centrale Enel, dove la circolazione è consentita a senso unico alternato.

Per tutti i veicoli che si immettano direttamente sulla strada periportuale, provenienti dalle attigue banchine portuali e/o area industriale, è fatto obbligo di fermarsi e dare precedenza prima di inoltrarsi nell'area di intersezione.

Per tutti i veicoli in uscita dalla predetta strada, in corrispondenza dell'accesso sul piazzale retrostante la banchina traghetti, è fatto obbligo di fermarsi e dare precedenza prima di inoltrarsi nell'area di intersezione.

Fermi restando i requisiti stabiliti ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente articolo, la circolazione dei veicoli nella strada periportuale è soggetta alle sottoelate ulteriori prescrizioni:

- a) divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nel tratto di strada in corrispondenza dello scarico delle acque di raffreddamento della centrale Enel;
- b) divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 30 tonnellate sul ponte che raccorda la Banchina Servizi con la Banchina Eurallumina;
- c) divieto di transito ai veicoli aventi altezza e larghezza superiore rispettivamente a 4 metri e 7 metri, nel tratto di strada in corrispondenza del sovrappasso situato presso la radice della banchina Enel.

Sulla strada sopraindicata la circolazione dei veicoli è soggetta alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento, fatte salve le ulteriori o diverse prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

### **b) Disposizioni particolari relative alla sosta**

Lungo tutta la strada periportuale è vietata permanentemente (0-24) la sosta di qualsiasi veicolo.

Nei tratti della strada periportuale in cui la circolazione è consentita a senso unico alternato è vietata permanentemente (0-24) la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

## **Articolo 88 (Permessi)**

I veicoli per accedere, transitare e sostare nell'ambito portuale devono essere muniti di apposito permesso, che deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore.

I permessi di cui al precedente comma si suddividono nelle seguenti tipologie:

1. tessere di libero accesso in porti nazionali, rilasciate dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 8 giugno 1987 ai soli operatori marittimi;
2. permessi di accesso e sosta in porto, aventi scadenza al 31 dicembre di ogni anno, rilasciati da questo Ufficio Circondariale Marittimo agli utenti portuali;
3. permessi di accesso e sosta in porto temporanei, rilasciati ai soggetti che ne facciano richiesta per necessità contingenti, valutate di volta in volta da questo Ufficio Circondariale Marittimo.

I permessi di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono rilasciati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuolo - Sezione Tecnica, previa presentazione di apposita istanza in bollo, corredata da copia della/e carta/e di circolazione da cui desumere la proprietà dell/i veicolo/i e, qualora questa risulti in capo a soggetti diversi dal richiedente, anche da apposita delega rilasciata dagli aventi titolo che, nella fattispecie, potranno essere esclusivamente il coniuge e i parenti di primo grado del richiedente ex art.74 e seguenti del codice civile.

Le istanze per il rilascio di permessi di accesso e sosta in porto giornalieri, da parte dei soggetti che ne abbiano motivata esigenza, potranno essere inoltrate anche il giorno precedente alla data richiesta. Eccezionalmente, in presenza di valide motivazioni, la validità dei permessi giornalieri potrà essere prorogata fino ad un massimo di due giorni.

I permessi di cui ai precedenti punti 2 e 3 potranno essere revocati, in qualsiasi momento, da questo Ufficio Circondariale Marittimo anche in relazione a sopravvenute esigenze di interesse generale o di ordine pubblico.

## **Articolo 89 (Disposizioni particolari per i pedoni)**

Ai pedoni circolanti sulla banchina commerciale è fatto obbligo di indossare sempre apposito giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, ovvero indumento fluorescente e rifrangente.

Ai pedoni circolanti sulla banchina traghetti, ivi compresi i passeggeri senza auto al seguito che imbarchino o sbarchino dalle navi traghetti in servizio di linea, è fatto obbligo di servirsi, per quanto possibile, dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali, prestando comunque la massima attenzione ai veicoli in movimento sulla banchina.

Ai pedoni è fatto divieto di:

1. avvicinarsi a meno di 5 (cinque) metri dai cavi d'ormeggio e comunque mai in asse con il cavo d'ormeggio (zona di massima pericolosità) per una distanza pari alla lunghezza del cavo stesso;
2. entrare nel raggio di azione dei mezzi meccanici e carichi sospesi;
3. avvicinarsi entro 5 (cinque) metri dal ciglio banchina e/o in tutti i punti che possano costituire pericolo a seguito dello svolgimento delle operazioni portuali e alle operazioni di imbarco/sbarco da e per i traghetti impegnati sulla linea Portovesme-Carloforte;
4. effettuare giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate, ovvero mettere in atto tutti quei comportamenti incompatibili con un pubblico e sicuro uso dell'ambito portuale;
5. utilizzare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura;
6. percorrere la strada periportuale, con l'esclusione dei:
  - marittimi italiani e/o stranieri imbarcati sulle navi ormeggiate in porto e muniti di libretto di navigazione, di passaporto, se membri dei paesi dell'Unione Europea, di documento di identità personale ovvero di idoneo tesserino di riconoscimento per i marittimi, che debbano raggiungere ovvero lasciare la propria nave;
  - utenti portuali ed operatori dell'area industriale di Portovesme che, in ragione del proprio ufficio debbano transitare lungo la predetta strada.
7. accedere a moli, rampe (esclusa quella asservita alle navi traghetto – antistante l'accosto n.4, qualora trattasi di passeggeri in imbarco e/o sbarco), pontili e scogliere;
8. di transitare e sostare sulla sommità dei muri paraonde dei moli foranei di sopraflutto e sottoflutto;
9. accedere alla banchina commerciale, salvo i soggetti sottoindicati:
  - personale imbarcato su navi militari nazionali e straniere ormeggiate in porto o alla fonda in rada;
  - marittimi italiani e/o stranieri imbarcati sulle navi ormeggiate in porto o alla fonda in rada, muniti di libretto di navigazione, di passaporto, se membri dei paesi dell'Unione Europea, di documento di identità personale ovvero di idoneo tesserino di riconoscimento per i marittimi.

## **Articolo 90**

### **(Disposizioni particolari per i veicoli che trasportino merci pericolose)**

Sulle banchine ed i moli portuali, sono vietati l'accesso, il transito e la sosta ai veicoli che trasportino merci pericolose, ad eccezione di quelli il cui carico sia destinato all'imbarco ovvero sia stato sbarcato da una nave ormeggiata in porto, previo rilascio alla stessa della prescritta autorizzazione all'imbarco e trasporto/nulla osta allo sbarco delle relative merci pericolose da parte dell'Autorità Marittima, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni.

Sono altresì consentiti l'accesso, il transito e la sosta ai veicoli cisterna destinati al bunkeraggio di una nave ormeggiata in porto, previo rilascio del prescritto nulla osta allo svolgimento di tali operazioni da parte dell'Autorità Marittima, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.

## **Articolo 91 (Limite massimo di velocità)**

La velocità massima consentita nelle aree portuali è di 30 Km/h.

## **Articolo 92 (Segnalazione visiva e dispositivi di illuminazione dei veicoli)**

Tutti i veicoli circolanti nell'ambito portuale di Portovesme dovranno tenere accese durante la marcia, anche di giorno, le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e quelle d'ingombro.

## **Articolo 93 (Planimetrie)**

A corredo della parte descrittiva del presente Capo, ed in forma integrante, sono allegate n. 2 (due) planimetrie riportanti le aree portuali interessate (Allegato n. 1) e le aree non operative (Allegato n.2).

## **Articolo 94 (Segnaletica)**

È compito dei soggetti indicati nell'art.37 del Nuovo Codice della Strada, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedere all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale.

## **CAPO X°**

### **- MISCELLANEA -**

Il presente Capo regola tutta quella serie di problematica non riconducibili a specifiche tematiche.

## **ARTICOLO 95 (Interdizione di area per motivi archeologici)**

Nella zona di mare situata entro il bacino portuale di Portovesme, precisamente individuata dai seguenti punti:

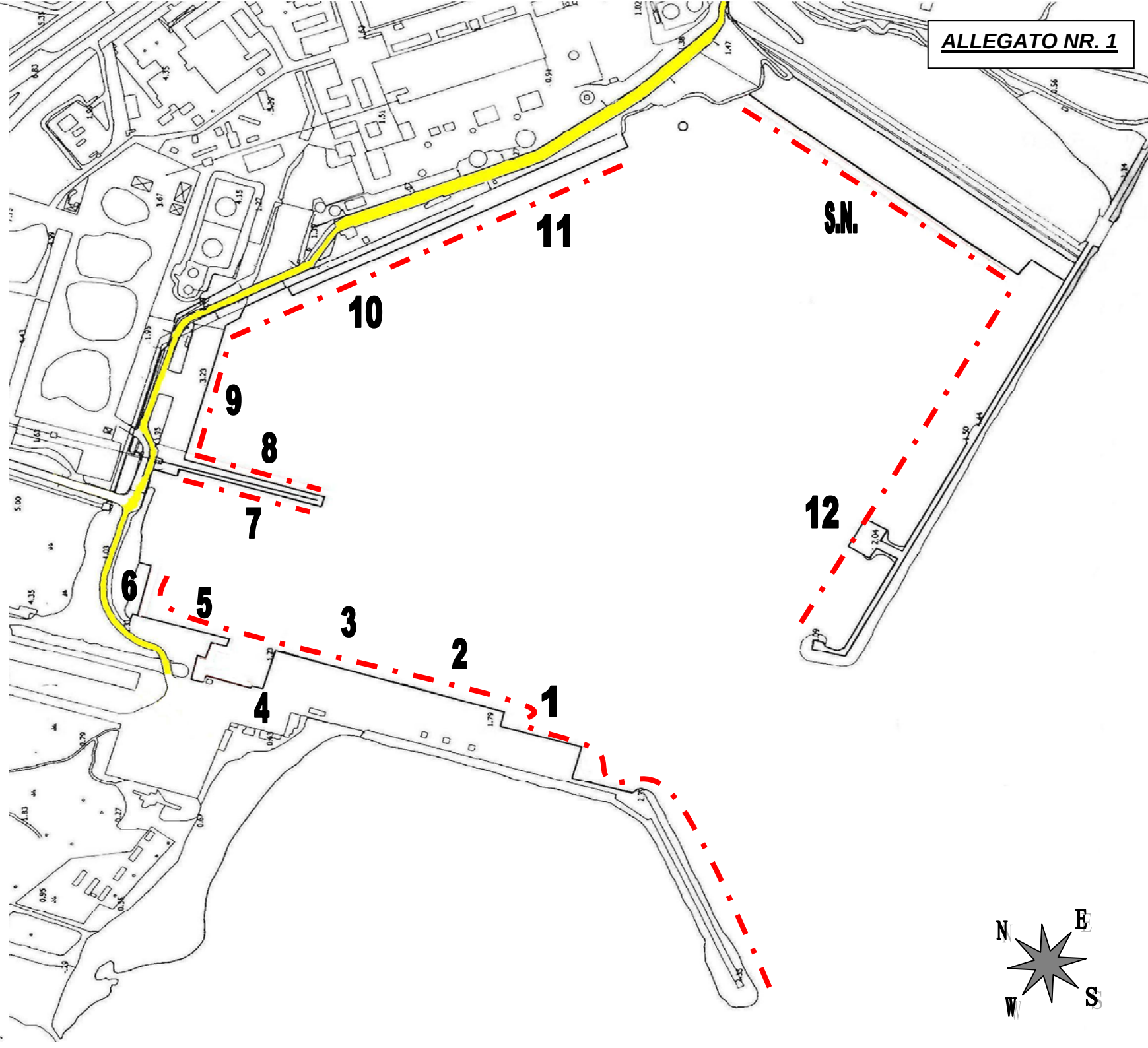
1. Punto A: Lat. 39°11'.589 Nord – Long. 008°23' .690 Est
2. Punto B: Lat. 39°11'.545 Nord – Long. 008°2 3'.653 Est
3. Punto C: Lat. 39°11'.567 Nord – Long. 008°2 3'.584 Est
4. Punto D: Lat. 39°11'.612 Nord – Long. 008°23' .619 Est

sono interdette le attività specificate negli articoli seguenti.

# UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTOSCUSO – PORTO DI PORTOVESME

N.B. gli accosti sono indicati numericamente

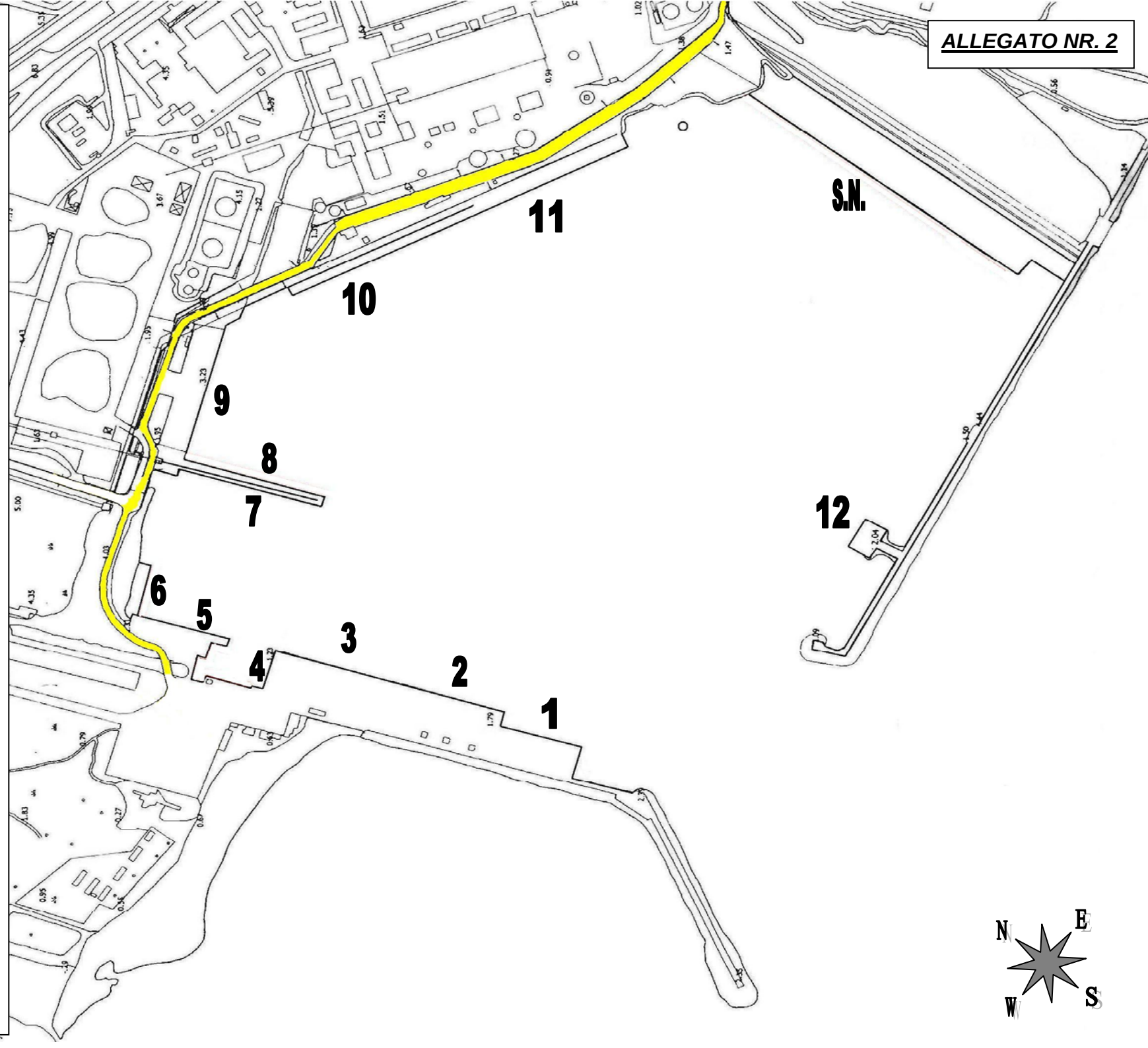
■ ■ ■ Banchine e pontili portuali - Aree operative



# UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTOSCUSO – PORTO DI PORTOVESME

N.B. gli accosti sono indicati numericamente

 Strada Periportuale – Aree non operative



## **ARTICOLO 96 (Divieti)**

Nello specchio acqueo riportato all'Articolo precedente, sono interdette le seguenti attività:

1. TRANSITO DI NAVI MAGGIORI (ossia iscritte nelle relative Matricole)
2. ANCORAGGIO DI QUALSIASI UNITA' (indipendentemente dal tonnellaggio)
3. IMMERSIONE CON O SENZA AUTORESPIRATORE (salvo autorizzazione della scrivente)
4. PESCA IN OGNI SUA FORMA

## **ARTICOLO 97 (Interdizione di area per motivi strutturali)**

Il tratto di banchina pertinente all'Accosto n. 2 della Banchina Commerciale del Porto di Portovesme, meglio individuato nell'allegato stralcio planimetrico tratto dal Piano Nautico n. 295 dell'I.I.M.M., è soggetta ai divieti specificati nell'Articolo seguente.

## **ARTICOLO 98 (Divieti)**

Lungo il tratto di banchina riportato all'Articolo precedente, sono interdette le seguenti attività:

1. UTILIZZO DELLA BITTA DI TESTA DELL'ACCOSTO N. 2 DELLA BANCHINA "COMMERCIALE" (sita sullo spigolo tra l'accosto n. 2 e la nuova rampa traghetti).
2. ACCESSO AL PIANO DI CALPESTIO DEL TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA LO SPIGOLO DELL'ACCOSTO N. 2 DELLA BANCHINA "COMMERCIALE" - PER UNA LUNGHEZZA DI METRI 15 (QUINDICI) VERSO RADICE DELLA STESSA ED LARGA METRI 2 (DUE) (tale interdizione vale per pedoni ed automezzi di qualsiasi tipologia e massa).

## **ARTICOLO 99 (Bonifiche da ordigni bellici)**

Le ricognizioni, prospezioni e successive eventuali bonifiche dei fondali marini da ordigni bellici – a qualunque categoria appartengano – (esplosivi, gas, ecc..ecc..), sono ad esclusivo appannaggio delle ditte/società iscritte nell'elenco previsto dal D.L.L. 12 aprile 1946, n. 320 , tenuto dal Ministero della Difesa, Direzione Generale degli Armamenti Navali.

## **ARTICOLO 100 (Utilizzo apparecchiature gammagrafiche e radiografiche)**

Ferme restando le competenze degli Enti preposti per quanto concerne l'ingresso in porto delle apparecchiature gammagrafiche e/o radiografiche, il loro utilizzo in ambito portuale, a bordo di unità, tanto a banchina che alla fonda, è soggetto a nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portofino.

Nella fattispecie, chiunque intenda utilizzare dette apparecchiature, oltre ad essere titolare del Decreto Prefettizio che autorizza l'uso delle apparecchiature medesime nel territorio della provincia, deve presentare a questo Ufficio documentata richiesta, in bollo, intesa ad ottenere il nulla osta ad eseguire le operazioni stesse.

Nella richiesta devono essere indicati:

1. il nominativo del committente,
2. il tipo ed il numero delle apparecchiature che verranno impiegate,
3. la "relatività attiva massima" espressa in bequerel (apparecchi gammagrafici),
4. la "tensione massima di picco" (apparecchi radiografici),
5. il nominativo dell'operatore preposto al loro impiego,
6. l'esatta zona della banchina o della nave in cui le apparecchiature verranno utilizzate,
7. il giorno, l'ora di inizio e termine delle operazioni,
8. il nominativo dell'esperto qualificato e del medico autorizzato,
9. ogni altra notizia utile in merito.

Alla richiesta in parola, si dovrà allegare:

1. copia della richiesta avanzata dal committente con l'elencazione delle zone da sottoporre a rilievi gammagrafici/radiografici,
2. copia dei certificati rilasciati al medico ed all'esperto qualificato di cui sopra, dal Ministero del Welfare,
3. copia della relazione attestante l'avvenuta effettuazione dell'intervento di sorveglianza fisica per la protezione contro i rischi da "radiazioni ionizzanti", redatta dall'esperto qualificato, con la quale vengono fornite all'operatore le prescrizioni ed istruzioni del caso,
4. **certificazione dell' ASL – 7 Carbonia – servizio prevenzione - .**

Le operazioni in oggetto devono essere eseguite come segue:

1. esclusivamente in orario diurno,
2. con contestuale e assoluta sospensione di ogni attività diversa (commerciale, di bunkeraggio, di manutenzione, ecc..ecc....),
3. in totale assenza – per un raggio di metri 100 (cento) di personale estraneo alle operazioni,
4. in aderenza alle normative in materia (specificatamente: Dlgs 230/1995 – Dlgs. 277/1991 – Dlgs. 66/2000 – Dlgs. 81/2008,
5. con zona segnalata a mezzo cartellonistica specifica (Allegato XXV Dlgs. 81/2008), integrata da lampeggianti a luce gialla,
6. con il personale impegnato dotato dei DPI – antiradiazioni previsti,

Come sempre riportato, il materiale utilizzato dovrà essere omologato CE e di tipo antistatico ed antideflagrante.

Il nulla osta potrà sempre essere ritirato dalla scrivente per superiori motivazioni di sicurezza.

## **ARTICOLO 101** **(Art. 68 Codice della Navigazione)**

Chiunque esercita od intenda esercitare un'attività entro l'ambito portuale di Portovesme, ha l'obbligo di iscrizione nei Registri appositi tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso ai sensi Art. 68 Codice della Navigazione e secondo le modalità riportate dalla propria Ordinanza n. 05/2006 in data 09 maggio 2006.

## **Articolo 102** **(Obblighi e Divieti in genere)**

Vigenti, se non diversamente specificato, nelle acque portuali, nel canale di accesso, nella zona PAPA e nei punti PAPA.

### **b) DIVIETI**

- 1) È vietata la navigazione a remi ad a vela.
- 2) È vietato, di massima, l'ingresso alle unità da diporto di qualsiasi tipologia e dimensione, salvo causa di forza maggiore o necessità di bunkeraggio, previa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.  
In deroga alla precedente disposizione, è consentito l'ingresso e l'uscita dal porto di Portovesme alle unità da diporto, da pesca e da traffico dirette e provenienti dal rimessaggio nautico realizzato presso la cd. "Nuova Banchina Commerciale Est", a condizione che:
  - a) le stesse dirigano direttamente verso il rimessaggio nautico se in ingresso, ovvero verso l'imboccatura del porto se in uscita, senza stazionare nel bacino portuale o in prossimità delle altre banchine e pontili portuali;
  - b) le stesse non intralcino in alcun modo le manovre di ingresso e/o uscita dal porto, quelle di ormeggio e/o disormeggio presso le banchine ed i pontili portuali, nonché ogni altra eventuale attività delle navi, da passeggeri, da carico e di quelle dei servizi tecnico-nautici, presenti in porto;
  - c) l'ingresso e l'uscita dal porto delle unità da diporto, da pesca e da traffico di cui sopra potrà avvenire, esclusivamente, in ore diurne ed in periodi della giornata in cui non siano previste manovre portuali da parte di navi da passeggeri e da carico. Per tale motivo è fatto obbligo al concessionario del rimessaggio nautico, in occasione dell'ingresso o dell'uscita delle unità in parola dalla propria concessione, di contattare preventivamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso al fine di accertare che non siano previsti movimenti di navi.
- 3) È vietato l'esercizio dello sci nautico, del canottaggio, del kite surfing, dello wind surfing, dell'uso di moto d'acqua e di qualsiasi altra attività ludico ricreativa o sportiva.
- 4) È vietato l'esercizio della pesca, professionale o sportiva, in ogni sua forma, tanto da terra che da imbarcazioni e la pesca subacquea.

- 5) Sono vietate le prove delle macchine di bordo che prevedano il tiro alle bitte.
- 6) È vietato la sosta in ambito portuale e nei punti e zona di fonda di unità, di qualsiasi genere, poste in disarmo.
- 7) È vietata la demolizione di unità, di qualsiasi genere, in ambito portuale e nei punti e nella zona di fonda.
- 8) È vietato l'ingresso alle unità che non si trovino in perfetta efficienza, in particolare se risulta compromessa la funzionalità di:
  - a) apparato motore principale,
  - b) linea elettrica dei servizi di bordo (interruzione linee, black-out, funzionalità generatori diesel-elettrici),
  - c) eliche principali e di manovra,
  - d) timoneria,
  - e) impianto antincendio principale (interruzione linea, funzionalità pompe),
  - f) verricelli ancore e verricelli/argani di ormeggio,
  - g) apparati elettronici di navigazione,
  - h) impianto di inertizzazione per petroliere e chimichiere.

L'ingresso in porto di tali unità sarà consentito esclusivamente se tale manovra si renda assolutamente necessaria per meglio salvaguardare la vita umana in mare, la sicurezza della navigazione o l'ambiente marino e costiero.

- 9) È vietato l'ingresso in porto, il transito nel canale di accesso e la sosta nei punti PAPA e nella zona PAPA di unità che trasportino merci pericolose in colli (così come definite dall'IMDG Code), con particolare riferimento ad armi, esplosivi, munizioni e materiale radioattivo.
- 10) È vietato l'ingresso in porto, il transito nel canale di accesso e la sosta nei punti PAPA e nella zona PAPA di unità a propulsione nucleare.

#### **b) OBBLIGHI**

- 1) È fatto obbligo di avvalersi, per il conferimento dei rifiuti di bordo, della Società concessionaria del servizio.
- 2) È fatto obbligo di avvalersi, per eventuali lavori subacquei, dei soggetti iscritti nel locale registro Sommozzatori e Palombari o comunque autorizzati da altra Autorità Marittima ad esercitare in questo porto. Comunque, ogni lavoro subacqueo deve essere autorizzato da questa Autorità Marittima.
- 3) È fatto obbligo, agli operatori portuali, sia che agiscano su banchine pubbliche che in concessione, di evitare il getto di materiali in acqua, rimuovere eventuali oggetti sommersi dovuti alla propria attività e porre in

essere tutto quanto risulti necessario ad evitare l'interrimento dei fondali e l'intorbidamento delle acque portuali.

## **CAPO XI°**

### **- SANZIONI -**

#### **Articolo 103 (Sanzioni al Capo I°)**

I contravventori al CAPO I° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1174, 1170, 1171, 1195 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

Limitatamente al personale iscritto nella Gente di Mare, verranno applicate anche le sanzioni previste dall'Art. 1175 del Codice della Navigazione.

Qualora la violazione al presente Regolamento sia commessa con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

#### **Articolo 104 (Sanzioni al Capo II°)**

I contravventori al CAPO II° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1165, 1166, 1169, 1174 e 1199 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli Artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice.

Qualora si ravvisi un fatto che costituisca reato od illecito amministrativo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, verranno applicate in via prioritaria, in quanto legislazione speciale, le pertinenti sanzioni previste dalle norme in tema, esaustivamente elencate all'Art. 28 del presente Regolamento.

#### **Articolo 105 (Sanzioni al Capo III°)**

I contravventori al CAPO III° del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1174 comma I° e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all' Art. 1175 del medesimo Codice.

### **Articolo 106 (Sanzioni al Capo IV°)**

I contravventori al CAPO IV° del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1169 e 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento, con ripartizione tra le parti in ragione delle rispettive responsabilità, significando che, ai sensi dell'Art. 8 – punto n) della Circolare n. 16 – Titolo Porti – Serie VIII<sup>A</sup> del 19 luglio 2002, le operazioni dovranno essere effettuate sotto il diretto controllo di un Ufficiale di bordo all'uopo designato (definito “responsabile” ai sensi del presente Regolamento), in capo al quale ed in prima istanza ricade la responsabilità dei fatti (qualora non individuato, si intende il Comandante della nave).

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all' Art. 1175 del medesimo Codice.

Qualora la violazione al presente Regolamento sia commessa con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

### **Articolo 107 (Sanzioni al Capo V°)**

I contravventori al CAPO V° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1169 e 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento, con ripartizione tra le parti in ragione delle rispettive responsabilità, significando che il “Responsabile” viene individuato nella figura del “Datore di Lavoro”, ai sensi Art. 3 – comma 1) – lettera c) del Dlgs. 27 luglio 1999, n. 272 e precisamente:

- 1) Il Comandante dell'unità, o Ufficiale all'uopo delegato, in caso di lavori eseguiti in autoproduzione, ai sensi Art. 16 – comma 4) – lettera d) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.

- 2) Il titolare dell'impresa, esterna all'unità, che esegua i lavori con fiamma o la "persona esperta" responsabile delle operazioni, ai sensi Art. 46 – comma 2) – lettera d) del Dlgs. 272/99.
- 3) Il titolare dell'impresa capo-commessa, in caso di lavori eseguiti da più imprese, ai sensi Art. 38 – comma 2) del Dlgs. 272/99.

Il coordinamento e le responsabilità di esso, tra i lavori con uso fiamma e le altre attività in essere a bordo dell'unità, rimane comunque in capo al Comandante dell'unità.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all' Art. 1175 del medesimo Codice.

Qualora la violazione al presente Regolamento sia commesso con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

### **Articolo 108 (Sanzioni al Capo VI)**

I contravventori al CAPO VI° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione, salvo infine se direttamente soggetti alle sanzioni di cui all'Art. 13 del Dlgs. 182/2003 od a quelle previste dalle norme in materia ambientale contemplate nel Dlgs. 152/2006, entrambe applicate in via prioritaria in quanto legislazione speciale in materia.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all' Art. 1175 del medesimo Codice.

Qualora la violazione al presente Regolamento sia commesso con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

### **Articolo 109 (Sanzioni al Capo VII)**

I contravventori al CAPO VII° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'Art. 25 – comma 2) del Dlgs. 19 agosto 2005, n. 196.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all' Art. 1175 del medesimo Codice.

Qualora la violazione al presente Regolamento sia commesso con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

## **Articolo 110 (Sanzioni al Capo VIII)**

I contravventori al CAPO VIII° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all' Art. 1175 del medesimo Codice.

Qualora la violazione al presente Regolamento sia commessa con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

## **Articolo 111 (Sanzioni al Capo IX)**

I contravventori al CAPO IX° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a seconda della fattispecie, norma dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione per le aree le strade definite "operative"; ai sensi del vigente Codice della Strada, per le strade e le aree aperte all'uso pubblico.

## **Articolo 112 (Sanzioni al Capo X)**

I contravventori al CAPO X° del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, contemplato tanto in norme e regolamenti nazionali che in provvedimenti comunitari ed internazionali recepiti nella vigente legislazione, saranno puniti a norma degli Artt. 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1174, 1182, 1183, 1199, 1215, 1216, 1217, 1218, 1224 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174, 1199 1215 e 1218 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui rispettivamente agli Artt. 1175, 1214 e 1232 del medesimo Codice.

Qualora si ravvisi un fatto che costituisca reato od illecito amministrativo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, verranno applicate in via prioritaria, in quanto legislazione speciale, le pertinenti sanzioni previste dalle norme in tema, esaustivamente elencate all'Art. 28 del presente Regolamento.

Qualora la violazione al presente Regolamento sia commessa con l'impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

Portoscuso, lì 26 luglio 2008

**IL COMANDANTE**  
**Tenente di Vascello (CP)**  
**Federico MAZZA**

## **APPENDICE A**

### **REGOLAMENTO DI PILOTAGGIO**

(Approvato con D.D. in data 21 dicembre 2005 del Ministero Infrastrutture e Trasporti)

#### **ARTICOLO 1**

La Corporazione dei Piloti del Porto di Sant'Antioco con circoscrizione estesa a Portovesme (Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 21.12.1977) e ad Oristano (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 25.01.2005) ha sede principale nella Stazione Piloti ubicata nel porto di Sant'Antioco e due Sottostazioni, una ubicata nel porto industriale di Oristano in località Cirras ed una ubicata nell'ambito portuale di Portovesme.

La Corporazione è costituita da cinque componenti compresa il Capo Pilota.

L'ammissione nella Corporazione Piloti è disciplinata dalle previsioni contenute dall'Art. 102 all'Art. 108 del Regolamento al Codice della Navigazione –parte marittima.

#### **ARTICOLO 2** **(omissis)**

#### **ARTICOLO 3** **(omissis)**

#### **ARTICOLO 4**

Per il disimpegno del servizio di pilotaggio la Corporazione deve disporre di almeno tre mezzi nautici di proprietà dei Piloti effettivi. I mezzi nautici devono possedere una potenza adeguata e lunghezza e larghezza rispettivamente non inferiore a mt. 10 e mt. 3.

I mezzi nautici devono essere muniti di apparato VHF, apparato radar al fine di adempiere al dettato di cui all'Art. 129 del Reg. Cod. Nav., devono conformarsi a quanto prescritto dall'Art. 100 del Reg. Cod. Nav ed essere in regola con le previsioni di cui al DPR 08.11.1991, n. 435 ovvero successivi atti normativi in materia di sicurezza della navigazione riferiti alla tipologia delle unità impiegate per il servizio.

Qualsiasi modifica dovrà essere autorizzata dal Comandante del Porto.

#### **ARTICOLO 5**

I mezzi nautici della Corporazione devono stanziare in prossimità della Stazione e delle Sottostazioni di pilotaggio e devono essere sempre pronti a muovere.

## **ARTICOLO 6**

La Stazione principale e le Sottostazioni dei Piloti devono essere dotate di:

- a) Idoneo apparato ricetrasmittente VHF.
- c) La Sottostazione Piloti di Portovesme dovrà essere dotata anche di apparato VHF secondario per eventuale espletamento del servizio di Pilotaggio mediante apparato ricetrasmittente.
- d) Apparecchio telefonico.
- e) Apparato telefax.

I piloti prestano servizio nell'arco delle 24 ore, secondo i turni stabiliti dal Capo Pilota in osservanza con la vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro ed approvati dal Capo del Circondario Marittimo nella cui giurisdizione si svolge l'effettiva prestazione del servizio stesso.

I Piloti devono avvicinarsi avendo cura che non derivino in alcun caso ritardi nel movimento delle navi e devono assicurare una immediata reperibilità.

## **ARTICOLO 7**

I Piloti in servizio devono essere muniti di un apparecchio portatile ricetrasmittente in VHF, devono portare ben visibile il distintivo in conformità del modello stabilito dall'ex Ministero della Marina Mercantile con DM 27.03.1981 ed essere provvisti del Security Pass rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Il Comandante della nave ha facoltà di riscontrare l'autenticità del Security Pass del Pilota richiedendo all'Autorità Marittima locale la conferma degli elementi identificativi del documento stesso.

## **ARTICOLO 8**

I Piloti nel disimpegno del servizio devono scrupolosamente attenersi alle disposizioni generali emanata dall'Autorità Marittima e alle indicazioni che di volta in volta la medesima Autorità Marittima riterrà opportuno dettare.

## **ARTICOLO 9**

Il servizio di Pilotaggio, salvo casi particolari determinati da avverse condizioni meteo marine e preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima competente, deve essere effettuato negli specchi acquei compresi nei seguenti limiti:

- 1) Porti di Sant'Antioco e Portovesme per le navi in entrata ad una distanza non inferiore a mezzo miglio dalle boe foranee dei canali di accesso ai suddetti porti e fino alle medesime boe foranee per le navi in uscita.

L'obbligatorietà del servizio di pilotaggio nei porti di Sant'Antioco e Portovesme è disciplinata dal Decreto datato 30.12.1992 (\*) dell'ex Ministero della Marina Mercantile e dal Decreto datato 02.09.1996 (\*\*) dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Con i suddetti Decreti viene altresì disciplinato l'obbligo del servizio di pilotaggio per le navi che devono ancorarsi nel Canale di San Pietro.

2) Porto di Oristano: - OMISSIS -

## **ARTICOLO 10**

I Piloti devono recarsi puntualmente a bordo delle navi da pilotare secondo gli orari stabiliti dall'Autorità Marittima nella cui giurisdizione si svolge il servizio di pilotaggio.

## **ARTICOLO 11**

Nel caso di più navi che debbano muovere contemporaneamente, tutte le volte che sorgessero dubbi sull'ordine da seguire nelle prestazioni, il pilota dovrà chiedere tempestivamente istruzioni al Comandante del Porto circa la precedenza da accordare alle navi stesse.

## **ARTICOLO 12**

Per raggiungere le navi, i Piloti, qualora i mezzi nautici di cui all'Art. 4 siano momentaneamente indisponibili, possono servirsi di altro mezzo nautico ritenuto idoneo dal Comandante del Porto.

Il Comandante della nave oggetto del servizio di pilotaggio dovrà mettere a disposizione del pilota l'elenco di controllo di cui all'allegato I della Direttiva 2002/59/CE del 05.08.2002 recepita con Dlgs. 19.08.2005, n. 196.

Il Pilota impegnato nelle operazioni di ormeggio, disormeggio e/o ancoraggio delle navi informerà immediatamente l'Autorità Marittima competente qualora venga a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione della nave, o rappresentare una minaccia dell'ambiente marino in conformità alle previsioni di cui all'Art. 13 del Decreto Interministeriale n. 305 del 13 ottobre 2003 di recepimento della Direttiva n. 2001/106/CE del 19 dicembre 2001.

## **ARTICOLO 13**

Quando necessario i Piloti devono accertarsi del pescaggio delle navi nei modi più opportuni.

## **ARTICOLO 14**

I Piloti, in modo particolare sulle navi di bandiera estera, devono accertarsi personalmente che i suggerimenti forniti ai Comandanti delle navi relativi alle manovre da compiere, siano compresi e fedelmente eseguiti.

## **ARTICOLO 15**

I Piloti devono astenersi dal comunicare direttamente alle navi istruzioni dell'Armatore o dell'Agente Marittimo circa l'accosto senza il preventivo assenso del Comandante del Porto.

## **ARTICOLO 16**

Di qualsiasi ritardo e incidente che avesse a verificarsi durante il pilotaggio delle navi, il Pilota interessato dovrà darne immediata notizia, con rapporto scritto, al Comandante del Porto e per conoscenza al Capo del Circondario Marittimo nella cui giurisdizione viene svolto il servizio. Il rapporto dovrà contenere tutte le notizie e gli elementi atti a ricostruire l'evento e dovrà essere controfirmato dal Capo Pilota.

## **ARTICOLO 17**

Il Pilota che si trovi nell'impossibilità di prendere servizio deve darne tempestivamente notizia al Capo Pilota e comunque, salvo casi di forza maggiore, con congruo anticipo sull'inizio del proprio turno di servizio.

## **ARTICOLO 18**

Il Capo Pilota ed i Piloti non possono allontanarsi dalla sede senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima che esercita la vigilanza sull'organizzazione di cui al successivo Art. 19 (Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco) provvedendo altresì ad informare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano.

Al riguardo il Capo Pilota dovrà preventivamente trasmettere apposita comunicazione nella quale dovranno essere indicati i turni di guardia adeguati a sopperire alle esigenze di servizio dei porti di Sant'Antioco, Oristano e Portovesme.

In assenza o impedimento il Capo Pilota sarà sostituito dal Pilota più anziano in servizio nella Corporazione.

## **ARTICOLO 19**

I Piloti nel disimpegno del servizio devono attenersi alle disposizioni del Comandante del Porto ove si svolge la prestazione di pilotaggio e devono obbedienza e rispetto al Capo Pilota.

Ai sensi dell'Art. 98 u.c del Regolamento al Codice della Navigazione – parte marittima – il Comandante del Porto di Sant'Antioco esercita la vigilanza sull'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità della Corporazione. Il Comandante del Porto di Sant'Antioco e il Comandante del Porto di Oristano espletano i poteri di vigilanza e disciplinari in ordine alla prestazione del servizio di pilotaggio nella propria giurisdizione. Il Comandante del Porto di Portovesme esercita poteri di vigilanza e disciplinari sull'attività di pilotaggio sentito il Capo del Circondario Marittimo di Sant'Antioco.

## **ARTICOLO 20**

Oltre alle attribuzioni conferite dall'Art. 114 del Regolamento al Codice della Navigazione – parte marittima – compete al Capo Pilota:

- 1) Segnalare all'Autorità Marittima competente nonché all'Autorità Marittima cui compete la vigilanza sull'attività della Corporazione Piloti (nel caso in cui non si tratti del solito Ente) le eventuali assenze e le infrazioni disciplinari dei piloti.
- 2) Stabilire, previo assenso dell'Autorità Marittima cui compete la vigilanza sull'organizzazione della Corporazione Piloti (Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco) i turni di ferie dei Piloti curando che in ogni caso venga assicurata la regolarità del servizio.
- 3) Impartire disposizioni per la formazione professionale degli aspiranti Piloti nel periodo di tirocinio di cui all'Art. 108 del Regolamento al Codice della Navigazione – parte marittima .

## **ARTICOLO 21**

L'Ordine di introito di cui all'Art. 135 del Regolamento al Codice della Navigazione deve essere numerato, bollato e firmato dal Capo Pilota e successivamente vistato dal Comandante del Porto ove si è svolto il servizio di pilotaggio.

## **ARTICOLO 22 (omissis)**

## **ARTICOLO 23 (omissis)**

## **ARTICOLO 24**

Il presente Regolamento, approvato con Decreto in data 21.12.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale delle Infrastrutture per la navigazione marittima ed interna, sostituisce ed abroga quello datato 30.06.1979 della Direzione Marittima di Cagliari approvato con Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 07.09.1979 (Regolamento locale per il servizio di Pilotaggio nei porti di Sant'Antioco e Portovesme) e quello datato 08.03.1985 della Direzione Marittima di Cagliari approvato con Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 04.10.1985 (Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Oristano e nei tre pontili di Torregrande).

**Cagliari, 01 gennaio 2006**

**f.to IL DIRETTORE MARITTIMO  
Capitano di Vascello (CP)  
Domenico DE MICHELE**

**(\*) Decreto 30 dicembre 1992 del Ministero della Marina Mercantile**

## **ARTICOLO 1**

Il servizio di pilotaggio nei porti di Sant'Antioco e Portovesme è reso obbligatorio a partire da miglia 0,5 fuori dalle due boe foranee delimitanti i canali di accesso ai porti per le navi in entrata e fino a tali limiti per le navi in uscita.

È altresì obbligatorio per tutte le navi che debbano ancorarsi nel Canale di San Pietro.

## **ARTICOLO 2**

Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente Articolo le navi aventi una stazza lorda uguale o inferiore a 500 tonnellate.

## **ARTICOLO 3**

Ferma restando l'obbligatorietà del pilotaggio, le navi adibite al cabotaggio fino a 2000 TSL che non facciano uso del rimorchiatore possono richiedere alla stazione piloti, tramite VHF, che l'assistenza venga prestata via radio. Stessa assistenza può essere richiesta da navi passeggeri fino a 2.200 TSL in servizio giornaliero tra Carloforte e Portovesme.

## **ARTICOLO 4**

Il presente Decreto entra in vigore il 01 gennaio 1993.

**30 dicembre 1992**

**f.to IL MINISTRO**

**(\*\*) Decreto 02 settembre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione**

## **ARTICOLO 1**

### **(Obbligatorietà del servizio)**

Nel porto di Sant'Antioco e Portovesme, il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e l'uscita delle navi, per i movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina, quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

## **ARTICOLO 2**

### **(Zona di obbligatorietà)**

La zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è delimitata nel modo seguente:

- a) per le navi in entrata: da miglia 0,5 fuori dalle due boe foranee delimitanti i canali di accesso ai porti;
- b) per le navi in uscita: fino alle due boe foranee suddette.

Il pilotaggio è altresì obbligatorio per tutte le navi che debbano ancorarsi nel Canale di San Pietro.

## **ARTICOLO 3**

### **(Esenzioni)**

Sono esentate dall'obbligatorietà del pilotaggio:

- le navi da guerra;
- le navi aventi stazza lorda (GT) fino a 500 tonnellate;
- le navi da pesca che non siano adibite alla pesca atlantica;
- i rimorchiatori addetti al servizio portuale;
- le navi addette al traffico locale ed ai lavori nel porto.

## **ARTICOLO 4**

### **(Servizio di pilotaggio in VHF)**

Le navi fino a 2.000 tonnellate di stazza lorda (GT), semprechè non sia richiesto l'uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF, quando il comando di bordo dimostri di possedere la conoscenza della lingua italiana.

Stessa assistenza può essere richiesta da navi passeggeri fino a 2.200 tonnellate di stazza lorda (GT) in servizio almeno giornaliero tra Carloforte e Portovesme.

L'Autorità Marittima può imporre la presenza del pilota a bordo qualora particolari condizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richiedano ai fini della sicurezza della nave, del porto e della navigazione.

Il presente Decreto entrerà in vigore il 15 settembre 1996.

**02 settembre 1996**

**f.to IL DIRETTORE GENERALE**

## **APPENDICE B**

### **REGOLAMENTO DI RIMORCHIO**

(Approvato con Ordinanza n. 88/71, in data 03 dicembre 1971 di Compamare Cagliari)

## ARTICOLO 1

Chiunque intenda esercitare il servizio di rimorchio delle navi negli approdi di Portovesme e Portoscuso, entro i limiti stabiliti dal successivo Art. 3, deve fare domanda in carta legale al Capo del Compartimento Marittimo di Cagliari, chiedendo il rilascio della concessione prescritta dall'Art. 101 del Codice della Navigazione ed impegnandosi, oltre che all'osservanza delle prescrizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, alle condizioni generali previste dalle vigenti Leggi e Regolamenti marittimi ed a quelle particolari del presente Regolamento.

Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei rimorchiatori che si intendono adibire a detto servizio con l'indicazione, per ciascuno di essi, della potenza dell'apparato motore e delle caratteristiche dello scafo e degli apparati ausiliari di cui eventualmente fossero dotati nonché delle attrezzature antincendio e per il soccorso ed assistenza a navi incendiate o sinistrate.

Da tale elenco saranno depennati quei rimorchiatori che non risultassero in ordine con le vigenti norme di Legge o di Regolamento o che, a giudizio dell'Autorità Marittima, non fossero ritenuti idonei, per le loro caratteristiche tecniche a garantire la regolare esecuzione del servizio.

## ARTICOLO 2

Le domande potranno essere prese in considerazione solo quando l'elenco dei rimorchiatori comprenda almeno l'unità prescritta all'Art. 9 del presente Regolamento.

I rimorchiatori riportati nell'elenco dovranno essere idonei ed abilitati al servizio d'altura.

Qualora venga presentata una domanda nel periodo di validità del precedente atto di concessione, la domanda stessa non potrà essere esaminata se non dopo che sia stata accertata la inadempienza del concessionario in atto e che sia stata iniziata la relativa procedura di decadenza.

## ARTICOLO 3

La zona normale di rimorchio comprende:

- a) **Approdo di Portovesme:** Il bacino portuale, il canale di accesso al porto e lo specchio acqueo compreso nel raggio di trecento metri al di fuori della boa a lampi rossi, esterna al canale di accesso.
- b) **Approdo di Portoscuso:** Il bacino portuale ed accesso al porto fino all'altezza dello scoglio della Ghinghetta.

Entro tale zona il servizio di rimorchio è esclusivamente espletato dal rimorchiatore appartenente all'impresa concessionaria.

## **ARTICOLO 4**

Tutte le navi che hanno l'obbligo del rimorchiatore nella zona in cui al precedente Art. 3, devono servirsi dell'unità appositamente adibita al servizio con l'atto di concessione.

È fatta eccezione per le navi militari.

L'uso del rimorchiatore da parte delle navi è facoltativa, tuttavia l'Autorità Marittima ha la facoltà di rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego del rimorchiatore per determinati tipi di navi, secondo natura del carico trasportato e quando le condizioni sfavorevoli del tempo o la sicurezza dei menzionati approdi lo richiedano.

## **ARTICOLO 5 (omissis)**

## **ARTICOLO 6 (omissis)**

## **ARTICOLO 7 (omissis)**

## **ARTICOLO 8**

Quando risulti necessario per lo sviluppo del traffico, o per le sue mutate contingenze, aumentare le attrezzature e il numero e/o la potenza del rimorchiatore in servizio negli approdi, il Capo del Compartimento Marittimo inviterà l'impresa concessionaria a provvedere, entro un congruo termine a porre in esercizio i rimorchiatori e le attrezzature ritenuti necessari per il disimpegno del servizio in relazione alle mutate esigenze. Nel caso che l'impresa concessionaria, dichiari di non essere in grado di provvedere, o non vi provveda entro il termine fissato, si procederà alla risoluzione del rapporto di concessione mediante provvedimento di decadenza.

## **ARTICOLO 9**

Il numero dei rimorchiatori per assicurare il servizio è di almeno uno, della potenza non inferiore a 1000 HP asse.

Esso deve essere munito di gancio a scocco, ad amplissimo settore, elasticamente collegato alle strutture dello scafo.

Il rimorchiatore deve essere provvisto di cavi metallici atti al rimorchio di navi e galleggianti sinistrati.

Deve altresì disporre di penzoli di cavo di canapa di 10 cm di circonferenza, con redancia destinata ad essere incocciata al gancio degli aeromobili da prendere eventualmente a rimorchio.

Il rimorchiatore deve essere dotato di pompe di prosciugamento e di allagamento, di sufficiente potenza, del relativo corredo di tubi e di una dotazione di manichette con lancia a getto per distanza non inferiore a 25 metri e due apparecchi lancia schiuma raccordabili a manichette da 70 mm, nonché dell'attrezzatura necessaria per la fornitura di vapore e di corrente elettrica.

Il predetto rimorchiatore deve tenere permanentemente in opera una rete parascintille idonea ad evitare la fuoriuscita di scintille dal fumaio e deve disporre di apposite apparecchiature per il rapido tagli delle catene delle ancore delle navi.

Tale apparecchiatura composta in linea di massima di una bombola di ossigeno, una di acetilene, cannello per taglio ossidrico con 25 mt di tubi di gomma, il tutto in apposita cassetta di metallo stagna, dovrà essere ubicata in coperta, pronta ad essere trasferita sopra un'imbarcazione.

## **ARTICOLO 10**

L'impresa esercente il servizio di rimorchio dovrà munire il rimorchiatore vincolato al servizio di apparato RTF avente frequenze tali che possano consentire il collegamento con l'apparato radio di Carloforte (Circomare).

## **ARTICOLO 11**

Il rimorchiatore dovrà stazionare nell'approdo di Portovesme.

In ogni caso a bordo dello stesso, dovrà essere disimpegnato un turno di guardia, così da permettere il pronto impiego, sia durante il giorno che durante la notte.

Il rimorchiatore deve, durante la notte, tenere accesi e ben visibili, per tutto l'orizzonte, due fanali a luce rossa sul trinchetto. Il personale di guardia del rimorchiatore ha l'obbligo della permanenza a bordo di giorno e di notte.

## **ARTICOLO 12**

Salvo i casi di urgente soccorso alle navi sinistrate od in pericolo, è vietato all'impresa concessionaria di inviare il proprio rimorchiatore sottobordo alle navi, ed al capitano del rimorchiatore di portarvicini sotto di sua iniziativa, senza che ne abbia ricevuto incarico dal comando della nave interessata o da chi per essa o dall'Autorità Marittima.

## **ARTICOLO 13**

I servizi di rimorchio saranno prestati secondo un turno appositamente prestabilito dall'Autorità Marittima, in funzione della priorità delle richieste e della operatività delle navi.

## **ARTICOLO 14**

Il nominativo del comandante del rimorchiatore, liberamente scelto, dall'impresa concessionaria, deve essere sollecitamente comunicato alla Capitaneria di Porto di Cagliari, a Circomare Sant'Antioco ed a Locamare Portoscuso.

L'impresa concessionaria dovrà designare, comunicandone il nome all'Autorità Marittima, il dirigente del servizio a terra.

Detto dirigente dovrà attenersi agli ordini impartiti dall'Autorità Marittima per ciò che concerne l'impiego del rimorchiatore e i turni di guardia dell'equipaggio.

## **ARTICOLO 15**

Il rimorchiatore vincolato al servizio con l'atto di concessione, non potrà essere distolto dal servizio, né essere posto in riparazione o in disarmo, senza il preventivo benestare del Capo del Compartimento Marittimo, e previa sostituzione con altra unità di pari o superiore potenza, purchè riconosciuta idonea al servizio dalla suddetta Autorità Marittima.

## **ARTICOLO 16**

Fermo restando il disposto degli Artt. 20, 107 del Codice della Navigazione ed i doveri incombenti alle navi in genere ed al rimorchiatore in particolare per l'assistenza ed il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, il rimorchiatore addetto al servizio dell'approdo dovrà mettersi a disposizione dell'Autorità Marittima ogni qualvolta si verifichino avverse condizioni di tempo e situazioni di emergenza o casi di sinistro nei porti o approdi del Compartimento, e comunque in zone di mare nelle quali l'Autorità Marittima ritenga dover disporre interventi di soccorso.

Il rimorchiatore dovrà prestare servizio, quando l'Autorità Marittima abbia bisogno di usarlo per urgenti necessità del servizio marittimo portuale o di ordine pubblico.

## **ARTICOLO 17 (omissis)**

## **ARTICOLO 18**

Ai fini del presente Regolamento si intende per orario normale diurno quello compreso tra le ore 08.00 e le 17.00, mentre per orario notturno si intende quello compreso tra le ore 17.00 e le ore 08.00.

## **ARTICOLO 19 (omissis)**

## **ARTICOLO 20**

Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni comminate dall'Art. 1171 del Codice della Navigazione, il Comandante del Porto ha

la facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio fino a 30 giorni e, nei casi più gravi, pronunciare la decadenza della concessione con incameramento della cauzione.

**Cagliari, lì 3 giugno 1971**

**II CAPO DEL COMPARTIMENTO  
MARITTIMO DI CAGLIARI  
Colonnello di Porto  
F.to Nicola Osvaldo POSSENTI**

## **APPENDICE C**

### **REGOLAMENTO DI ORMEGGIO**

(Approvato con Ordinanza n.04/08 in data 02 aprile 2008 di Circomare Portoscuso)

#### **CAPO I**

## **(GENERALITÀ)**

### **ARTICOLO 1 (Scopo del Regolamento)**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di ormeggio nei porti di Portovesme, Sant'Antioco, Calasetta e nella rada del Golfo di Palmas.

Ai fini del presente regolamento, per servizio di ormeggio s'intendono le operazioni di ormeggio, disormeggio, movimento e assistenza in genere delle navi, in ambito portuale e nella rada, anche attraverso integrazione verticale con gli altri servizi tecnico-nautici esistenti, per soddisfare il generale interesse della sicurezza portuale e della navigazione, per la tutela delle infrastrutture portuali, delle persone e dell'ambiente. **(Le attività svolte, vengono minuziosamente riportate al successivo Capo III°).**

L'operazione di ormeggio consiste nel complesso di prestazioni necessarie ad assicurare l'attracco della nave; essa ha inizio dal momento in cui gli Ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è definitivamente ormeggiata in sicurezza, secondo le indicazioni del Comando di Bordo.

L'operazione di disormeggio consiste nel complesso di prestazioni necessarie a liberare la nave dagli ormeggi; essa ha inizio dal momento in cui gli Ormeggiatori, in mare e/o a terra, iniziano materialmente ad effettuarla e termina quando la nave è completamente disimpegnata.

### **ARTICOLO 2 (Natura del servizio di ormeggio)**

Ai sensi dell'art. 14.1 bis della Legge 84/94 e successive modificazioni, il servizio di ormeggio è un servizio d'interesse generale, atto a garantire nei porti e nella rade, la sicurezza della navigazione e dell'approdo; in quanto tale, esso è reso H 24 per tutti i giorni dell'anno, senza interruzione.

La sua natura di servizio di interesse generale, costituisce anche il fondamento delle norme in tema di accesso, di organizzazione, obbligatorietà ed erogazione, come disposto nei successivi articoli del presente regolamento, in applicazione degli articoli 208 e seguenti del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, nonché delle circolari emanate in materia dal Ministero competente.

Ai sensi dell'Art. 14.1 ter della predetta Legge, la disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità Marittima ed acquisiti i pareri delle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, anche al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni secondo i criteri generali di prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

## **CAPO II (ORGANIZZAZIONE )**

### **ARTICOLO 3**

#### **(Organizzazione ed attività degli Ormeggiatori)**

L'esecuzione delle operazioni di cui all'Art. 1, è riservata agli Ormeggiatori iscritti nel registro, e costituiti, ai sensi rispettivamente degli Artt. 208 e 209 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione – in gruppo, denominato “GRUPPO ORMEGGIATORI DEI PORTI DI PORTOVESME, SANT'ANTIOCO, CALASETTA E DELLA RADA DEL GOLFO DI PALMAS”. Tale modello di organizzazione è finalizzato all'assolvimento dei compiti demandati agli Ormeggiatori dalle norme organizzative e regolamentari con il massimo dell'efficienza, regolarità ed economicità.

Il Gruppo, pertanto, è lo strumento organizzativo unitario tenuto a prestare il servizio senza soluzione di continuità (H24 – per tutto l'anno) a chiunque ne faccia richiesta ed a prestare servizi di emergenza su disposizione e coordinamento dell'Autorità Marittima in caso di incidenti, incendi, allagamenti ed in qualsiasi altra situazione di emergenza.

L'esercizio dell'attività di Ormeggiatore è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

### **ARTICOLO 4**

#### **(Sede del Gruppo)**

Il Gruppo ha attualmente la propria sede principale (operativa e legale) nel Porto di Portovesme – Banchina Commerciale e dispone di n. 2 (due) sedi distaccate (solo operative) nei porti di Sant'Antioco e Calasetta.

### **ARTICOLO 5**

#### **(Organico del Gruppo)**

La consistenza numerica dell'organico del Gruppo è **fissata in 10 (dieci) unità**, compresi il Capo Gruppo ed il Vice Capo Gruppo.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici, il numero degli Ormeggiatori può essere variato dall'Autorità Marittima, acquisito il parere delle rappresentanze nazionali unitarie maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, informandone preventivamente il competente Ministero.

### **ARTICOLO 6**

#### **(omissis)**

### **ARTICOLO 7**

#### **(omissis)**

### **ARTICOLO 8**

#### **(omissis)**

## **ARTICOLO 9**

### **(Organizzazione tecnica del servizio)**

Il Gruppo deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alla navi.

Le operazioni di ormeggio sono espletate dai componenti il Gruppo secondo turni di servizio compilati dal Capo Gruppo che vengono affissi all'albo del Gruppo dopo essere stati approvati e visti dall'Autorità Marittima (Circomare Portoscuolo provvede per il porto di Portovesme, Circomare Sant'Antioco per i porti di Sant'Antioco, Calasetta e Rada del Golfo di Palmas), la quale dovrà approvare anche eventuali variazioni.

L'Autorità Marittima in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero ed i turni degli ormeggiatori avviati in servizio. Ogni modifica definitiva del numero degli ormeggiatori resi disponibili per ciascuna fascia oraria della turnistica è stabilita acquisito il parere delle rappresentanze nazionali maggiormente rappresentative degli erogatori del servizio e degli utenti dello stesso.

Il Gruppo è sottoposto alla vigilanza congiunta dell'Autorità Marittima la quale, in qualsiasi momento può effettuare ispezioni e controlli finalizzati ad accertare il regolare funzionamento del Gruppo per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione e portuale; gli stessi inoltre, possono verificare l'attività svolta dal Gruppo allo scopo di accertare se il servizio è svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio, la qualificazione e la disciplina degli ormeggiatori.

## **ARTICOLO 10**

### **(Avviamento al lavoro)**

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro degli appartenenti al Gruppo, sono regolati dal Capo Gruppo con criteri di uniformità distributiva del lavoro ed in conformità alle esigenze del lavoro stesso, tenendo presenti le eventuali istruzioni appositamente impartite dall'Autorità Marittima.

I turni di lavoro devono essere distribuiti in modo da garantire almeno un giorno di riposo settimanale.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, gli ormeggiatori sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria professionalità polifunzionale e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Capo Gruppo.

Gli Ormeggiatori devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate, evitando di arrecare danni a persone e cose.

Onde consentire il necessario rimpiazzo attingendo dagli Ormeggiatori reperibili, è fatto obbligo agli Ormeggiatori di comunicare al Capo Gruppo le eventuali assenze dal lavoro con almeno 48 ore di anticipo (ovviamente non per malattia od infortunio), rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati e far pervenire al Gruppo, entro il secondo giorno successivo, la

relativa giustificazione attestata da apposite certificazioni (mediche o di altra natura). L'inosservanza di tale obbligo è comunicata dal Capo Gruppo all'Autorità Marittima per gli eventuali, conseguenti provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori. Le assenze non giustificate devono essere comunicate dal Capo Gruppo all'Autorità Marittima per i provvedimenti di competenza.

Qualora l'Ormeggiatore sia impedito a svolgere la propria attività per provvedimenti adottati da Autorità amministrative o giudiziali, si provvede immediatamente alla sua sospensione dai turni di servizio ed alla sua sostituzione in turno con altri Ormeggiatori, fino alla cessazione dell'impedimento.

Le conseguenze salariali derivanti dalle circostanze indicate nel comma precedente, sono disciplinate dal regolamento interno, in conformità al CCNL di categoria in vigore al momento.

### **CAPO III** **(ATTIVITÀ – OBBLIGHI – DOVERI)**

#### **ARTICOLO 11** **(Obbligatorietà del servizio)**

Il servizio di cui all'Art. 1 **È OBBLIGATORIO** per tutte le navi aventi stazza lorda pari o superiore **a 400 (Quattrocento) GT**.

Alle navi adibite ai servizi portuali, comprese le bettoline impiegate per il bunkeraggio, è consentito che le operazioni di ormeggio e/o disormeggio, siano svolte dallo stesso personale di bordo, a condizione che le manovre non creino intralci o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale, l'incolumità delle persone e che non comportino rischi per l'ambiente marino e costiero.

Il Comandante del Porto, con provvedimento motivato, può prescrivere anche alle navi non obbligate, l'impiego degli Ormeggiatori qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza in senso ampio e per la salvaguardia della vita umana, degli arredi portuali, dei diritti di terzi e della tutela dell'ambiente marino e costiero in senso stretto.

Tutte le unità esenti dall'obbligo del servizio, comprese quelle da diporto, qualora richiedano l'assistenza all'ormeggio, debbono avvalersi del personale appartenente al Gruppo. **Rimane comunque l'obbligo di agire esclusivamente in autoproduzione (con personale imbarcato), essendo assolutamente proibito l'utilizzo di terzi.**

#### **ARTICOLO 12** **(Obblighi del servizio pubblico ai fini della sicurezza)**

Il Gruppo, quale fornitore universale del servizio di cui all'Art. 1, ha l'obbligo di assicurare il regolare svolgimento del servizio stesso ed è tenuto – al fine di garantire la sicurezza della navigazione, intervenendo per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili ,

a fornire pronta collaborazione all'Autorità Marittima ed agli altri soggetti rilevanti nell'organizzazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in ambito portuale ed in rada.

In particolare il Gruppo deve:

1. Mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare il costante presidio e, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o rada, con specifico riguardo alla sicurezza dell'ormeggio od al ripristino della sua tenuta in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine o per ogni altra causa. (per la consistenza e la qualità dei mezzi, vedi il successivo art. 17.
2. Organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio di persone in pericolo.
3. Segnalare, senza ritardo, all'Autorità Marittima tutte quelle situazioni che, direttamente od indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave o dell'ambiente marino e costiero.
4. Favorire il costante aggiornamento e specializzazione professionale degli Ormeggiatori, al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di cui sopra.

Il Gruppo inoltre, in caso di necessità e su richiesta dell'Autorità Marittima, deve:

1. Effettuare controlli ed interventi sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine ed in qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le metta a rischio.
2. Prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali ed in quelle di tutto il Circondario Marittimo.
3. Provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione ed alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi nelle acque portuali ed in quelle di tutto il Circondario Marittimo..

Per le manovre di emergenza relative all'ormeggio, disormeggio o movimento in genere, gli Ormeggiatori, informata l'Autorità Marittima, possono portarsi a bordo delle navi e/o galleggianti per offrire il proprio servizio come rinforzo all'equipaggio, qualora quest'ultimo non possa garantire la sicurezza della manovra.

Le prestazioni di cui sopra sono svolte senza soluzione di continuità (H 24 – per tutto l'anno).

Tutte le attività previste nel presente Articolo sono erogate senza alcun addebito tariffario essendo i relativi costi remunerati dalla tariffa di servizio stabilita con apposita Ordinanza.

### **ARTICOLO 13**

#### **(Operazioni degli Ormeggiatori – Tempistica)**

Le prestazioni che possono o devono fornire gli Ormeggiatori, sommando i servizi di ormeggio propriamente detti, gli altri servizi forniti dietro corrispettivo, i servizi resi in qualità di servizio pubblico e quelli eventualmente imposti dall'Autorità Marittima sono i seguenti:

1. Ormeggio di unità.
2. Disormeggio di unità
3. Movimento lungo banchina delle unità, tanto se effettuate con l'ausilio delle macchine di bordo che non.
4. Rinforzo o alleggerimento dell'ormeggio o comunque qualsiasi attività che importi la movimentazione di cavi di ormeggio, anche se tali attività non modificano il numero finale degli stessi.
5. Sbrogli ancore.
6. Rinforzo del personale di bordo per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio e movimento lungo banchina.
7. Controllo ed intervento sulle navi ormeggiate nel porto in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza che possa mettere a rischio la vita umana, l'unità interessata, le unità vicine, le opere portuali e l'integrità dell'ambiente marino e costiero.
8. Assistenza e soccorso ad unità e/o persone in condizioni di pericolo nell'ambito portuale e nelle acque di tutto il Circondario Marittimo.
9. Recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione ed alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi nelle acque portuali ed in quelle di tutto il Circondario Marittimo.
10. Supporto alle unità da diporto di lunghezza massima inferiore od uguale a 12 (dodici) metri che si trovino nelle acque portuali ed in quelle adiacenti di tutto il Circondario Marittimo..
11. Ogni altra operazione che l'Autorità Marittima imponga d'autorità, finalizzata alla salvaguardia della vita umana in mare, alla salvaguardia delle opere portuali ed unità dello Stato, alla prevenzione e contenimento di eventuali eventi calamitosi quali incendi ed inquinamenti.

Le operazioni fornite all'utenza, iniziano dall'orario indicato nella richiesta di prestazione avanzata dall'unità o da suo rappresentante. Tale richiesta deve essere inoltrata con almeno 24 (ventiquattro) di preavviso in caso di ormeggio ed almeno 60 (sessanta) minuti prima in caso di disormeggio o manovra infraportuale.

## **ARTICOLO 14**

### **(Doveri degli Ormeggiatori)**

Fermi restando gli obblighi derivanti agli Ormeggiatori dal presente regolamento, nonché l'osservanza dell'Art. 211 del Regolamento al Codice della Navigazione e delle norme di legge e di regolamento in materia, gli Ormeggiatori, in particolare sono tenuti a:

- Osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto (o di chi ne fa le veci) per la disciplina e la regolarità del servizio.
- Portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche (**per lo specifico, vedi il successivo Art 17**) messe a disposizione dal Gruppo e l'abbigliamento da lavoro, che mostri, ben visibile, la scritta "ORMEGGIATORE" la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di Porto sulla base di indicazioni che hanno lo scopo di definire indumenti di lavoro omogenei per tutti i Gruppi nazionali.

- Presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal Capo Gruppo.
- Osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Capo Gruppo, riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso.
- Osservare scrupolosamente l'orario di servizio.
- Non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Capo Gruppo e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso.
- Essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire le manovre ordinate d'ufficio dall'Autorità Marittima.
- Effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal Comando di bordo.
- Osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale.
- Chiedere sempre la preventiva autorizzazione del Comando di bordo prima di allontanarsi dal posto di lavoro, dopo aver completato le operazioni di ormeggio.
- Segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture, degli arredi portuali e dell'integrità dell'ambiente marino e costiero.
- Non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare.
- Non farsi sostituire nel lavoro da personale non appartenente al Gruppo.
- Accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la propria opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dal Comandante di Porto.
- Portare sempre con loro ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità Marittima e della Forza Pubblica il libretto di ricognizione di cui all'Art. 213 Reg. Cod. Nav..
- Obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità Marittima, dai Comandanti delle navi e dai dirigenti del Gruppo.
- Risiedere nei Comuni ove prestano servizio, salvo eventuali deroghe concesse da parte dell'Autorità Marittima.
- Notificare senza indugio al Capo Gruppo le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che possa influire sulla loro reperibilità.
- Notificare tempestivamente al Capo Gruppo la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura.

Inoltre, gli Ormeggiatori che costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave e che, per questo, sono anche investiti di funzioni in materia di security, devono prontamente segnalare all'Autorità Marittima tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti intenzionali. Per l'esercizio delle predette funzioni, gli Ormeggiatori devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (security), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Maricogecap Prot. 82/044492/II del 16 luglio 2004).

## **ARTICOLO 15**

### **(Responsabilità delle operazioni)**

In caso di danni causati da dolo, colpa, negligenza od imperizia degli Ormeggiatori durante le operazioni loro affidate, il Gruppo risponde solidalmente con gli agenti materiali del fatto.

L'Autorità Marittima non è ritenuta responsabile per l'opera degli Ormeggiatori.

### **ARTICOLO 16 (Servizi complementari)**

Il Gruppo è tenuto allo svolgimento di servizi complementari individuati e disciplinati da appositi atti emanati dal Ministero competente, anche a favore di navi ed imbarcazioni da diporto.

In particolare gli Ormeggiatori, secondo le richieste dell'utenza ed in base alle direttive al riguardo impartite dall'Autorità Marittima, devono rendersi disponibili a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo al personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere.

In ogni caso, lo svolgimento delle attività di cui al presente Articolo, non devono interferire con il servizio di cui all'Articolo 1 e deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità Marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospendere/differirne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio di cui all'Articolo 1.

## **CAPO IV (MEZZI , ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)**

### **ARTICOLO 17 (Mezzi, attrezzature appartenenti al Gruppo – DPI)**

Per lo svolgimento di tutte le attività obbligatorie o complementari ed il disimpegno degli obblighi di servizio pubblico, il Gruppo deve essere dotato dei beni strumentali necessari; nella fattispecie:

#### **A) SEDI**

1. La sede di Portovesme deve avere come dotazione minima:

1. Apparato Radio VHF, quarzato almeno sui canali 11- 12- 14 – 16
2. Apparato Radio VHF – DSC con i canali di cui al punto 1)
3. Collegamento telefonico su rete fissa
4. Collegamento telefax

5. Collegamento internet
6. Stazione anemometrica
7. Ricevitore AIS

2. Le sedi di Sant'Antioco e Calasetta devono avere come dotazione minima:

1. Apparato radio VHF (anche di tipo portatile) , quarzato almeno sui canali 11-12- 14 – 16

Il Gruppo, con il preventivo assenso dell'Autorità Marittima, può dotarsi, anche in collaborazione con terzi, di impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio delle unità nel proprio ambito operativo.

## **B) MEZZI TERRESTRI**

1. n. 2 (due) autovetture per il trasporto di persone, chiaramente individuate con la scritta "ORMEGGIATORI" ed il logo di categoria , dotati di rete parascintille allo scappamento e gancio di traino omologato.
2. n. 1 (un) mezzo promiscuo per il trasporto di persone e cose, chiaramente individuato con la scritta "ORMEGGIATORI" ed il logo di categoria, dotato di rete parascintille allo scappamento, gancio di traino omologato e faro orientabile.

## **C) MEZZI NAUTICI**

1. n. 4 (quattro) imbarcazioni, pitturate in colore nero con una scritta sulle fiancate in caratteri bianchi di altezza non inferiore a centimetri 15 (quindici), costituita dalla parola "ORMEGGIATORI" e seguita da numero arabo progressivo. Dette imbarcazioni devono avere dimensioni non inferiori alle seguenti: - LFT metri 6 (sei) – Larghezza: metri 1,6 (uno virgola sessanta) – altezza fiancata : metri 0,55 (zero virgola cinquantacinque); devono costruite in VTR rinforzata, dotate di motore entro bordo di potenza non inferiore a 60 (sessanta) HP con scappamento protetto da rete parascintille. Devono altresì essere dotate di bitta o gancio di traino omologato e faro orientabile.

**NB: Tutte le sedi, tutti i mezzi, terrestri e nautici, devono essere dotati di cassetta per il pronto soccorso sufficiente almento per il primo intervento in caso di trauma, taglio ed ustione ed un'ascia da pompieri per il taglio d'emegenza dei cavi.**

La dislocazione dei mezzi di cui sopra deve seguire le successive indicazioni:

**1) MEZZI TERRESTRI:** a discrezione del Capo Gruppo.

**2) MEZZI NAUTICI:**

1. Porto di Portovesme: 2 (due) mezzi nautici.
2. Porto di Sant'Antioco e Rada del Golfo di Palmas: 1 (un) mezzo nautico.
3. Porto di Calasetta: 1 (un) mezzo nautico.

Le imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa, così come devono essere condotte da personale munito dei necessari titoli e qualificazioni.

Di norma, le predette imbarcazioni devono essere tutte pronte a muovere; qualora ciò non sia possibile per manutenzioni e/o avarie, almeno 3 (tre) imbarcazioni, una per sorgitore, devono essere tassativamente disponibili. Qualora la mancanza della quarta imbarcazione si dovesse protrarre per più di 20 (venti) giorni, il Gruppo è obbligato a mettere in linea un'altra imbarcazione, reperita sul mercato con le forme previste e giudicata idonea dal Comandante del porto ove presterà il temporaneo servizio.

Gli Ormeggiatori devono avere massima cura dei beni e dei mezzi appartenenti al Gruppo, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o di stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite ed i danni derivanti ai mezzi, ai beni ed agli attrezzi, per incuria od inosservanza delle disposizioni impartite, sono a carico dei responsabili i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del Gruppo.

Salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, su richiesta del Capo Gruppo, è vietato l'utilizzo dei mezzi appartenenti al Gruppo per scopi diversi da quelli di servizio.

#### **D) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

Ogni Ormeggiatore deve ricevere dal Capo Gruppo il seguente materiale di sicurezza:

- Scarpe antinfortunistiche.
- Cup di sicurezza (utilizzabile esclusivamente per le operazioni riguardanti i MM/TT).
- Elmetto di protezione.
- Guanti da lavoro.
- Cappetta o bretella ad alta visibilità.
- Cintura di salvataggio di tipo gonfiabile (al fine di non intralciare i movimenti), obbligatorio per i servizi svolti con mezzo nautico.
- Coltello di sicurezza.
- Torcia galleggiante a sicurezza intrinseca.
- VHF portatile a sicurezza intrinseca.

Qualora le operazioni interessino unità che trasportino acido solforico o soda caustica, devono essere prontamente disponibili (a bordo dei mezzi terrestri e dei mezzi nautici), i seguenti dispositivi:

- Tute antiacido, complete di stivali e guanti.
- Occhiali antiacido.
- Maschere antigas di tipo appropriato.

Qualora le operazioni interessino unità che trasportino merci suscettibili di emanare gas pericolosi, devono essere prontamente disponibili (a bordo dei mezzi terrestri e dei mezzi nautici), i seguenti dispositivi:

1. Maschere antigas di tipo appropriato.

Qualora le operazioni interessino unità che trasportino merci suscettibili di produrre elevata polverosità, devono essere prontamente disponibili (a bordo dei mezzi terrestri e dei mezzi nautici), i seguenti dispositivi:

1. Tute antipolvere (di tipo usa e getta).
2. Mascherine antipolvere (di tipo usa e getta).

Del suddetto materiale, il Capo Gruppo fornirà elenco nominativo, firmato dallo stesso e controfirmato per accettazione dal singolo Ormeggiatore. In detto elenco, dovranno altresì essere precisamente enucleate le modalità di utilizzo di detti dispositivi (quando e come).

**N.B.: Tutte le dotazioni elencate, devono essere di tipo omologato e marcate CE.**

## **CAPO V (AMMINISTRAZIONE)**

### **ARTICOLO 18 (omissis)**

### **ARTICOLO 19 (omissis)**

### **ARTICOLO 20 (omissis)**

### **ARTICOLO 21 (omissis)**

### **ARTICOLO 22 (omissis)**

### **ARTICOLO 23 (omissis)**

## **CAPO VI (MISCELLANEA)**

### **ARTICOLO 24**

### **(Individuazione dell'Autorità Marittima)**

Ai sensi del presente regolamento, per Autorità Marittima, si intende l'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso il quale, ferme restando le prerogative dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco e della Delegazione di Spiaggia di Calasetta in qualità di "Comandante del Porto", ha completa potestà di modifica o revoca dello stesso.

Lo stesso dovrà comunque:

- Richiedere il parere dei restanti Comandanti di Porto, con valore non vincolante, qualora le variazioni non riguardino o non influiscano sull'andamento delle operazioni di ormeggio dei rispettivi sorgitori.
- Richiedere il parere dei restanti Comandanti di Porto, con valore vincolante, qualora le variazioni riguardino od influiscano sull'andamento delle operazioni di ormeggio dei rispettivi sorgitori.

### **ARTICOLO 25**

#### **(Altri poteri dell'Autorità Marittima)**

Fatte salve le potestà concesse all'Autorità Marittima in forza delle disposizioni di Legge vigenti, nello specifico campo dell'attività di ormeggio e da quanto citato nei pertinenti articoli del presente regolamento, la stessa ha facoltà di utilizzare il proprio personale, gli equipaggi di bordo od altri soggetti iscritti nelle Matricole della Gente di Mare, per eventuali operazioni di ormeggio, disormeggio, alleggerimento, rinforzo o taglio dei cavi, connesse con situazioni di emergenza.

### **CAPO VII**

#### **(DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E PENALI)**

### **ARTICOLO 26**

#### **(Disposizioni disciplinari)**

Il potere disciplinare sugli Ormeggiatori è esercitato dal Comandante del Porto, ai sensi degli Artt. 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

Le infrazioni disciplinari commesse dagli Ormeggiatori sono punite a norma dell'Art. 1254 del Codice della Navigazione. La violazione reiterata degli obblighi di cui all'Art. 14, determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 1254 – comma 2 del Codice della Navigazione.

### **ARTICOLO 27**

#### **(Sanzioni)**

Chiunque, per l'esecuzione delle operazioni di ormeggio di cui al presente regolamento, esclusi i servizi definiti "complementari", si avvale di personale non appartenente al Gruppo e salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, è punito ai sensi dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione e sarà ritenuto responsabile per i danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento,

Qualora la violazione alla presente Ordinanza sia commesso con l'impiego di un'unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'Art. 1175 del medesimo Codice.

**Portoscuso, lì 02 aprile 2008**

**f.to IL COMANDANTE**

**T.V. (CP) FEDERICO MAZZA**

\* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

# INDICE

|                                                                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CAPO I°</b>                                                                                                     |                |
| <b>INDIVIDUAZIONE DEL PORTO E DELLA RADA DI PORTOVESME – ACCOSTI</b> .....                                         | <b>Pag. 1</b>  |
| ARTICOLO 1                                                                                                         |                |
| (Individuazione del porto e della Rada di Portovesme).....                                                         | Pag. 1         |
| ARTICOLO 2                                                                                                         |                |
| (Definizioni) .....                                                                                                | Pag. 3         |
| ARTICOLO 3                                                                                                         |                |
| (Campo di applicazione).....                                                                                       | Pag. 4         |
| ARTICOLO 4                                                                                                         |                |
| (Domanda di accosto).....                                                                                          | Pag. 5         |
| ARTICOLO 5                                                                                                         |                |
| (Informazioni aggiuntive per navi petroliere e chimichiere).....                                                   | Pag. 5         |
| ARTICOLO 6                                                                                                         |                |
| (informazioni aggiuntive per navi con carichi alla rinfusa).....                                                   | Pag. 6         |
| ARTICOLO 7                                                                                                         |                |
| (Precedenze).....                                                                                                  | Pag. 6         |
| ARTICOLO 8                                                                                                         |                |
| (Movimenti infraportuali).....                                                                                     | Pag. 7         |
| ARTICOLO 9                                                                                                         |                |
| (Operatività).....                                                                                                 | Pag. 7         |
| ARTICOLO 10                                                                                                        |                |
| (Obblighi e Divieti direttamente connessi con le operazioni di ormeggio, disormeggio e manovra infraportuale)..... | Pag. 8         |
| ARTICOLO 11                                                                                                        |                |
| (Accosti).....                                                                                                     | Pag. 10        |
| ARTICOLO 12                                                                                                        |                |
| (Interdizione degli accosti).....                                                                                  | Pag. 13        |
| <b>CAPO II°</b>                                                                                                    |                |
| <b>TRATTAMENTO DELLE MERCI ALLA RINFUSA E NON, SOLIDE E LIQUIDE</b> .....                                          | <b>Pag. 14</b> |
| ARTICOLO 13                                                                                                        |                |
| (Definizioni – Campo di applicazione).....                                                                         | Pag. 14        |
| ARTICOLO 14                                                                                                        |                |
| (Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto).....                                                            | Pag. 16        |
| ARTICOLO 15                                                                                                        |                |
| (Requisiti di idoneità delle navi).....                                                                            | Pag. 16        |

|                                                                                                                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ARTICOLO 16</b><br><b>(Divieti)</b> .....                                                                                                                                       | <b>Pag. 16</b> |
| <b>ARTICOLO 17</b><br><b>(Autorizzazione all'Imbarco – solo merci solide alla rinfusa)</b> .....                                                                                   | <b>Pag. 16</b> |
| <b>ARTICOLO 18</b><br><b>(Nulla osta allo sbarco – solo merci solide alla rinfusa)</b> .....                                                                                       | <b>Pag. 17</b> |
| <b>ARTICOLO 19</b><br><b>(Validità dei Certificati Chimici – Scheda Tecnica di Sicurezza)</b> .....                                                                                | <b>Pag. 18</b> |
| <b>ARTICOLO 20</b><br><b>(Coke di petrolio calcinato e non calcinato – Certificazione)</b> .....                                                                                   | <b>Pag. 19</b> |
| <b>ARTICOLO 21</b><br><b>(Legno in trucioli e legno in pellets – BIOMASSE - Certificazione)</b> .....                                                                              | <b>Pag. 19</b> |
| <b>ARTICOLO 22</b><br><b>(Carboniere)</b> .....                                                                                                                                    | <b>Pag. 19</b> |
| <b>ARTICOLO 23</b><br><b>(Merci in colli – Nulla osta allo sbarco – FUMI DI ACCIAIERIA - PECE)</b> .....                                                                           | <b>Pag. 19</b> |
| <b>ARTICOLO 24</b><br><b>(Merci liquide alla rinfusa – Autorizzazione all'imbarco – Nulla Osta allo sbarco –<br/>Certificazione – ACIDO SOLFORICO – SODA CAUSTICA - OCD)</b> ..... | <b>Pag. 21</b> |
| <b>ARTICOLO 25</b><br><b>(Obbligo panne )</b> .....                                                                                                                                | <b>Pag. 22</b> |
| <b>ARTICOLO 26</b><br><b>(Divieto interrimento fondali )</b> .....                                                                                                                 | <b>Pag. 22</b> |
| <b>ARTICOLO 27</b><br><b>(Sospensione)</b> .....                                                                                                                                   | <b>Pag. 22</b> |
| <b>ARTICOLO 28</b><br><b>(Dispositivi di sicurezza – Individuali e collettivi)</b> .....                                                                                           | <b>Pag. 23</b> |
| <b>ARTICOLO 29</b><br><b>(Omologazione)</b> .....                                                                                                                                  | <b>Pag. 24</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 1</b><br><b>Richiesta autorizzazione all'imbarco e trasporto / nulla osta allo sbarco di carichi solidi<br/>alla rinfusa</b> .....                                 | <b>Pag. 25</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 2</b><br><b>Autorizzazione all'imbarco e trasporto / nulla osta allo sbarco dei carichi solidi alla rinfusa....</b>                                                | <b>Pag. 26</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 3</b><br><b>Scheda di caricazione / scaricazione / transito di carichi solidi alla rinfusa</b> .....                                                               | <b>Pag. 27</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 4</b><br><b>Scheda informazioni sul carico</b> .....                                                                                                               | <b>Pag. 28</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 5</b>                                                                                                                                                              |                |

|                                                                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Piano di caricaione / scaricaione.....                                                                                                              | Pag. 29 |
| <b>ALLEGATO NR. 6</b>                                                                                                                               |         |
| Check-list di sicurezza terra-nave.....                                                                                                             | Pag. 30 |
| <b>ALLEGATO NR. 7</b>                                                                                                                               |         |
| Richiesta di nulla osta allo sbarco delle merci pericolose/Nulla Osta allo sbarco.....                                                              | Pag. 34 |
| <b>ALLEGATO NR. 8</b>                                                                                                                               |         |
| Lista delle merci pericolose da imbarcare o sbarcare.....                                                                                           | Pag. 36 |
| <b>ALLEGATO NR. 9</b>                                                                                                                               |         |
| Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose.....                                                                                       | Pag. 37 |
| <b>ALLEGATO NR. 10</b>                                                                                                                              |         |
| Richiesta autorizzazione all'imbarco e trasporto / nulla osta allo sbarco delle sostanze<br>liquide nocive/prodotti chimici liquidi pericolosi..... | Pag. 38 |
| <b>ALLEGATO NR. 11</b>                                                                                                                              |         |
| Nulla- Osta allo sbarco delle sostanze liquide nocive/prodotti chimici liquidi pericolosi alla<br>rinfusa.....                                      | Pag. 39 |
| <b>ALLEGATO NR. 12</b>                                                                                                                              |         |
| Autorizzazione all'imbarco e trasporto delle sostanze liquide nocive/prodotti chimici liquidi<br>pericolosi.....                                    | Pag. 41 |
| <b>CAPO III°</b>                                                                                                                                    |         |
| <b>TRAGHETTI</b> .....                                                                                                                              | Pag. 43 |
| <b>ARTICOLO 30</b>                                                                                                                                  |         |
| (Campo di applicazione).....                                                                                                                        | Pag. 43 |
| <b>ARTICOLO 31</b>                                                                                                                                  |         |
| (Definizioni).....                                                                                                                                  | Pag. 43 |
| <b>ARTICOLO 32</b>                                                                                                                                  |         |
| (Campo di applicazione).....                                                                                                                        | Pag. 44 |
| <b>ARTICOLO 33</b>                                                                                                                                  |         |
| (Obblighi dei conducenti).....                                                                                                                      | Pag. 44 |
| <b>ARTICOLO 34</b>                                                                                                                                  |         |
| (Obblighi dei pedoni, cicli e motocicli).....                                                                                                       | Pag. 45 |
| <b>ARTICOLO 35</b>                                                                                                                                  |         |
| (Obblighi per il personale di bordo).....                                                                                                           | Pag. 46 |
| <b>ARTICOLO 36</b>                                                                                                                                  |         |
| (Obblighi per le biglietterie).....                                                                                                                 | Pag. 47 |
| <b>ARTICOLO 37</b>                                                                                                                                  |         |
| (Disposizioni particolari).....                                                                                                                     | Pag. 47 |
| <b>CAPO IV°</b>                                                                                                                                     |         |
| <b>BUNKERAGGIO</b> .....                                                                                                                            | Pag. 48 |

|                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ARTICOLO 38</b><br><b>(Definizioni)</b> .....                                               | <b>Pag. 48</b> |
| <b>ARTICOLO 39</b><br><b>(Campo di applicazione)</b> .....                                     | <b>Pag. 50</b> |
| <b>ARTICOLO 40</b><br><b>(Ambito portuale di Portovesme)</b> .....                             | <b>Pag. 50</b> |
| <b>ARTICOLO 41</b><br><b>(Generalità)</b> .....                                                | <b>Pag. 50</b> |
| <b>ARTICOLO 42</b><br><b>(Prescrizioni)</b> .....                                              | <b>Pag. 51</b> |
| <b>ARTICOLO 43</b><br><b>(Servizio Antinquinamento)</b> .....                                  | <b>Pag. 54</b> |
| <b>ARTICOLO 44</b><br><b>(Omologazione)</b> .....                                              | <b>Pag. 54</b> |
| <b>ARTICOLO 45</b><br><b>(Nulla Osta)</b> .....                                                | <b>Pag. 55</b> |
| <b><u>ALLEGATO NR. 1</u></b><br><b>Richiesta Nulla osta ad effettuare il bunkeraggio</b> ..... | <b>Pag. 56</b> |
| <b><u>ALLEGATO NR. 2</u></b><br><b>Nulla osta ad eseguire il bunkeraggio</b> .....             | <b>Pag. 57</b> |

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| <b>CAPO V°</b><br><b><u>USO FIAMMA</u></b> ..... | <b>Pag. 61</b> |
|--------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ARTICOLO 46</b><br><b>(Definizioni)</b> .....                                                          | <b>Pag. 62</b> |
| <b>ARTICOLO 47</b><br><b>(Campo di applicazione)</b> .....                                                | <b>Pag. 64</b> |
| <b>ARTICOLO 48</b><br><b>(Classificazione dei lavori con fiamma)</b> .....                                | <b>Pag. 64</b> |
| <b>ARTICOLO 49</b><br><b>(Autorizzazione per lavori tipo “B” e “C”)</b> .....                             | <b>Pag. 65</b> |
| <b>ARTICOLO 50</b><br><b>(Autorizzazione per lavori tipo “A”)</b> .....                                   | <b>Pag. 67</b> |
| <b>ARTICOLO 51</b><br><b>(Esecuzione di lavori con uso fiamma durante diverse soste della nave)</b> ..... | <b>Pag. 68</b> |
| <b>ARTICOLO 52</b><br><b>(Lavori con uso di fiamma in Rada – Punti PAPA 1 - 2 - 5 )</b> .....             | <b>Pag. 69</b> |
| <b>ARTICOLO 53</b><br><b>(Servizio integrativo antincendio)</b> .....                                     | <b>Pag. 70</b> |

|                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ARTICOLO 54</b><br><b>(Compiti del Servizio Integrativo Antincendio)</b> .....                    | <b>Pag. 71</b> |
| <b>ARTICOLO 55</b><br><b>(Obblighi del Responsabile dei lavori con fiamma)</b> .....                 | <b>Pag. 72</b> |
| <b>ARTICOLO 56</b><br><b>(Decadenza del Nulla Osta)</b> .....                                        | <b>Pag. 75</b> |
| <b>ARTICOLO 57</b><br><b>(Omologazione)</b> .....                                                    | <b>Pag. 75</b> |
| <b>ARTICOLO 58</b><br><b>(Apparati di comunicazione)</b> .....                                       | <b>Pag. 75</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 1</b><br><b>Richiesta NULLA OSTA per l'esecuzione di lavori con uso fiamma</b> ..... | <b>Pag. 76</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 2</b><br><b>Piano lavori e dichiarazione impegnativa</b> .....                       | <b>Pag. 80</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 3</b><br><b>NULLA OSTA al fine di eseguire a bordo i lavori con uso fiamma</b> ..... | <b>Pag. 84</b> |
| <b>CAPO VI°</b><br><b><u>TRATTAMENTO RIFIUTI DI BORDO</u></b> .....                                  | <b>Pag. 85</b> |
| <b>ARTICOLO 59</b><br><b>(Definizioni)</b> .....                                                     | <b>Pag. 85</b> |
| <b>ARTICOLO 60</b><br><b>(Ambito di applicazione)</b> .....                                          | <b>Pag. 87</b> |
| <b>ARTICOLO 61</b><br><b>(Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo)</b> .....                      | <b>Pag. 87</b> |
| <b>ARTICOLO 62</b><br><b>(Confezionamento dei rifiuti)</b> .....                                     | <b>Pag. 87</b> |
| <b>ARTICOLO 63</b><br><b>(Notifica)</b> .....                                                        | <b>Pag. 87</b> |
| <b>ARTICOLO 64</b><br><b>(Informazione)</b> .....                                                    | <b>Pag. 88</b> |
| <b>ARTICOLO 65</b><br><b>(Servizio di raccolta)</b> .....                                            | <b>Pag. 88</b> |
| <b>ARTICOLO 66</b><br><b>(Conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi)</b> .....                    | <b>Pag. 89</b> |
| <b>ARTICOLO 67</b><br><b>(Conferimento dei residui del carico)</b> .....                             | <b>Pag. 90</b> |
| <b>ARTICOLO 68</b><br><b>(Spedizioni)</b> .....                                                      | <b>Pag. 90</b> |

|                                                                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ARTICOLO 69</b><br>(Navi in servizio di linea).....                                                                                            | <b>Pag. 90</b>  |
| <b>ARTICOLO 70</b><br>(Ispezioni e controlli).....                                                                                                | <b>Pag. 91</b>  |
| <b>ARTICOLO 71</b><br>(Divieti).....                                                                                                              | <b>Pag. 91</b>  |
| <b>ARTICOLO 72</b><br>(Prescrizioni particolari per le imbarcazioni da diporto).....                                                              | <b>Pag. 91</b>  |
| <b>ARTICOLO 73</b><br>(Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale).....                                                 | <b>Pag. 92</b>  |
| <b>ARTICOLO 74</b><br>(Norme particolari provvisorie per il conferimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi)..... | <b>Pag. 92</b>  |
| <b>ARTICOLO 75</b><br>(Prescrizioni aggiuntive per il Gestore portuale).....                                                                      | <b>Pag. 93</b>  |
| <b>ARTICOLO 76</b><br>(Recupero di talune tipologie di rifiuti pericolosi).....                                                                   | <b>Pag. 94</b>  |
| <b>ALLEGATO NR. 1</b><br>Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima dell'entrata nel porto.....                       | <b>Pag. 95</b>  |
| <b>ALLEGATO NR. 2</b><br>Autorizzazione mantenimento Rifiuti a bordo.....                                                                         | <b>Pag. 96</b>  |
| <b>ALLEGATO NR. 3</b><br>Dichiarazione di conferimento rifiuti di bordo/residui del carico.....                                                   | <b>Pag. 98</b>  |
| <b>CAPO VII°</b><br><b>A.I.S.</b> .....                                                                                                           | <b>Pag. 99</b>  |
| <b>ARTICOLO 77</b><br>(Divieti).....                                                                                                              | <b>Pag. 99</b>  |
| <b>ARTICOLO 78</b><br>(Obblighi Comandi di bordo).....                                                                                            | <b>Pag. 99</b>  |
| <b>ARTICOLO 79</b><br>(Obblighi Pilota).....                                                                                                      | <b>Pag. 99</b>  |
| <b>CAPO VIII°</b><br><b>SECURITY</b> .....                                                                                                        | <b>Pag. 100</b> |

|                                                                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ARTICOLO 80</b><br><b>(Obblighi - 1)</b> .....                                                       | <b>Pag. 100</b> |
| <b>ARTICOLO 81</b><br><b>(Obblighi - 2)</b> .....                                                       | <b>Pag. 101</b> |
| <b>ARTICOLO 82</b><br><b>(Controlli dell'Autorità Marittima)</b> .....                                  | <b>Pag. 101</b> |
| <b>ARTICOLO 83</b><br><b>(Port – Facilities)</b> .....                                                  | <b>Pag. 102</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 1</b><br><b>Ship pre-arrival security information form</b> .....                        | <b>Pag. 103</b> |
| <b>ALLEGATO NR. 2</b><br><b>Modello per le informazione di sicurezza di pre-arrivo della nave</b> ..... | <b>Pag. 105</b> |

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CAPO XI°</b><br><b><u>CIRCOLAZIONE VEICOLARE</u></b> ..... | <b>Pag. 107</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Articolo 84</b><br><b>(Definizioni)</b> .....                                                             | <b>Pag. 107</b> |
| <b>Articolo 85</b><br><b>(Ambito di applicazione)</b> .....                                                  | <b>Pag. 109</b> |
| <b>Articolo 86</b><br><b>(Circolazione nelle aree operative)</b> .....                                       | <b>Pag. 109</b> |
| <b>Articolo 87</b><br><b>(Circolazione nelle aree non operative)</b> .....                                   | <b>Pag. 114</b> |
| <b>Articolo 88</b><br><b>(Permessi)</b> .....                                                                | <b>Pag. 115</b> |
| <b>Articolo 89</b><br><b>(Disposizioni particolari per i pedoni)</b> .....                                   | <b>Pag. 116</b> |
| <b>Articolo 90</b><br><b>(Disposizioni particolari per i veicoli che trasportino merci pericolose)</b> ..... | <b>Pag. 117</b> |
| <b>Articolo 91</b><br><b>(Limite massimo di velocità)</b> .....                                              | <b>Pag. 117</b> |
| <b>Articolo 92</b><br><b>(Segnalazione visiva e dispositivi di illuminazione dei veicoli)</b> .....          | <b>Pag. 117</b> |
| <b>Articolo 93</b><br><b>(Planimetrie)</b> .....                                                             | <b>Pag. 117</b> |
| <b>Articolo 94</b><br><b>(Segnaletica)</b> .....                                                             | <b>Pag. 117</b> |

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CAPO X°</b><br><b><u>MISCELLANEA</u></b> ..... | <b>Pag. 118</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ARTICOLO 95</b><br>(Interdizione di area per motivi archeologici).....            | <b>Pag. 118</b> |
| <b>ARTICOLO 96</b><br>(Divieti).....                                                 | <b>Pag. 118</b> |
| <b>ARTICOLO 97</b><br>(Interdizione di area per motivi strutturali).....             | <b>Pag. 118</b> |
| <b>ARTICOLO 98</b><br>(Divieti).....                                                 | <b>Pag. 118</b> |
| <b>ARTICOLO 99</b><br>(Bonifiche da ordigni bellici).....                            | <b>Pag. 119</b> |
| <b>ARTICOLO 100</b><br>(Utilizzo apparecchiature gammagrafiche e radiografiche)..... | <b>Pag. 119</b> |
| <b>ARTICOLO 101</b><br>(Art. 68 Codice della Navigazione).....                       | <b>Pag. 120</b> |
| <b>Articolo 102</b><br>(Obblighi e Divieti in genere).....                           | <b>Pag. 120</b> |
| <b>CAPO XI°</b><br><b>SANZIONI</b> .....                                             | <b>Pag. 122</b> |
| <b>Articolo 103</b><br>(Sanzioni al Capo I°) .....                                   | <b>Pag. 122</b> |
| <b>Articolo 104</b><br>(Sanzioni al Capo II°) .....                                  | <b>Pag. 122</b> |
| <b>Articolo 105</b><br>(Sanzioni al Capo III°) .....                                 | <b>Pag. 122</b> |
| <b>Articolo 106</b><br>(Sanzioni al Capo IV°) .....                                  | <b>Pag. 123</b> |
| <b>Articolo 107</b><br>(Sanzioni al Capo V°) .....                                   | <b>Pag. 123</b> |
| <b>Articolo 108</b><br>(Sanzioni al Capo VI°) .....                                  | <b>Pag. 124</b> |
| <b>Articolo 109</b><br>(Sanzioni al Capo VII°) .....                                 | <b>Pag. 124</b> |
| <b>Articolo 110</b><br>(Sanzioni al Capo VIII°) .....                                | <b>Pag. 124</b> |
| <b>Articolo 111</b><br>(Sanzioni al Capo IX°) .....                                  | <b>Pag. 125</b> |
| <b>Articolo 112</b><br>(Sanzioni al Capo X°) .....                                   | <b>Pag. 125</b> |

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>APPENDICE A</b><br><b><u>REGOLAMENTO DI PILOTAGGIO</u></b> ..... | <b>Pag. 126</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Decreto 30 dicembre 1992 del Ministero della Marina Mercantile</b> ..... | <b>Pag. 131</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Decreto 02 settembre 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione</b> ..... | <b>Pag. 132</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>APPENDICE B</b><br><b><u>REGOLAMENTO DI RIMORCHIO</u></b> ..... | <b>Pag. 133</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>APPENDICE C</b><br><b><u>REGOLAMENTO DI ORMEGGIO</u></b> ..... | <b>Pag. 138</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|

## AGGIUNTE E VARIANTI

[illegible]